Migranti

Il Vademecum

Edizione 2022

Comune di Firenze
Assessorato Educazione, Welfare e Immigrazione
Direzione Servizi Sociali – Servizio Sociale Professionale
P.O. Marginalità e Immigrazione

Migranti – Il Vademecum: edizione 2022

Comune di Firenze
Assessorato Educazione, Welfare e Immigrazione
Direzione Servizi Sociali
P.O. Marginalità e Immigrazione Sportello Immigrazione

Redazione, composizione e aggiornamento:
operatori di C.A.T. Cooperativa sociale dello Sportello Immigrazione

Il testo è consultabile in rete civica www.comune.fi.it homepage Politiche sociali e abitative sociale.comune.fi.it/pagina/migranti

Si ringraziano:

- gli uffici del Comune di Firenze: la Direzione Servizi Sociali, la Direzione Istruzione, la Direzione Servizi Sociali - Servizio Casa, la Direzione Servizi Demografici, il Servizio Canali di comunicazione e Sportelli al cittadino
- gli uffici U.R.P., Servizi sociali e Anagrafe dei Comuni della provincia di Firenze
- le Associazioni di volontariato e del Terzo settore operanti nel territorio provinciale
- tutti coloro che hanno contribuito, con le loro segnalazioni, all'aggiornamento di questo vademecum.

Aggiornato a novembre 2022

SOMMARIO

SPORTELLO IMMIGRAZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE....6
PAESI (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E STRANIERI IMMIGRATI) 7
ABITARE SOLIDALE....8
ACCESSO AI SERVIZI ONLINE DEL COMUNE 8
ACCORDO DI INTEGRAZIONE 8
APOLIDIA 9
APOSTILLE....11
ASSEGNO DI MATERNITÀ 11
ASSEGNO SOCIALE 12
ASSEGNO UNICO....13
ASSISTENZA SANITARIA DEL VOLONTARIATO 15
ASSOCIAZIONISMO DELLE COMUNITÀ STRANIERE (LISTA NON ESAUSTIVA) 16
ASSUNZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI STRANIERI 17
ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA A TEMPO INDETERMINATO 18
ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE CITTADINO UE....19
ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI BRITANNICI....19
AUTOCERTIFICAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO....20
BIBLIOTECHE COMUNALI 21
CAMBIO DI ABITAZIONE DI CITTADINO STRANIERO UE O NON UE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FIRENZE....21
CARTA BLU UE 21
CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE DI CITTADINO COMUNITARIO....22
CARTA D'IDENTITÀ....24
CENTRI DI ALFABETIZZAZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE 25
CENTRI PER L'IMPIEGO 26
CERTIFICATI ONLINE....27
CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI....27
CITTADINANZA ITALIANA....28
CITTADINANZA ITALIANA - RICONOSCIMENTO JURE SANGUINIS....31
CITTADINANZA ITALIANA – SPECIFICHE PER I CITTADINI UCRAINI 31
CODICE FISCALE....32
COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO 33
COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ IN FAVORE DI CITTADINI NON UE 33
CONSULENZA LEGALE (ASSOCIAZIONI)....34
CONTRIBUTO AFFITTO....35
CONVIVENZA DI FATTO: RICONOSCIMENTO E DIRITTI 35
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 36
CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI: FIRENZE E PROVINCIA 37
CREAZIONE D'IMPRESA E STARTUP 40
DICHIARAZIONE DI PRESENZA....40
DIFENSORE CIVICO DELLA TOSCANA....41
DISCRIMINAZIONE, VITTIME DI TRATTA E VIOLENZA....41
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO....44

DISOCCUPAZIONE 44
GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DEI DETENUTI.....45
IDONEITÀ ALLOGGIATIVA 45
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE CITTADINI UE E NON UE 46
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI SENZA FISSA DIMORA.....47
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO NON UE 47
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO UE.....48
ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI PER I CITTADINI UE.....49
LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI 50
MATRIMONIO.....51
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.....51
PARTITA IVA.....54
PATENTE, ACQUISTO AUTO, MOTO, ETC. 54
PATRONATI 55
PERMESSI DI SOGGIORNO RECANTI DICITURA "CASI SPECIALI" 55
PSE: DOVE SI CHIEDE E DOVE SI RINNOVA 56
PSE ASILO POLITICO, PROTEZIONE SUSSIDIARIA E TITOLO DI VIAGGIO.....58
PSE ASSISTENZA MINORI.....61
PSE ATTESA OCCUPAZIONE.....62
PSE CALAMITÀ.....62
PSE CITTADINI BRITANNICI.....63
PSE CURE MEDICHE.....64
PSE FAMIGLIA.....65
PSE LAVORO AUTONOMO 65
PSE LAVORO SUBORDINATO 66
PSE PROTEZIONE SOCIALE.....66
PSE PROTEZIONE SPECIALE 67
PSE PROTEZIONE TEMPORANEA 68
PSE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO.....69
PSE VALORE CIVILE 69
PSE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA.....69
PSE UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO.....70
PSE STUDIO 72
PUNTI ANAGRAFICI DECENTRATI 73
REDDITO DI CITTADINANZA O PENSIONE DI CITTADINANZA 74
RETTIFICHE E VARIAZIONI.....75
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (FAMILIARE DI CITTADINO NON UE).....76
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (FAMILIARE DI CITTADINO UE) 78
RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI 79
RICONOSCIMENTO TITOLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.....80
RIMPATRIO DELLA SALMA O DELLE CENERI 81
RINNOVO DIMORA ABITUALE.....82
RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE.....82
SEPOLTURA PER CITTADINI APPARTENENTI ALLA RELIGIONE ISLAMICA 84

SERVIZI ALL'INFANZIA 0-3 ANNI....84
SERVIZI ALL'INFANZIA 3-6 ANNI....85
SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE....85
SPID - SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE....86
SPORTELLI INFORMATIVI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE....87
SPORTELLI INFORMATIVI E DI ASSISTENZA: ASSOCIAZIONI DI FIRENZE....95
SPORTELLI INFORMATIVI E DI ASSISTENZA: ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE....101
TESSERA SANITARIA....104
TESSERINO S.T.P. (NON UE) – CODICE E.N.I. (UE)....104
TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA....105
TRADUZIONE GIURATA DI DOCUMENTI O ASSEVERAZIONE....106
UNIONI CIVILI....107
UNIVERSITÀ....108
VISTO D'INGRESSO....108
SITOGRAFIA....110

SPORTELLO IMMIGRAZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE

È un servizio gratuito del Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali, che fornisce:

- informazioni, orientamento e consulenza sulle normative in materia di immigrazione e diritto di asilo;
- informazioni riguardanti l'ottenimento della cittadinanza italiana, conversione dei permessi di soggiorno;
- informazioni e assistenza nell'attivazione e recupero di credenziali SPID;
- informazioni e servizi per i procedimenti anagrafici dei cittadini UE, non UE e dei cittadini britannici;
- informazioni e presentazione della domanda di Attestazione d'Idoneità Alloggiativa;
- assistenza ed invio telematico di richiesta e rinnovo PSE, ricongiungimento familiare;
- prenotazione test italiano ed informazioni sui corsi di italiano;
- informazioni ed assistenza per cittadini stranieri all'iscrizione ai servizi all'infanzia;
- orientamento ai servizi territoriali;
- servizio di mediazione linguistico culturale;
- servizio "Side by Side": attività di affiancamento dell'utenza per il disbrigo di pratiche amministrative online.
- servizio di "Consulenza specializzata" per i cittadini in carico ai servizi sociali;
- Unità "mobile" di informazioni, orientamento e consulenza sulle normative in materia di immigrazione e diritto di asilo. Per conoscere giorni e luoghi della presenza degli operatori: 366.76.15.710

Indirizzo
via Baracca, 150/P, c/o Villa Pallini sede del Quartiere 5.
Accesso dal Viuzzo delle Calvane 1.
È possibile fissare **appuntamenti** per consulenze e colloqui informativi anche in videochiamata (la piattaforma scelta sarà concordata con l'operatore).

Per informazione (gli appuntamenti sono fissati solo per telefono o in presenza)
Tel. 055 276 7078; 055 276 7079
e-mail immigr@comune.fi.it
Skype: immigr.comunefirenze

Per informazioni, iscriversi alla Newletter e rimanere aggiornati sulle attività dello Sportello:

Sito dello Sportello https://sportelloimmigrazionefirenze.it/

Canale Telegram: https://t.me/firenzesportelloimmigrazione

Scheda Servizi Rete Civica: servizi.comune.fi.it → Sportello Immigrazione

Orari di apertura dello Sportello Immigrazione:

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
9.00–12.45	9.00–12.45	9.00-12.45	9.00–12.45	9.00–12.45
	14.30–17.15		14.30–17.15	

PAESI (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E STRANIERI IMMIGRATI)

È il **Portale web** sull'immigrazione della Toscana realizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con la Prefettura di Firenze e l'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) del CNR.
Il Portale è suddiviso in "**Area cittadini**" e "**Area operatori**".
Nell' "Area cittadini" si possono trovare informazioni su lavoro, casa, salute, studio (Schede informative multilingue), sugli Sportelli immigrazione, i Servizi dei Comuni, i Corsi di italiano e altri servizi.
Dall' "Area operatori" si possono consultare le Schede informative sui procedimenti, la Banca dati normativa, le Aree tematiche; i Progetti e buone pratiche, i Seminari e corsi; gli Avvisi e bandi.
È possibile seguire il Portale PAeSI anche sui **Social** (la pagina Facebook e il profilo Twitter) e iscrivendosi alla newsletter mensile PAeSI.

Info:
PAeSI: www.immigrazione.regione.toscana.it

ABITARE SOLIDALE

Il progetto Abitare Solidale, promosso dal Comune di Firenze e da Auser Abitare solidale, in collaborazione con le realtà del terzo settore presenti sul territorio, nasce per trasformare il "problema abitativo" in nuove opportunità per una comunità più coesa, mediante l'attivazione di coabitazioni gratuite fondate sui principi del mutuo aiuto e della reciproca solidarietà.

A chi si rivolge:

- Proprietari e affittuari;
- Ad anziani soli, proprietari o affittuari di alloggi non facilmente gestibili con l'avanzare degli anni, troppo grandi per le loro esigenze di vita;
- A famiglie che non riescono a conciliare la cura dei figli e la gestione degli affetti con i tempi del lavoro;
- A studenti universitari fuori sede;
- Ospiti;
- A soggetti (singoli, madri con figlio) in temporaneo rischio di povertà o marginalità;
- A donne vittime di episodi di violenza domestica che spesso non denunciano tali molestie, perché frenate dall'incertezza del futuro abitativo.

Come funziona: dopo un primo contatto attraverso il numero telefonico 320 43 17 644 oppure tramite e-mail: abitaresolidaleauser@gmail.com viene stilato un identikit dei futuri coabitanti utile per valutare eventuali affinità tra i candidati; seguono incontri di conoscenza fino all'elaborazione di un patto di reciproca solidarietà, il Patto Abitativo, tra le parti, che vincola i coabitanti al vicendevole rispetto delle esigenze di vita e ad un mutuo scambio di servizi e aiuto, che sancisce l'effettivo avvio della coabitazione. Dopo un periodo di ulteriore "prova" di circa 30 giorni, la coabitazione viene ufficializzata con la sottoscrizione di un apposito comodato. Il buon andamento del rapporto è costantemente monitorato.

Info: Tel. 320 43 17 644, da lun. a sab. 9.00–20.00
e-mail: abitaresolidaleauser@gmail.com
Sito: abitaresolidaleauser.it

ACCESSO AI SERVIZI ONLINE DEL COMUNE

La sezione **Servizi On Line (SOL) del Comune di Firenze** dalla quale si possono stampare certificati, presentare domanda di agevolazione tariffaria per la mensa scolastica, ecc…, è dedicata a servizi di tipo dispositivo ai quali è possibile accedere attraverso lo SPID, Carta nazionale dei Servizi (CNS) debitamente attivata oppure Carta identità Elettronica (CIE).

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

(Normativa di riferimento: D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011)

Gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che fanno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, devono sottoscrivere l'accordo di integrazione presso le Prefetture o le Questure. L'accordo si basa su un sistema di punteggio, ha la durata di due anni ed

è prorogabile di uno.

Con la sottoscrizione lo straniero si impegna a:

- acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata (equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento);
- una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia (con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali);
- garantire l'adempimento dell'obbligo d'istruzione dei figli minori.

Non devono firmare l'accordo:

- le persone con malattie o con disabilità (certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che limitano molto l'autosufficienza o rendono difficile l'apprendimento della lingua e della cultura);
- i minori non accompagnati, dati in affidamento o sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dalla conclusione di un progetto d'integrazione sociale e civile;
- le vittime della tratta di persone, vittime di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dalla conclusione di un programma di assistenza e integrazione sociale.

Per considerare adempiuto l'accordo, all'atto della verifica, lo straniero dovrà conseguire almeno trenta crediti che comprendono obbligatoriamente i suddetti livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia. Al fine di favorire questo percorso di formazione, allo straniero viene fornita la possibilità di frequentare, entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione, un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP), *(Vedi relativa voce).*

Un mese prima dello scadere del biennio – e dell'eventuale anno aggiuntivo di proroga - lo Sportello Unico della Prefettura competente avvierà le procedure di verifica dell'accordo.

Attenzione: in alcuni casi - come, ad esempio, l'aver commesso reato o gravi violazioni della legge - i crediti potranno anche essere decurtati e/o persi. Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata – come detto - in trenta crediti, è decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato. Invece, la perdita integrale dei crediti può determinare la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

Info: PAeSI: Accordo di integrazione

APOLIDIA

(Normative di riferimento: Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi, New York, 1954; Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, New York, 1961; L. n. 306 del 1 febbraio 1962; L. n. 162 del 29 settembre 2015; art. 1 co. 1 lett. b della L. n. 91 del 5 febbraio 1992; art. 11 comma 1 lett. c del D.P.R. del 31 agosto 1999)

Apolide è ogni individuo privo di qualsiasi cittadinanza. È garantita la protezione delle persone che siano prive di qualsiasi cittadinanza. Da questa protezione sono escluse le persone di cui all'art. 1.2 della Convenzione del 1954. L'apolidia può essere originaria quando sussiste dalla nascita, o derivata nel caso in cui tale condizione si verifichi in un momento diverso, ossia quando l'individuo perde la cittadinanza che aveva precedentemente, senza acquisire quella di un altro stato, a seguito di una manifestazione di volontà, propria o altrui, o in conseguenza di una modifica normativa, o comunque a seguito di un atto dei pubblici poteri.

Le modalità attraverso le quali è possibile **ottenere il riconoscimento dello status di apolidia sono due:**

- via amministrativa: il richiedente regolarmente soggiornante deve rivolgersi alla pubblica amministrazione. L'istanza si presenta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

  Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione-Direzione Centrale per i diritti civili, cittadinanza e minoranze, Ufficio VII Minoranze e Apolidia, via Cavour, 6, 00184 ROMA, indicando nell'oggetto nome e cognome e la dicitura *"Istanza per l'attestazione dello status di apolide ex art. 17, D.P.R. 12.10.1993, n.572"*. Oltre alla lettera di richiesta sono da allegare: atto di nascita; documentazione relativa alla residenza in Italia; ogni documentazione idonea a dimostrare lo status di apolide. È facoltà del Ministero dell'Interno richiedere, a seconda dei casi, ulteriore documentazione.

  La documentazione proveniente dall'estero deve essere tradotta e legalizzata (tramite apostille o legalizzazione presso il Consolato italiano).
- via giurisdizionale: il richiedente deve rivolgersi al Giudice Ordinario e la domanda dovrà essere proposta al Tribunale di Roma, 1° sezione amministrativa.

È previsto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa apolidia a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di riconoscimento; nessun permesso di soggiorno è espressamente previsto per il richiedente status di apolidia, che non sia già titolare di un titolo di soggiorno.

Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa apolidia si richiede in Questura. La richiesta di rinnovo del PDS per attesa apolidia e la richiesta di rilascio/rinnovo del PSE per apolidia (riconosciuta) si fa tramite invio di apposito kit delle Posta e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (modulo 1 del kit di Poste e modulo 2 qualora in possesso di reddito);
- marca da bollo 16,00 €;
- ricevuta pagamento bollettino 30,46 €;
- fotocopia vecchio permesso di soggiorno;
- fotocopia istanza di riconoscimento status di apolide;
- fotocopia di tutto il passaporto o altro documento equipollente (se in possesso).

Le persone con status di apolide ricevono lo stesso trattamento dei rifugiati politici.

Il **PSE per apolidia** (riconosciuta):

- ha durata di cinque anni;
- è rinnovabile;
- consente l'accesso al lavoro e all'istruzione;
- permette la richiesta alla Questura del rilascio del titolo di viaggio che consente

di viaggiare all'estero;
- consente l'accesso al pubblico impiego;
- consente l'iscrizione al servizio sanitario;

Lo status di apolide, una volta accertato, si applica retroattivamente dalla data in cui le condizioni si sono verificate. Dopo 5 anni di residenza legale e continuativa l'apolide può chiedere la cittadinanza. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b della L. 91/1992, chi è nato in Italia da genitori apolidi ha diritto alla cittadinanza italiana.

Info: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze

APOSTILLE

L'apostille è una forma "semplificata" di legalizzazione valida soltanto tra gli stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, quindi sostituisce la legalizzazione presso l'Ambasciata.

Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l'apposizione dell'apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.

In Italia la ripartizione delle competenze per l'apposizione dell'apostille è la seguente:

- per gli atti giudiziali (in pratica, tutti quelli che provengono dal Ministero della giustizia) e notarili, è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione;
- per tutti gli altri atti, è competente la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente interessata.

Per un quadro complessivo e aggiornato si può consultare l'Archivio Trattati internazionali del Ministero degli Esteri disponibile al link: itra.esteri.it

ASSEGNO DI MATERNITÀ

(Normative di riferimento: art. 74. Assegno di maternità di base. L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11. In vigore dal 27/04/2001)

È una tipologia di sostegno economico che può essere richiesta dalla madre al comune di residenza.

A chi si rivolge:

- alla madre non lavoratrice, che non ha diritto all'indennità di maternità dell'INPS o alla retribuzione per il periodo di maternità, residente in Italia al momento del parto;
- alla madre lavoratrice, se l'indennità o la retribuzione hanno importo inferiore a quello dell'assegno di maternità, in misura pari alla quota differenziale;

Chi può richiederlo:

- cittadine italiane e cittadine comunitarie;
- cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- cittadine non comunitarie in possesso di carta di soggiorno di familiare di cittadino UE;
- cittadine non comunitarie titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria;
- titolari di permesso unico lavoro e loro familiari (d.lgs. n. 40/2014);
- apolidi e loro familiari.

Requisiti economici: Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per **l'anno 2022 è pari a € 17.747,58** (circolare INPS 18 febbraio 2022, n. 27).

Dove e quando presentare la richiesta:

la richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in Italia del minore per adozione o affidamento preadottivo alla Direzione Servizi Sociali, P.O. Programmazione e Gestione Economica Finanziaria:

- per posta: raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale): Viale De Amicis 21 - CAP 50137 Firenze
- a mano: nei giorni di ricevimento al pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì dalle 14.30 alle 16.30.
- via PEC all'indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it

Documentazione necessaria:

- la domanda deve essere presentata su un apposito modulo scaricabile dalla rete civica del Comune di Firenze o disponibile presso i Centri Sociali e presso l'Ufficio Valutazione economica della Direzione Servizi Sociali. La richiedente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE minorenni in corso di validità, un documento di identità in corso di validità e il permesso di soggiorno in corso di validità, se scaduto allegare anche la ricevuta di richiesta di rinnovo. Nella domanda deve essere dichiarato il valore ISEE e il codice IBAN del conto corrente per l'accredito del contributo.
- Modello 1 se il richiedente è diverso dalla madre (art. 11 Decreto Ministeriale n. 452/00)

Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e di giovedì dalle ore 9 .00 alle ore 13.00.

Info: Comune di Firenze Ufficio P.O. Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Viale De Amicis 21, tel. 055 2767409 – 415, il lun. e ven. ore 9.30 - 12.30 oppure e-mail: uffise@comune.fi.it

Info: Assegno di maternità

ASSEGNO SOCIALE

L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale rivolta a persone che hanno raggiunto i requisiti per la pensione, che prescinde del tutto dal versamento dei contributi pensionistici. **Per il 2022, l'importo mensile dell'assegno sociale è**

fissato a 468,11€, e quello annuale a 6.085,43€, considerato su tredici mensilità (rif. Circolare INPS n. 197 del 23.12.2021). L'importo indicato è il massimo erogabile. Il calcolo esatto dipende dalle entrate del nucleo familiare. L'assegno sociale non spetta a soggetti che vivono al di fuori del territorio italiano, quale che sia la loro nazionalità.

Requisiti:

- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- per i cittadini comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Validità:

L'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

L'assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno (rispetto delle condizioni economiche previste e mantenimento della residenza in Italia).

L'importo dell'assegno sociale è il parametro più usato dalla legge per valutare la capacità economica dei cittadini in molte procedure burocratiche che li riguardano, come la richiesta del PSE UE Lungo soggiornanti e il ricongiungimento familiare.

Come presentare la domanda:

A decorrere dal 1°gennaio 2019 la domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato (previa autenticazione tramite SPID, CIE, CNS), al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell'INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Info:
inps.it Assegno sociale

ASSEGNO UNICO

(Normative di riferimento: d.lgs 230 del 21/12/2021)

Con l'entrata in vigore dell'Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono state abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall'Assegno:

- il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;

- l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

Si rivolge ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
  - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  - svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l'Assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio dall'INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

Requisiti

L'Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La domanda può essere presentata:

- accedendo dal **sito INPS** al servizio "**Assegno unico e universale per i figli a carico**" con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta

Nazionale dei Servizi (CNS);

- contattando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o il **numero 06 164.164** (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite **enti di patronato**, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

ASSISTENZA SANITARIA DEL VOLONTARIATO

✓ **Associazione Niccolò Stenone Onlus:**

visite di medicina generale e specialistiche rivolte a coloro che non hanno altre forme di assistenza e in grave disagio socio-sanitario, distribuzione farmaci. Accesso su invio da parte di centri ascolto parrocchiali, associazioni volontariato, servizi sociali, ed enti assistenziali oppure in modo diretto su appuntamento. In questo caso sarà il medico a valutare la necessità di ulteriori accertamenti e prestazioni.

Info: via del Leone, 35; Tel.: 055 21 49 94. Orari: lun., mer., giov. e ven. 9.30-13.00 e 14.30-18.30, mar. 14.30-18.30.

e-mail: stenone@stenone.it; alfani@stenone.it

✓ **MEDU – Medici per i Diritti Umani:**

Un camper per i diritti: clinica mobile che si muove su strada presso stazioni, occupazioni, accampamenti abusivi dell'Area Metropolitana Fiorentina. La clinica si avvale di circa 40 volontari, professionisti della salute e del sociale, e si sposta almeno due volte la settimana in orario pomeridiano/serale. L'obiettivo del progetto è quello di mettere in atto un primo intervento legato all'ambito della salute, rivolto a persone che vivono in emergenza abitativa, e contestualmente, se possibile, avviare un percorso in grado di agganciare le persone al sistema sanitario pubblico.

Supporto psicologico "la salute si fa (in) strada"- il progetto prevede la presa in carico a medio/lungo termine di persone migranti che soffrono di disturbo post traumatico da stress a seguito di eventi traumatici subiti nel paese di origine o durante il percorso migratorio, ma anche supporto alle persone che, vivendo in uno stato di precarietà estrema, presentano stati di prostrazione, depressione o ansia. La psicoterapeuta di MEDU lavora in equipe multidisciplinare con mediatori linguistico-culturali, un medico ed operatori sociali.

Info: tel. 335 185 33 61
e-mail: co-firenze@mediciperidirittiumani.org
sito: https://mediciperidirittiumani.org

✓ **Associazione Anelli Mancanti:**

Sportello Salute con medici e volontari in presenza ogni lunedì e mercoledì dalle 18.30 fino alle 20.00. Via Palazzuolo, 8.

Sportello ostetrico (solo su appuntamento) per consulenze su: gravidanza, interruzione della gravidanza, parto e prima infanzia.

Sportello di supporto psicologico e Sportello pediatrico (solo su appuntamento)

Info: tel. 055 23 99 533
e-mail: glianellimancanti@yahoo.it, sito: anellimancanti.com

ASSOCIAZIONISMO DELLE COMUNITÀ STRANIERE (LISTA NON ESAUSTIVA)

- ✓ **Ass.ne Algerini di Toscana**
  Borgo dei Greci, 3 c/o C.G.I.L., Firenze, tel. 328 76 93 293,
  e-mail: saraboudissa@gmail.com
- ✓ **Ass.ne Angolana Njinga Mbande**
  Via Domenico Veneziano 14, Firenze, tel. 3278922490 oppure 3892377353.
  e-mail: njingambande@gmail.com
- ✓ **Ass.ne Culturale Angolana**
  via del Corso,11, Firenze, tel. 339 65 82 079
  e-mail: ass.angolana@libero.it
- ✓ **AssoCina Ass.ne Seconde generazioni italo-cinesi**
  c/o COSPE via Slataper, 10, Firenze. tel. 347 83 43 840
  e-mail: info@associna.com; sito: associna.com
- ✓ **Associazione Generale dei Cinesi a Firenze**
  tel. 335 610 9111, e-mail agcfirenze@gmail.com
- ✓ **Ass.ne Comunidad Cultural Colombiana**
  via V. da Bisticci, 1a, Firenze, tel. 348 77 44 589
  e-mail: cccfirenzeitalia@libero.it
- ✓ **Ass.ne Comunità Eritrea in Toscana**
  tel. 055 630 531; 328 72 12 122
  e-mail: ruthkenfe@gmail.com
- ✓ **Ass.ne Comunità Etiopica in Toscana**
  via dello Steccuto, 30, Firenze, tel. 339 33 63 540
  e-mail: abayteshale52@gmail.com
- ✓ **Unione degli ivoriani in Toscana**
  tel. 338 77 11 661
  e-mail: unioneivorianitoscana@gmail.com,
- ✓ **Ass.ne Comunità Islamica di Firenze e Toscana**
  Borgo Allegri, 64/66r, Firenze. tel. 339 33 91 660
  e-mail: elzir71@gmail.com; info@moscheadifirenze.it
- ✓ **Ass.ne Comunità Peruviana a Firenze**
  via Carlo Piaggia, n.1 -Firenze, tel. 339 39 21 837
  e-mail: comunitaperuviana@yahoo.it
- ✓ **Ass.ne Congolesi in Toscana A.CO.T**
  c/o Michela Ngoma Ngondo, via don Lorenzo Milani, 8/5, Firenze
  tel. 333 68 15 223
  e-mail: ngondongoma@gmail.com
- ✓ **Ass.ne Cult. Viva El Perù Firenze**
  via Nino Bixio 16. cell. 327 93 16 126,
  e-mail: vivaelperufirenze@gmail.com
- ✓ **Ass.ne culturale Jaleti (Rep. Georgia)**
  c/o Anelli Mancanti, via Palazzuolo n. 8, Firenze, tel. 329 70 21 838
  e-mail. natizaza@libero.it

- ✓ **Ass.ne del Bangladesh Firenze**
  Via Targioni Tozzetti n.12/A Firenze, Tel. 3511541517
  e-mail: associazionedelbangladesh@gmail.com
- ✓ **Ass.ne Iraniani residenti in Italia**
  tel. 335 81 06 655;
  e-mail: chadivan@gmail.com
- ✓ **Ass.ne Nazionale Italo Filippina Giustizia e Diritto**
  via Luca Giordano 7/a, Firenze. Tel. 327 93 71 380
  email: barberiovladimiro95@gmail.com
  sito: http://www.giustiziadiritto.jimdo.com
- ✓ **Associazione dei Senegalesi di Firenze e circondario**
  c/o Circolo Sms di Peretola Tel. 338 85 37 104 – 339 2762743;
  e-mail: associazionedeisenegalesidifirenzecircondario@gmail.com
- ✓ **Ass.ne Toscana Sri Lanka Libera Associazione**
  via Felice Fontana, 42, Firenze, tel. 331 83 36 927
  e-mail: vinasureka@gmail.com
- ✓ **The Gambian Association in Toscana (GAT)**
  tel. 366 29 66 146 / 349 34 57 119 / 366 43 95 025
  e-mail: thegambianassociationtuscana@gmail.com

ASSUNZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI STRANIERI

Il lavoratore straniero può essere assunto anche se non iscritto nelle liste di collocamento. È in ogni caso necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identità, del PSE valido o, se scaduto, della ricevuta postale di rinnovo. La comunicazione di assunzione all'Inps è obbligatoria anche per il periodo di prova:

- qualunque sia la durata del lavoro;
- anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;
- anche se già assicurati presso un altro datore di lavoro;
- anche se già assicurati per un'altra attività;
- anche se di nazionalità straniera;
- anche se titolari di pensione.

L'iscrizione e le eventuali variazioni sono compiute dal datore di lavoro domestico, previa identificazione tramite PIN o SPID.

Il Modello "UNIFICATO LAV"

In base alle norme vigenti la procedura informatica non accetta comunicazioni di rapporto di lavoro tra coniugi, salvo in caso d'invalidità riconosciuta con indennità di accompagnamento al coniuge datore di lavoro. La prova del rapporto di lavoro è invece prevista nel caso di parenti o affini entro il terzo grado.

Il versamento dei contributi si può fare su web o presso il circuito di "reti amiche" (tabaccherie, sportelli Unicredit, poste, Contact Center, carte di credito oppure utilizzando i bollettini "Mav").

Tempi: la comunicazione di assunzione va effettuata entro la mezzanotte del giorno antecedente quello d'inizio del rapporto di lavoro; la comunicazione di

trasformazione, proroga e cessazione va effettuata entro 5 giorni dall'evento.
Adempimenti fiscali: Il datore di lavoro può effettuare le trattenute previdenziali per la quota a carico del lavoratore. Inoltre è tenuto a rilasciare al lavoratore una dichiarazione relativa alle retribuzioni percepite durante l'anno sia al lordo che al netto della ritenuta INPS **(*Dichiarazione sostitutiva CUD*)**. Tale dichiarazione sarà utilizzata dal lavoratore per la denuncia fiscale dei propri redditi.
Info: Patronati e Sportello Immigrazione del Comune di Firenze. INPS, sede di Firenze, viale Belfiore, 28/a. Modalità di accesso: da smartphone o tablet, tramite il servizio "Sportelli di sede" sull'app INPS Mobile; se in possesso di SPID, tramite il servizio "Sportelli di sede" sul portale dell'Istituto; chiamando il contact center al numero 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile).

Info: e-mail: direzione.firenze@inps.it
Pec: direzione.provinciale.firenze@postacert.inps.gov.it
Link: inps.it - Lavoro domestico

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA A TEMPO INDETERMINATO

(Normativa di riferimento: artt. 7, 9, 13 del d.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007)
Il cittadino UE iscritto in anagrafe nel rispetto dei requisiti indicati nel d.lgs. 30/2007 può chiedere, qualora non ne sia già in possesso, l'Attestazione di iscrizione anagrafica, che rimane valida per tutto il tempo di permanenza in Italia. È obbligatoria per tutti i cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo compreso da tre mesi a 5 anni.
Attenzione: pur essendo un certificato valido a tempo indeterminato non va confuso con l'attestazione di soggiorno permanente.
Documenti da presentare:

- documento d'identità in corso di validità;
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti di soggiorno previsti dal d.lgs. 30/2007, qualora non li abbia mai presentati all'Anagrafe;
- la richiesta, su apposito modulo;
- marca da bollo da 16,00 €.

Modalità di richiesta: telematica all'indirizzo: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it (si tratta di una casella di posta certificata che riceve anche da semplici account di posta non certificata) specificando un recapito telefonico.
L'Attestato viene rilasciato presso i Punti Anagrafici (PAD), previa verifica dei requisiti. Se la documentazione verrà ritenuta corretta e completa il cittadino potrà prenotare un appuntamento (tramite app UFIRST - opzione "certificati" o chiamando il Contact Center 055055) per ottenere il certificato che attesta la regolarità del soggiorno. Tale Attestazione è un documento indispensabile per accedere ai servizi del S.S.N.

Info: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze
Link: Attestazione di iscrizione anagrafica a tempo indeterminato

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE CITTADINO UE

(Normativa di riferimento: artt. 14, 15, 16 del d.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007)

Ha diritto all'attestazione di soggiorno permanente il cittadino UE iscritto in anagrafe che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per oltre 5 anni in Italia.

Documenti da presentare:

- copie dei titoli attestanti la regolarità del soggiorno negli ultimi 5 anni (allegando documenti giustificativi a seconda della situazione personale) "Sentenza Corte di Giustizia Procc, C-424/10 e C-425/10 del 21/12/2011";
- modulo di richiesta;
- n.2 marche da bollo da 16 €;
- dichiarazione di aver soggiornato legalmente e continuativamente per 5 anni e di non essere stato soggetto a provvedimenti di allontanamento dal territorio italiano.

Modalità di richiesta:

per via telematica all'indirizzo: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it (si tratta di una casella di posta certificata che riceve anche da semplici account di posta non certificata) specificando un recapito telefonico.

L'Attestato viene rilasciato presso i Punti Anagrafici (PAD), previa verifica dei requisiti. Se la documentazione verrà ritenuta corretta e completa il cittadino potrà prenotare un appuntamento (tramite app UFIRST - opzione "certificati" o chiamando il Contact Center 055055) per ottenere il certificato che attesta la regolarità del soggiorno.

Info e modulistica: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze. Link: Attestazione di soggiorno permanente

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI BRITANNICI

(art. 18.4 Accordo di recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea e D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30).

- Le cittadine e i cittadini britannici che hanno presentato domanda di iscrizione anagrafica entro il 31/12/2020 possono richiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica in base all'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dalla UE;
- I cittadini britannici che hanno già richiesto la residenza entro il 31 dicembre 2020 possono inviare un'e-mail a iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it per richiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica. (si tratta di una casella di posta certificata che riceve anche da semplici account di posta non certificata).

Modalità di richiesta: agli sportelli dei Punti Anagrafici (PAD).

L'ufficio verifica la situazione anagrafica del cittadino. Se regolare, il cittadino potrà recarsi ad uno dei Punti Anagrafici Decentrati (PAD), su appuntamento (prenotato tramite app **UFIRST**, scegliendo l'opzione "certificati" o telefonando al Contact Center **055055**), per chiedere il rilascio della certificazione attestante la regolarità del soggiorno.

Documentazione da presentare: non è previsto un modulo specifico per la richiesta. Alla richiesta online è necessario allegare copia di un documento di identità in corso

di validità.
Il costo dell'attestazione è pari a 16 euro da corrispondere direttamente allo sportello.

Info: Sportello Immigrazione del Comune
Link: Attestazione di iscrizione anagrafica cittadini britannici

AUTOCERTIFICAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Normativa di riferimento: art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011; art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

L'autocertificazione è un istituto giuridico con il quale il cittadino dichiara, sotto la propria responsabilità, status, fatti e qualità documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione.

L'istituto dell'autocertificazione comprende, in senso più ampio, anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (o di atto notorio), con la quale il cittadino dichiara stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Essa sostituisce l'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore della L. 183/2011, la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi non devono più chiedere al cittadino di produrre certificati nei procedimenti che lo riguardano, né possono rilasciarli per tale uso. Ogni certificato deve essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero una dichiarazione resa dal cittadino stesso (a tale scopo gli enti di solito forniscono appositi moduli per facilitare il compito ma può essere resa anche su carta libera se completa di tutti gli elementi dovuti).

Con l'entrata in vigore della LEGGE n. 120/2020 **anche i soggetti privati** devono accettare l'autocertificazione contenente tutti i dati del cittadino già in possesso della Pubblica Amministrazione come accade per le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi, con l'entrata in vigore della LEGGE 183/2011.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare alle Pubbliche Amministrazioni o ai Gestori di Pubblici Esercizi deve essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto oppure può essere inviata assieme a fotocopia leggibile di un documento d'identità del sottoscrittore; se deve essere presentata a privati. è necessaria l'autentica della sottoscrizione da fare presso i Punti Anagrafici Decentrati.

Il cittadino è responsabile anche penalmente di quello che dichiara con l'autocertificazione e/o con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le amministrazioni e i privati possono effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti, con obbligo di restituzione di quanto ricevuto in modo indebito e di pagamento delle sanzioni previste.

Info e modulistica: servizi.comune.fi.it/servizi → Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà

BIBLIOTECHE COMUNALI

Le Biblioteche Comunali Fiorentine offrono gratuitamente a tutti un insieme di servizi d'informazione e promozione culturale con lo scopo di garantire il diritto di accedere liberamente alle diverse espressioni del pensiero e della creatività. Vi si può accedere previo iscrizione e su appuntamento, per ritirare o restituire il materiale in prestito, per leggere, studiare, utilizzare pc e dispositivi digitali e chiedere informazioni. Le Biblioteche offrono anche un servizio di prestito a domicilio.

Per usufruire dei servizi offerti dalle biblioteche comunali, è necessaria l'iscrizione gratuita, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità. Viene rilasciata una tessera personale valida in tutte le Biblioteche del Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina (SDIAF). Ogni utente è tenuto a comunicare alla biblioteca variazioni dei dati personali e delle informazioni fornite al momento del rilascio. Sono ammessi iscritti a partire da 0 anni: per i minori di 14 anni è necessario che il genitore o un adulto garante compili il modulo di iscrizione. Con l'iscrizione alle Biblioteche comunali di Firenze è possibile accedere alla Biblioteca Digitale, DigiToscana MediaLibraryOnline. È la biblioteca digitale della Regione Toscana, che consente di accedere gratuitamente, via internet, a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza ecc. Offre non solo risorse in consultazione, ma gestisce anche il servizio di prestito digitale.

Link: Biblioteche comunali Firenze

CAMBIO DI ABITAZIONE DI CITTADINO STRANIERO UE O NON UE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FIRENZE

Per *cambio di abitazione* si intende il trasferimento della propria residenza da un indirizzo ad un altro, all'interno del territorio del medesimo Comune. Il cambio di abitazione può essere di tutto il nucleo familiare o solo di parte di esso.

Trattandosi di un procedimento che interessa sempre la stessa amministrazione, risulta semplificato rispetto al cambio di residenza da un altro Comune. È possibile fare domanda di cambio di abitazione nei seguenti modi:

- per raccomandata all'indirizzo: Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile "RESIDENZA" - Palazzo Vecchio piazza della Signoria, 1 - 50122 Firenze;
- per via telematica all'indirizzo: variazioni.anagrafe@pec.comune.fi.it
- per fax al n. 055 27 68 310 (la trasmissione della documentazione via FAX non ne garantisce la leggibilità);

Info e modulistica: servizi.comune.fi.it/servizi → Cambio abitazione cittadino non UE Cambio di abitazione cittadino UE

CARTA BLU UE

(Normativa di riferimento: art. 27 - quater del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

È una particolare tipologia di PSE, che viene rilasciato al cittadino straniero di un

Paese terzo che intende svolgere in Italia un lavoro subordinato altamente qualificato (alle dipendenze di persona fisica o giuridica), e può essere richiesto in qualsiasi momento dell'anno senza aspettare le quote del ministero.

Nel caso di provenienza dall'estero: il datore di lavoro deve presentare preliminare richiesta allo Sportello per l'Immigrazione della Prefettura di *Nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori stranieri altamente qualificati* (per rilascio Carta Blu UE), tramite una procedura online. Il nulla osta, valido 120 giorni, consente all'interessato di ottenere il visto d'ingresso per l'Italia.

Nel caso in cui il lavoratore sia già presente in Italia: se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'Interno uno specifico protocollo d'intesa o ha aderito a Confindustria, non deve richiedere il nulla osta, che è sostituito dalla comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoratori altamente qualificati con le modalità informatiche in uso sull'apposito applicativo del Ministero dell'Interno.

Non occorre il visto d'ingresso per l'Italia quando lo straniero è già legalmente presente sul territorio nazionale: è sufficiente che il datore di lavoro presenti la domanda di nulla osta al lavoro entro un mese dall'ingresso del lavoratore.

Attenzione: lo stesso vale anche nel caso in cui il lavoratore si trovi all'estero, ma sia titolare di una Carta Blu UE rilasciata da un altro Stato membro dove soggiorna legalmente da almeno 18 mesi.

Una volta entrato in Italia il lavoratore deve presentarsi in Prefettura entro otto giorni per la firma del contratto di soggiorno e dell'accordo di integrazione e fare richiesta di Carta Blu tramite lo specifico kit delle Poste.

Il richiedente deve aver seguito un percorso di studio triennale nel proprio Paese, attestato dalle competenti autorità del Paese di provenienza e aver ottenuto la relativa qualifica professionale riconosciuta in Italia e compresa nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011.

Durata del permesso: 2 anni se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato oppure superiore di tre mesi rispetto alla scadenza del rapporto di lavoro quando il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

Ai familiari del titolare di Carta Blu è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia di pari durata.

Al titolare di Carta Blu può essere riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo (ed è rilasciato il PSE UE Lungo soggiornanti) in presenza degli specifici requisiti e alle due seguenti condizioni:

- aver soggiornato legalmente e ininterrottamente per 5 anni nel territorio dell'Unione europea in forza di una carta blu UE;
- essere in possesso da almeno 2 anni di un PSE in formato elettronico, recante la dicitura carta blu UE

Info: Sportello Immigrazione del Comune
Sito PAeSI → Carta Blu

CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE DI CITTADINO COMUNITARIO

(Normativa di riferimento: artt. 2, 7, 10, 14 del d.lgs. n.30 del 6 febbraio 2007)

I familiari non UE di cittadini italiani o comunitari, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio dello Stato, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza

la “Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione”.

Sono “familiari” ai sensi dell’art.2:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti (figli e nipoti) di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti (genitori e nonni) a carico e quelli del coniuge o partner.

La documentazione necessaria è la seguente:

- apposito modulo (fornito dalla Questura);
- Permesso di soggiorno in corso di validità (Qualora il richiedente sia già stato autorizzato ad altro titolo)
- certificato di residenza e stato di famiglia del cittadino comunitario
- Bollettino postale da € 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul conto corrente postale munito di codice a barre n° 67422402 intestato a Ministero Economia e Finanze Dipartimento del tesoro
- Certificazione attestante l’attuale dimora certificato di residenza/Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 289/98/cessione di fabbricato vidimata dall’ufficio ricevente o con ricevuta di spedizione all’ufficio competente
- Documentazione attestante la disponibilità di reddito da parte del cittadino dell’Unione (in alternativa dimostrare la disponibilità di risorse economiche per sé e per i propri familiari a carico proveniente da fonti lecite (depositi bancari capitale accumulato, rendite, versamenti nominati periodici e continuativi, etc.)
- Copia del documento d’identità del familiare UE
- marca da bollo (16,00€);
- passaporto o documento equipollente, valido;
- documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela (se proveniente dall'estero deve essere tradotta, poi legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo diversamente disposto da accordi internazionali) e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione;
- attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino U.E;
- 4 foto formato tessera.

La Carta di soggiorno viene rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta e ha una validità di 5 anni. Dopo aver soggiornato per 5 anni (soggiorno legale e continuativo) in Italia unitamente al cittadino dell’Unione, i familiari stranieri di cittadini UE possono chiedere la Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

Documentazione richiesta da presentare alla Questura:

- modulo “carta di soggiorno permanente” (viene fornito dalla Questura)
- Nr. 4 fotografie formato tessera
- certificato di residenza e stato di famiglia del cittadino comunitario
- Documento d’identità (da cui si rilevi la cittadinanza comunitaria del parente del

richiedente). Per i familiari dei cittadini comunitari è necessaria l'attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal Comune di residenza del cittadino comunitario.

- Bollettino postale da € 30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul conto corrente postale munito di codice a barre n° 67422402 intestato a Ministero Economia e Finanze Dipartimento del tesoro
- marca da bollo da 16,00€;
- originale (copia) della carta di soggiorno posseduta, oppure attestazione di iscrizione anagrafica da almeno 5 anni;
- passaporto o documento equipollente, valido.

Info: Sportello Immigrazione del Comune
PAeSI: Carta di soggiorno permanente

CARTA D'IDENTITÀ

Dal 3 settembre 2018 il Comune di Firenze rilascia esclusivamente la nuova C.I.E. (Carta d'Identità Elettronica). Per gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) presso gli uffici comunali è possibile solo il rilascio della C.I.C. (Carta d'Identità Cartacea).

Requisiti

Per richiederla è necessario essere iscritti all'anagrafe del Comune di Firenze. Il cittadino residente in un altro comune può richiederla soltanto per gravi e comprovati motivi che gli impediscano di recarsi negli uffici del proprio comune di residenza: in questo caso il documento verrà rilasciato dopo la trasmissione del nulla osta dal comune di provenienza.

Periodo di validità

- 3 anni per i minori di tre anni;
- 5 anni per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni;
- 10 anni per i maggiori di 18 anni.

Processo di emissione della C.I.E.

Il procedimento di emissione della carta d'identità elettronica è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno. La consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta allo sportello anagrafe del Comune.

Caratteristiche della C.I.E.

- È dotata di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale);
- oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi;
- la nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
- ai cittadini stranieri Comunitari e ai cittadini stranieri non Comunitari la carta di identità rilasciata non è valida ai fini dell'espatrio.

Dove si richiede:

- tramite agenda ministeriale (ved. sezione Link esterni CIE - prenota un appuntamento in Comune) per il Punto Anagrafico Parterre Cubo 1;
- tramite app Ufirst, per il Punto Anagrafico Parterre Cubo 1 (sabato escluso);
- contattando telefonicamente lo 055055 (negli orari dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 salvo festivi)

Documentazione necessaria:

- documento di identificazione o di riconoscimento (se ne possiede già uno)
- una foto formato tessera recente (non si accettano foto in formato digitale);
- se il richiedente è cittadino non comunitario: originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta di richiesta di rinnovo presentata entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

La carta d'identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello.

Costi per il rilascio:

- 22,00 €;
- 27,00 € (rilascio di nuova C.I.E. a seguito di smarrimento);
- 17,00 € per il rilascio di nuova C.I.E. a ultrasessantenni a seguito di scippo, borseggio, furto o a coloro che sono titolari del solo assegno sociale o della sola pensione sociale.

Info: Sportello Immigrazione del Comune
Link: servizi.comune.fi.it/servizi □ C.I.E.

CENTRI DI ALFABETIZZAZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE

I Centri di alfabetizzazione del Comune di Firenze facilitano l'accoglienza a scuola di alunne e alunni stranieri di nuovo arrivo e supportano l'apprendimento dell'italiano seconda lingua attraverso la realizzazione a scuola di laboratori linguistici per i diversi livelli di competenza. Attraverso la mediazione linguistica facilitano le relazioni delle scuole con le famiglie straniere di nuovo arrivo che necessitano di supporto linguistico.

Servizi: Laboratori di Italiano L2: Laboratori linguistici (Italbase e Italstudio), e monitoraggio delle competenze, per piccoli gruppi di studenti con frequenza settimanale o bisettimanale in orario scolastico presso le sedi scolastiche o le sedi dei tre centri di alfabetizzazione.

Mediazione linguistico- culturale: finalizzata alla facilitazione delle relazioni scuola-famiglia, supporto all'attività didattica, supporto al successo scolastico e all'orientamento formativo, ricostruzione della biografia scolastica degli alunni stranieri di nuovo arrivo e valutazione delle competenze L1.

Traduzioni: divulgazione nelle varie lingue di origine delle famiglie e degli alunni di documenti amministrativi e procedurali inerenti all'attività scolastica; facilitazione per la comunicazione individualizzata con le famiglie su andamento ed esito scolastico o altre esigenze.

Laboratori a classe intera: finalizzati al supporto della classe plurilingue ad abilità

differenziate e dei docenti curricolari.
Pre-scuola e post scuola: corsi intensivi in italiano L2 a settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, e a giugno, dopo la fine delle attività didattiche, compreso il supporto al sostenimento dell'esame di terza media. Iscrizione su richiesta delle famiglie tramite apposita modulistica.
Orientamento alle scelte didattico formative per il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado.
Modalità di richiesta
Il servizio di alfabetizzazione è richiesto all'inizio dell'anno scolastico dai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi alla Direzione istruzione - Ufficio Inclusione scolastica. I laboratori si svolgono prevalentemente in orario scolastico in accordo con gli insegnanti di classe e sono parte integrante del percorso educativo e formativo degli alunni. Il servizio è gratuito.
Destinatari: alunne e alunni non italofoni residenti e iscritti agli Istituti comprensivi (primaria e secondaria di primo grado) e le loro famiglie
Il progetto è promosso dal Comune di Firenze e dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze.

- ✓ **Centro Giufà** (c/o scuola dell'infanzia De Bassi, via De Bassi 3)
  Servizio di alfabetizzazione presso le scuole degli Istituti comprensivi del Quartiere 4, del Quartiere 3 (escluso l'I.C. Puccini) e l'I.C. Guicciardini nel Quartiere 5 - mail giufa@laretedeicentri.it, tel. 055 7326153
- ✓ Centro Ulysse (c/o scuola primaria Boccaccio, vicolo del Cionfo, 3)
  Servizio di alfabetizzazione presso le scuole degli Istituti comprensivi del Quartiere 1, del Quartiere 2 e dell'I.C.Puccini nel Quartiere 3 - mail ulysse@laretadeicentri.it, tel. 055 578700
- ✓ **Centro Gandhi** (c/o scuola secondaria di primo grado Paolo Uccello, via Golubovich, 4)
  Servizio di alfabetizzazione presso le scuole degli Istituti comprensivi del Quartiere 5 (escluso l'I.C. Guicciardini) - mail gandhi@laretedeicentri.it, tel. 055 3024708

Info: Comune di Firenze, Direzione Istruzione, via Nicolodi, 2 tel. 055 26 25 807-5779-5824 dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle 13.00, mart. e giov. 15.00- 17.00.
Ufficio Inclusione scolastica: info.centrialfa@comune.fi.it, Tel. 055 2625807 da lun. a ven. ore 9-13;

Link: educazione.comune.fi.it Centri di alfabetizzazione

CENTRI PER L'IMPIEGO

Per la Città di Firenze il servizio è articolato su tre sportelli:

- ✓ **Centro**
  via Cavour, 19r, tel. 055 199 85 051 e-mail: ci.firenzecentro@arti.toscana.it
- ✓ **Isolotto**
  via delle Torri, 23, tel. 055 199 85 052
  e-mail: ci.firenzeisolotto@arti.toscana.it

✓ **Parterre**

P.za della Libertà 12, tel. 055 199 85 053
e-mail: ci.firenzeparterre@arti.toscana.it

Info: Agenzia regionale Toscana per l'impiego, via Vittorio Emanuele II, 62- 64, tel. 055 199 85 500,
Link: https://arti.toscana.it/home
e-mail: info@arti.toscana.it; arti@postacert.toscana.it

CERTIFICATI ONLINE

È possibile ottenere certificati anagrafici o di stato civile, elettorali e A.I.R.E collegandosi al sito del **ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)**, oppure collegandosi alla pagina dedicata del sito del Comune di Firenze. A entrambe le piattaforme si accede tramite SPID, CIE e CNS.

Sito: https://www.anagrafenazionale.interno.it/

In alternativa, ci si può recare presso la sede di associazioni di volontariato, sindacati, agenzie di assicurazione e tabaccherie distribuite nei cinque quartieri fiorentini, che, in accordo con il Comune, svolgono questo servizio.

Info: allo Sportello Immigrazione è possibile ottenere i certificati richiesti da Questura e Prefettura, muniti del proprio SPID.
comune.fi.it → Comune di Firenze certificati-on-line → elenco punti di accesso (rete diffusa)

CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

Il **certificato del casellario giudiziale** (generale) riporta le iscrizioni risultanti a nome del richiedente, in materia sia penale che amministrativa. Il certificato del Casellario giudiziale può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di residenza.

Il **certificato dei carichi pendenti** riporta i procedimenti penali pendenti a carico del soggetto, i dati relativi all'imputazione e la fase o grado in cui si trova il procedimento. Il certificato è rilasciato da una qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di residenza, la quale però rilascia un certificato che riporta solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale a cui accede la Procura della Repubblica e i relativi giudizi di impugnazione**.**

Per ciascuno dei due certificati occorre presentare:

- la domanda in carta libera (modulo scaricabile online), firmata dall'interessato;
- la fotocopia del documento d'identità in corso di validità; se il richiedente è straniero, anche PSE e passaporto; apolidi e profughi possono presentare, in alternativa al passaporto, un certificato di dichiarazione dello stato di apolide o profugo rilasciato dall'autorità competente;
- 1 marca da bollo da 19,92 euro per ogni certificato (per richieste ordinarie);
- 1 marca da bollo da 23.84 € (per richieste con urgenza).

Attenzione: la richiesta può essere presentata personalmente o da persona delegata: in questo caso occorrono anche la delega e la fotocopia dei documenti del richiedente.

I certificati possono essere richiesti secondo le seguenti modalità:

Richieste urgente: recandosi di persona allo sportello, durante gli orari di apertura.

Richieste NON urgente: ricorrendo ai servizi on-line del Ministero della Giustizia: si può accedere al servizio direttamente dal seguente indirizzo:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.page?tab=d
Per le richieste che hanno ad oggetto il rilascio di un numero di certificati superiore a 10 si dovrà ricorrere al servizio e-mail: casellario.procura.firenze@giustizia.it
Entrambi i certificati hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.
A Firenze, la richiesta di entrambi i certificati va fatta all'Ufficio locale Casellario giudiziale c/o Procura della Repubblica, viale Guidoni, 61. tel. 055 799 6361 - 4274 - 4499 - 4507 – 6342.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 con un'apertura pomeridiana il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Info e modulistica: Casellario giudiziale e carichi pendenti

CITTADINANZA ITALIANA

(Normativa di riferimento: Legge n. 91 del 5 febbraio 1992; D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993, D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994, Legge n. 94 del 15 luglio 2009; Legge n. 98 del 9 agosto 2013, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14) convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173)

- **Acquisizione per matrimonio** (art.5 L. 91/1992; L. 94/2009): il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquisire la cittadinanza italiana se residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio oppure se residente all'estero dopo tre anni dalla data del matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli, nati o adottati da ambedue i coniugi). Al momento del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, l'atto di matrimonio deve essere trascritto presso il Comune di residenza. La trascrizione deve avvenire prima della presentazione della domanda. Dal 11/02/2017 lo straniero che ha contratto unione civile con cittadino italiano, può richiedere la cittadinanza italiana dopo due anni dalla celebrazione dell'unione civile se risiede in Italia, o tre anni se risiede all'estero alle medesime condizioni delle persone unite in matrimonio;
- **Acquisizione per trasmissione dai genitori** (art.12 D.P.R. 572/1993; art.14 L. 91/1992); i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquistano a loro volta la cittadinanza italiana se sono conviventi in modo stabile e comprovabile con idonea documentazione. Una volta divenuti maggiorenni potranno, se lo desiderano, rinunciare alla cittadinanza italiana acquisita tramite il genitore se possiedono anche un'altra cittadinanza;
- **Riconoscimento Jure Sanguinis della cittadinanza italiana**: i residenti nel Comune di Firenze possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza se hanno avi cittadini italiani espatriati che non hanno mai perso o rinunciato alla cittadinanza italiana (vedi relativa voce);
- **Acquisizione della cittadinanza per i nati in Italia** (c.d. elezione di cittadinanza) (art.4.2 L. 91/1992; art. 33 L. 98/2013)

Il cittadino straniero o comunitario nato in Italia, al compimento del 18° anno di età, ha diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, se ha risieduto legalmente in Italia senza interruzioni dalla nascita fino al compimento dei 18 anni. Nel caso in cui non sia possibile dimostrare il possesso di un titolo di soggiorno e della residenza anagrafica ininterrottamente dalla nascita fino al compimento dei 18 anni, a causa di inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, è consentito dimostrare la residenza legale in Italia con ogni idonea documentazione (certificati medici e scolastici, ecc.). Per acquistare la cittadinanza italiana è necessario, entro il compimento dei 19 anni, presentare all'Ufficio di Stato Civile un'apposita dichiarazione (art.4 L. 91/1992). Gli Ufficiali di Stato Civile comunicano agli interessati, presso il luogo di residenza e nei mesi precedenti il compimento della maggiore età, le informazioni in merito alla possibilità di esercitare il diritto di accesso alla cittadinanza. Se la comunicazione non arriva entro il compimento dei 18 anni, la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana può essere presentata anche dopo un anno dal compimento dei 19 anni.

Acquisizione per residenza (art.9 L. 91/1992). Può acquisire la cittadinanza italiana:

- il cittadino straniero nato in Italia e con un genitore o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita, residente legalmente da almeno tre anni in Italia (nel periodo antecedente la domanda) (art.9, c.1, lett. a);
- il cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett. b);
- il cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità consolare) (art.9, c.1, lett. c);
- il cittadino UE residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett. d);
- l'apolide o il rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett. e);
- il cittadino straniero residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett. f).

La domanda di concessione della cittadinanza italiana può essere presentata esclusivamente online tramite il portale del Ministero dell'Interno. L'accesso al portale, per l'invio telematico delle istanze, avviene esclusivamente tramite il sistema SPID (vedi relativa voce).

Link: Portale dei servizi - Cittadinanza

Termini del procedimento

Con l'art. 14, comma 1 lett. c) del Decreto Legge Sicurezza, pubblicato nella G.U. n. 231/2018, vigente dal 5 ottobre 2018, il termine di conclusione del procedimento delle Istanze di cittadinanza per matrimonio e per residenza (incluse tutte le altre istanze per art.9 L. 91/1992) è stato esteso a 4 anni. Questo termine si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 113/2018.

In seguito, l'art. 4 comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 173 ha stabilito il nuovo termine di **24 mesi** prorogabili fino al massimo di 36 mesi, solo per le istanze presentate dal 20/12/2020

(data di entrata in vigore della legge di conversione).

Revoca della cittadinanza

In caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale/democratico, su proposta del Ministro dell'Interno entro 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, viene revocata la cittadinanza italiana acquisita:

- per matrimonio (art 5 L. 91/1992);
- per residenza (art.9 L. 91/1992);
- per nascita in Italia (c.d. elezione di cittadinanza, art.4. com.2 L. 91/1992; art. 33 L. 98/2013).

Obbligo conoscenza lingua italiana livello B1

Da quest'obbligo sono esclusi:

- coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4 bis
- del T.U. 286/1998;
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo che hanno svolto il test di lingua italiana di cui all'art. 9 comma 2 bis del T.U. 286/1998;
- coloro che possiedono un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nuovo importo di contributo obbligatorio

L'importo del contributo obbligatorio è stato rideterminato a 250 euro da effettuarsi sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15/07/09, n. 94".

Istanza di rimborso

L'utente che abbia provveduto al versamento di un contributo per l'istanza di cittadinanza e non l'abbia utilizzato, può richiederne il rimborso. A tal fine dovrà:

- scaricare il modulo di istanza di rimborso disponibile in calce alla pagina web della Prefettura di Firenze - Cittadinanza
- stampare, compilare e sottoscrivere il modulo;
- allegare al modulo (in duplice copia):
- duplice copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- originale e due copie del bollettino postale.

La suddetta documentazione dovrà essere recapitata all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Firenze: tramite Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano al Corpo di Guardia della Prefettura - sede di Via A. Giacomini n. 8, nei giorni di martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00.)

Questionario cittadinanza

Gli utenti che hanno presentato istanza di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 L. 91/1992 (per residenza) al momento della convocazione per l'identificazione e la verifica dei documenti dovranno provvedere a stampare il "Questionario cittadinanza", compilarlo e consegnarlo all'appuntamento, insieme al resto della documentazione richiesta.

Link: Questionario cittadinanza

Solo per i nati in Italia e ivi residenti dalla nascita alla maggiore età e per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza:
Comune di Firenze, Ufficio Stato Civile – Ufficio Nascite e Cittadinanze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria, 1, tel. 055 27 68 204 (mar. 14.30-16.30, merc., e giov.- 12.00) E-mail: nascite@pec.comune.fi.it cittadinanze@pec.comune.fi.it; protocollo@pec.comune.fi.it

CITTADINANZA ITALIANA - RICONOSCIMENTO JURE SANGUINIS

(Normativa di riferimento: Legge n.91 del 5 febbraio 1992; D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993; circolare n. K.28.1 del 8 aprile 1991 del Ministero dell'Interno)

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis, riguarda i discendenti di cittadini italiani. Non ci sono limiti di generazioni.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e, dall'altro, sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza:

- mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio;
- assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta.

L'Autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza, mentre per i residenti all'estero è l'Ufficio consolare territorialmente competente.

L'Ufficio Nascite e Cittadinanze, ricevuta l'istanza, completa della documentazione, richiede ai consolati competenti per le sedi di residenza degli avi (dal momento dell'espatrio dall'Italia in poi) l'attestazione di non rinuncia alla cittadinanza ed il certificato contestuale del richiedente.

In caso di esito positivo della procedura viene disposto il provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana e successivamente viene trascritto nei registri del Comune di Firenze, l'atto di nascita del richiedente e degli eventuali figli minori, dandone comunicazione allo stesso ed agli altri soggetti istituzionali, secondo gli adempimenti di legge.

Il procedimento si conclude entro 540 giorni.

Info: P.O. Stato Civile - Ufficio Nascite e Cittadinanze, Palazzo Vecchio.

Tel: 055 27 68 279, mar. 11.00 - 13.00 e giov. 15.00 - 17.00. Al di fuori di queste fasce orarie non sarà possibile fornire informazioni telefoniche.

Link: servizi.comune.fi.it/servizi → Cittadinanza Jure Sanguinis
e-mail: cittadinanze@pec.comune.fi.it

CITTADINANZA ITALIANA – SPECIFICHE PER I CITTADINI UCRAINI

Ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.P.C.M. del 28 marzo 2022, i cittadini ucraini che presentino domanda di cittadinanza dopo il 24 febbraio 2022 sono esentati dal

produrre l'atto di nascita e il certificato penale dello Stato di origine, fino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.

Nella compilazione del modulo telematico di domanda, alla voce relativa ai documenti, occorrerà inserire la dichiarazione di volersi avvalere del previsto esonero.

Link: dichiarazione cittadini ucraini

Riconoscimento cognome coniugale cittadine Est Europa

Le cittadine straniere originarie di Paesi dell'Est Europa (Circ. Min.Interno. Dip. Per le Lib. Civili e l'Immig. del 18.1.2019) chiarisce che il diretto riconoscimento del cognome coniugale nel decreto di cittadinanza italiana, è possibile solo se nell'atto di nascita straniero risulti l'espressa annotazione del matrimonio.

Info: Prefettura – UTG di Firenze, Area Diritti Civili, Cittadinanza, via A. Giacomini –

L'Ufficio riceve solo su appuntamento da richiedere all'indirizzo e-mail.

Link: Cittadinanza Prefettura di Firenze

e-mail: immigrazionebis.pref_firenze@interno.it

CODICE FISCALE

Il codice fiscale serve ad identificare le persone a fini fiscali ed amministrativi, ed è necessario per qualsiasi genere di rapporto con la pubblica amministrazione (richiedere la residenza, iscrivere un figlio a scuola, chiedere un contributo ecc.) e per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Come si richiede

- Cittadini non comunitari che presentano richiesta del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione (per lavoro subordinato, ricongiungimento familiare ecc.): ricevono il codice fiscale dallo Sportello, al momento della convocazione presso lo stesso.
- Neonati: ogni bambino che nasce in Italia ottiene il codice fiscale senza doverne fare specifica richiesta.
- Cittadini stranieri sprovvisti di codice fiscale: richiedono il codice fiscale presso uno sportello locale dell'Agenzia delle Entrate muniti di documento di riconoscimento valido e, se non comunitari, di permesso di soggiorno.
- Cittadini non comunitari sprovvisti del codice fiscale, che richiedono il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno: il codice fiscale viene loro attribuito dalla Questura;
- Minori: per i minori, la richiesta deve essere presentata dal genitore, che esibisce il proprio documento di identità e, se straniero anche permesso di soggiorno;
- Richiedenti asilo: la Questura/Polizia di frontiera, al momento della verbalizzazione della richiesta di protezione internazionale del cittadino straniero, richiede in via telematica l'attribuzione del codice fiscale provvisorio numerico, che viene riportato sulla ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale; in caso di decisione favorevole della Commissione territoriale, il codice fiscale provvisorio è convertito in codice fiscale alfanumerico

definitivo ed inserito nella lettera di notifica del riconoscimento della protezione internazionale.

In caso di furto/smarrimento/deterioramento può essere presentata richiesta di duplicato anche online. Richiesta duplicato

Info: Agenzia delle Entrate (Firenze 1) - via S. Caterina D'Alessandria, 23 – tel. 055 47 87 111, numero verde 848 800 444. La richiesta di attribuzione di codice fiscale/tessera sanitaria ai neonati e nei casi di comprovata urgenza può essere trasmessa tramite pec o e-mail: dp.firenze@pce.agenziaentrate.it / dp.firenze@agenziaentrate.it

Si accede solo tramite appuntamento da fissare telefonicamente al numero 06 96668907, oppure online tramite il sito:
https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action

Link: agenziaentrate.gov.it → Come si richiede
e-mail: dp.firenze@agenziaentrate.it

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

(Normativa di riferimento: art. 12 del D.L. n. 59 del 21 marzo 1978; D.L. n. 79 del 20 giugno 2012)

La comunicazione di Cessione di fabbricato all'Autorità locale di pubblica sicurezza è un adempimento obbligatorio nato nel 1978 con finalità anti terroristiche e di sicurezza pubblica. Ai sensi dell'art. 12 D.L. 59/1978 "*Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato".* L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.

Con il D.L. 79/2012, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti in capo ai cittadini, tale obbligo è stato assorbito da quello di registrazione presso l'Agenzia delle entrate dell'atto di cessione, quando avviene tramite atti per i quali la legge dispone l'obbligo di registrazione entro termini fissi: compravendite, contratti di comodato di fabbricato o porzione di esso e tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni a uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. Questa semplificazione non si applica per i contratti, anche verbali, non soggetti all'obbligo di registrazione: il comodato d'uso verbale, la locazione finanziaria e/o in leasing, l'ospitalità a uso esclusivo.

Info e modulistica: poliziadistato.it → Cessione di fabbricato → Modulo

COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ IN FAVORE DI CITTADINI NON UE

(Normativa di riferimento: art. 7 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; art. 8 comma 1

della Legge n. 189 del 30 luglio 2002)
La disciplina di semplificazione prevista dal D.L. 79/2012 non si applica alle cessioni di immobili a favore di cittadini extracomunitari, per i quali permane l'obbligo sancito dall'art. 7 del d.lgs. 286/1998, relativo alla Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario: "*Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, (…) è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di P.S."* La violazione di tale obbligo è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa: da 160 a 1100 € (art. 8.1 L. 189/2002).
Attenzione: Non bisogna confondere la Cessione di fabbricato con la Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario, anche se le disposizioni in argomento hanno identico tenore nonché analoghe finalità inerenti all'ordine e la sicurezza pubblica: in riferimento ai cittadini stranieri, entrambi gli obblighi di legge sono correttamente adempiuti mediante l'invio all'autorità di P.S. di almeno una delle due comunicazioni nel termine prescritto.
Per quanto riguarda affittacamere e/o appartamenti vacanza**,** il Ministero ha chiarito che anche i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze, gli affittacamere e le Agenzie Immobiliari che svolgono tale attività in forma non imprenditoriale, sono tenuti all'obbligo della comunicazione all'autorità di P.S. mediante la trasmissione delle Schedine Alloggiati (nota n. 559/D/002.12f/2819 dell'11 marzo 2014). Esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

Info e modulistica
prefettura.it/Firenze Ospitalità di cittadini stranieri Modulo

CONSULENZA LEGALE (ASSOCIAZIONI)

Di seguito, un elenco di alcune associazioni sul Comune di Firenze che offrono informazioni, orientamento e consulenza legale sui temi dell'immigrazione e della regolarità del soggiorno in Italia.

- ✓ **A.D.U.C**
  via Borgo Pinti, 75r, martedì ore 16-18 e venerdì ore 15-18
  Online registrandosi sul sito: aduc.it
- ✓ **ANOLF – Cisl**
  via Carlo Del Prete, 135, tel. 055 32 69 029, dal lunedì al giovedì 9.00-13.00 e 14.30-17.30, il venerdì 9.00-13.00, su appuntamento.
  e-mail: anolf.firenze@gmail.com Sito: www.anolffirenze.it
- ✓ **Arci Toscana**
  piazza dei Ciompi, 11. tel. 055 26 29 721
  il venerdì 15-18 su appuntamento; e-mail: toscana@arci.it
- ✓ **Cenac**
  via E. Rubieri 5r, tel. 055 61 22 035 accesso secondo calendari affissi nelle teche esposte al pubblico
  e-mail: cenacfirenze@gmail.com
- ✓ **Gli Anelli Mancanti**
  via Palazzuolo, 8, tel. 055 23 99 533, dal lunedì al giovedì 16.30-21.00, su appuntamento accesso su appuntamento - apertura giovedì 19.00-21.00 e-

mail: glianellimancanti@yahoo.it o un messaggio (sms o whatsapp) al 3349850793

- ✓ **Il Muretto**
  sede piazza I. Alpi e M. Hrovatin, 2, ogni lunedì 18.00-19.30; sede via Liguria, 3, ogni giovedì 17.00-19,00
  Per info sulle modalità di accesso e prenotazioni tel. 055 37 37 37, e-mail: ilmuretto@libero.it
- ✓ **Nosotras**
  via Faenza, 103, tel. 055 27 76 326
  da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 13.00, su appuntamento
  e-mail donnenosotras@gmail.com; Sito: nosotras.it
- ✓ **Progetto Arcobaleno Onlus**
  via del Leone 9, lunedì 18.00-19.30 (escluso giorni festivi), su appuntamento.
  Tel. 055 28 00 52
  e-mail: legale@progettoarcobaleno.it oppure online tramite applicativo ZOOM Meeting collegandosi all'indirizzo: 314-472-3347.
  Sito: http://www.progettoarcobaleno.it

CONTRIBUTO AFFITTO

Possono fare domanda, per ottenere il contributo, tutti coloro che hanno un contratto di affitto regolarmente registrato per un alloggio nel territorio del Comune di Firenze e un'alta incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo della famiglia, in risposta ad un Avviso pubblicato annualmente.

Info: Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali- Servizio Casa - P.O. Sostegno all'Abitazione, via dell'Anguillara, 21. Tel: 055 276 9608, mart. e giov. 15.00 -17.00.

Link: servizi.comune.fi.it/servizi → Contributo affitto
e-mail: contributoaffitto@comune.fi.it

CONVIVENZA DI FATTO: RICONOSCIMENTO E DIRITTI

(Normativa di riferimento: Legge n. 76 del 20 maggio 2016)

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 76/2016 riguardante la *"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".* Il nuovo istituto relativo alla convivenza di fatto è regolato dall'art.1, dai commi da 36 a 67. Il comma 36 della L. 76/2016 considera conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti diversi diritti, alcuni dei quali sono: il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero del partner; la possibilità di visitare il proprio partner in carcere; la facoltà di designare il partner come proprio rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia (che comporta incapacità di intendere e di volere), per le decisioni in materia di salute, e in caso di morte, per quanto riguarda donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie; il convivente di fatto può

essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, etc.

È prevista la facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune mediante la sottoscrizione, davanti ad un notaio o un avvocato, di un contratto di convivenza.

L'accertamento della stabile convivenza è riscontrabile dalla dichiarazione anagrafica di costituzione o mutamento di una nuova convivenza, che la coppia deve presentare al Comune.

Modalità di richiesta: la prenotazione degli appuntamenti è sospesa mentre è possibile inviare la documentazione a: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it (NON serve avere una PEC per inviare la documentazione ossia è possibile inviare la documentazione anche da semplici account di posta elettronica) specificando "registrazione di convivenza di fatto".

Documenti e modulistica variano a seconda della propria situazione: consultare le voci Cambio di abitazione di cittadino straniero UE o non UE all'interno del Comune di Firenze, Iscrizione anagrafica di cittadino non UE, Iscrizione anagrafica di cittadino UE.

Info: Sportello Immigrazione del Comune
Link: servizi.comune.fi.it/servizi Convivenza di fatto

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'offerta di corsi è varia durante l'anno: corsi gratuiti, in vari settori, aperti a tutti o solo a determinate categorie, di semplice formazione/aggiornamento o per conseguire specifiche qualifiche professionali, organizzati da enti pubblici, associazioni, scuole private accreditate come agenzie formative.

Lo stesso Comune di Firenze è agenzia formativa tramite il Centro di Formazione Professionale:

- ✓ sede via Pisana, 148 (settori industria e artigianato),
  tel. 055 70 57 72, 055 71 05 46, e-mail: cfp.ia@comune.firenze.it
- ✓ sede via Assisi, 20 (settori turismo e ristorazione),
  tel. 055 22 95 10, 055 22 91 77, e-mail: cfp.rt@comune.firenze.it

Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00, martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00

Modalità di accesso: durante gli orari di ricevimento

Attività e servizi offerti: corsi gratuiti di formazione professionale nei settori industria e artigianato/ristorazione e turismo, rivolti a ragazzi tra i 16 e i 18 anni che hanno abbandonato la scuola dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico; corsi a pagamento di qualifica, aggiornamento, perfezionamento, specializzazione e amatoriali per adulti

Info: Centri per l'Impiego (vedi relativa voce) – Numero verde 800 904 504 attivo dal lun. al ven. 8.30-13.30 e 14.30-17.30

Formazione e lavoro provincia di Firenze:

CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI: FIRENZE E PROVINCIA

➢ ASSOCIAZIONISMO

- ✓ **Acisjf**
  via Valfonda,1 (stazione SMN - binario 5), tel. 055 29 46 35.
  Corsi online di italiano e inglese, contattare preventivamente i docenti per definire gli orari e livello di conoscenza della lingua.
  e-mail: acisjf.firenze@gmail.com
- ✓ **Anolf-Cisl**
  via C. Del Prete, 135, tel. 055 32 69 029.
  Corsi pomeridiani, contributo 20 €, gratis per tessera Cisl.
  e-mail: anolf.firenze@gmail.com
- ✓ **Arci Comitato territoriale Firenze**
  piazza de' Ciompi, 11, tel. 055 26 29 72 10.
  Corso livello A1-A2, lunedì 10.00-12.00 e venerdì 14.00-16.00
  e-mail: firenze@arci.it
- ✓ **BiblioteCaNova Isolotto (Comune Firenze)**
  via Chiusi, 4/3, tel. 055 71 08 34.
  Corsi on line e in presenza.
  Per info su orari e livelli: e-mail: bibliomondo@comune.fi.it
- ✓ **Casa della Cultura e della Ricreazione**
  via Forlanini, 164, tel. 055 41 46 25
  Corsi di lingua italiana di vario livello, corso di L1 (madrelingua araba) per bambine e bambini e corso di italiano L2 (italiano per stranieri) per le mamme, sabato dalle 15.00 alle 17.00
  e-mail: casadellacultura@live.it
- ✓ **Casa del Popolo Galluzzo – ARCI**
  via S. Francesco D'Assisi 1, tel. 055 20 49 505, 331 58 81 417
  Venerdì 18.30-20.00. e-mail: cdpgalluzzo@libero.it
- ✓ **Centro Internazionale Studenti G. La Pira**
  via De' Pescioni, 3, tel. 055 21 35 57.
  Corsi di vari livelli, mattina, pomeriggio, sera; esami per certificazioni linguistiche.
  e-mail: accoglienza@cislapira.it; italianiinflorence@cislapira.it;
  sito: centrointernazionalelapira.org
- ✓ **Centro Sociale G. Barberi**
  Borgo Pinti, 74, tel. 055 24 80 067.
  Corsi pomeridiani da ottobre a maggio, dal lunedì al giovedì.
  e-mail: ass.barberi@libero.it
- ✓ **Centro Sociale Il Pozzo- Associazione Il Muretto**
  piazza I. Alpi e M. Hrovatin, 2, Le Piagge. tel. 055 37 37 37

Corsi di italiano dal lunedì al giovedì dalle 17.00 alle 19.00

- ✓ **Circolo Vie Nuove – ARCI**
  viale D. Giannotti, 13, tel. 393 91 90 534
  Corsi livello A1. e-mail: vienuove@vienuove.it
- ✓ **Circolo Culturale Ricreativo Il Girone**
  via Aretina, 24 loc. Il Girone- Fiesole, tel. 339 29 34 756 – 338 17 18 628
  e-mail: circoloarci.girone@libero.it
- ✓ **Circolo Arci "Fra i lavoratori" di Porta al Prato**
  via delle Porte Nuove, 33, tel. 055 26 29 72 69
- ✓ **Diaconia Valdese Fiorentina**
  Centro Metropolis Le Piagge, via Liguria, 4,tel. 055 97 55 283 - 393 88 39 538.
  Corso di vari livelli, al mattino per ragazzi e pomeridiani per adulti.
  e-mail: centropolivalente.metropolis@gmail.com
- ✓ **Gli Anelli Mancanti - Centro interculturale regionale**
  via Palazzuolo, 8, Tel. 055 23 99 533
  Corsi di italiano per Minori. Doposcuola (riservato alle famiglie di via Palazzuolo e ai bambini iscritti alle scuole medio e primarie della zona di via Palazzuolo). Per maggiori informazioni:e-mail: glianellimancanti@yahoo.it; info@anellimancanti.org, solo messaggi whatsapp tel. 334 98 50 793. Sito: www.anellimancanti.com
- ✓ **LIMO - Linguaggi in movimento,**
  sede c/o Spazio Co-Stanza in via del Ponte alle Mosse 32-38 R
  Corsi di italiano L2 di base, italiano per il lavoro e la formazione professionale, italiano per la patente di guida, certificazioni di lingua italiana Celi, per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (A2) e cittadinanza (B1)
  sito: www.limolinguaggi.eu, fb: LiMo-Linguaggi in Movimento.
  Per maggiori informazioni: Tel. 334 74 13 072, e-mail info@limolinguaggi.eu
- ✓ **Nosotras - Associazione Interculturale di donne**
  via Faenza, 103, tel. 055 27 76 326.
  Corsi online. Per info su orari e livelli: e-mail: donnenosostras@gmail.com
  Sito: nosotras.it
- ✓ **Progetto Arcobaleno**
  via del Leone, 9, tel. 055 28 00 52. e-mail: scuola@progettoarcobaleno.it
- ✓ **Quartiere 5 (Comune di Firenze) / Ass.ne Il Colle**
  via R. Giuliani, 115/m, tel. 348 23 24 967. Corsi mar., mer. e gio. 10.00-11-30.
  e-mail referente: pivettona@hotmail.com
- ✓ **SMS Rifredi – ARCI**
  via Vittorio Emanuele, 303, tel. 055 42 20 504, e-mail: smsrifredi@virgilio.it
- ✓ **SMS Peretola – ARCI**
  via Pratese, 48, tel. 055 31 71 31, 335 71 84 079

➢ **ISTITUZIONI**

Ministero dell'Istruzione - ***Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti***

Il CPIA è una struttura del Ministero dell'Istruzione che offre corsi di italiano per

cittadini stranieri e corsi di scuola media e del primo biennio di scuola superiore per adulti e ragazzi dai 16 anni in su. Si occupa di erogare percorsi didattici finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) e al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali.

Il CPIA eroga anche percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

- ✓ **Sede Firenze – Centro**
  Via Nicolodi 2 e Viale Lavagnini 35
- ✓ **Sede Firenze – Novoli**
  Via San Donato 46/48, e-mail: beatoangelico.cpiafirenze@gmail.com
- ✓ **Sede Empoli – Fucecchio**
  Via Fratelli Rosselli 40, 50053 Empoli Tel. 0571 54814;
  e-mail:empoli.cpiafirenze@gmail.com
- ✓ **Sede Campi Bisenzio**
  Via Verdi 12. Tel. 0558952382 e-mail: campibisenzio.cpiafirenze@gmail.com
- ✓ **Sede di Scandicci - Lastra a Signa**
  Via Pantin 8, Scandicci e Via di Sotto 1, Lastra a Signa tel. 055 751708
  e-mail: a.cpiafirenze@gmail.com

Info: Sportello Immigrazione del Comune
PAeSI: Scuole a Firenze e provincia

➢ SCUOLE PRIVATE

- ✓ **Centro Linguistico Dante Alighieri**
  piazza della Repubblica, 5, tel. 055 21 12 11
  e-mail: ita@firenze.ladante.it sito: scuola-dante-alighieri.it/firenze.htm
- ✓ **Il David**
  via Vecchietti, 1, tel. 055 21 16 10 (con contributo),
  e-mail: info@davidschool.com; sito: scuoladavid.it/it
- ✓ **LdM Lorenzo de' Medici Institute**
  via Faenza, 43, tel. 055 28 72 03
  e-mail: ita@lorenzodemedici.it sito: ldminstitute.com
- ✓ **Langues Services**
  via F. Crispi, 14
  e-mail: info@languesservices.com sito: languesservices.com

➢ CORSI IN ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

- ✓ **Greve in Chianti – ARCI Casa del Popolo**
  via Luca Cini, 5. Info: tel. 3483318380 – 3473187718
  Corsi di lingua italiana di livello A1-A2 il lunedì 15.00-16.00 e il giovedì 12.00-13.00, e di livello B1-B2 il lunedì 14.00-15.00 e il giovedì 11.00-12.00

- ✓ **Mercatale Val di Pesa – ARCI Casa del Popolo**
  via Sonnino, 64, tel. 055 82 14 22,
  e-mail: casadelpopolomercatale@gmail.com
- ✓ **S. Casciano Val di Pesa – ARCI Circolo Ricreativo**
  via dei Fossi, 32, tel. 055 82 07 79

CREAZIONE D'IMPRESA E STARTUP

Le informazioni per la creazione di un'attività autonoma e per la gestione di un'impresa individuale possono essere reperite presso la Camera di Commercio di Firenze.

Camera di Commercio di Firenze - piazza dei Giudici, 3 Tel: 055 23 92 11 fax: 055 23 92 190 e-mail: info@fi.camcom.it

Posta Elettronica Certificata: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it

Info

Link: regione.toscana.it → Startup e imprese giovanili

URP – piazza dei Giudici, 3. Tel: 055 23 92 131 fax: 055 23 92 190

e-mail: info@fi.camcom.it Apertura al pubblico su appuntamento: lun-ven. 8.30-13.00 e 14.00-15.00.

L'Incubatore Universitario Fiorentino (IUF) è la struttura dell'Università di Firenze che, con il coordinamento di CsaVRI, dal 2010 promuove e sostiene la nascita e la prima fase di sviluppo di start-up e spin-off basati su idee imprenditoriali a elevato tasso di innovazione e con un forte collegamento con la ricerca universitaria.

Incubatore Universitario e Spin-off, Complesso Incubatore - via Madonna del Piano, 6 Sesto Fiorentino (Fi) - tel. 055 45 74 600,

e-mail: iuf@csavri.unifi.it - Front office – tel. 055 45 74 600 iuf@sdp.unifi.it

Link: unifi.it → Incubatore universitario

DICHIARAZIONE DI PRESENZA

(Normativa di riferimento: L. n. 68 del 28 maggio 2007; D.M.C. del 26 luglio 2007)

Quando un cittadino non UE fa ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio e non intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi non ha necessità di chiedere un permesso di soggiorno ma è tenuto a dichiarare la propria presenza sul territorio italiano.

Questa dichiarazione è resa in tempi e modi differenti a seconda del paese di diretta provenienza (si intende luogo di partenza, non cittadinanza della persona straniera):

- provenienza da paese non di area Schengen: la dichiarazione è assolta alla frontiera, al momento dell'ingresso, con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio;
- provenienza da paesi di Area Schengen: entro 8 giorni dall'ingresso in Italia si deve dichiarare la propria presenza al Questore della provincia in cui ci si trova, sottoscrivendo un apposito modulo.

Se lo straniero non UE proveniente da paese di area Schengen è ospite di una struttura alberghiera, è sufficiente la dichiarazione resa dall'albergatore, che ha l'obbligo di segnalare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro

le 24 ore successive al loro arrivo.
Allo straniero viene rilasciata copia della dichiarazione fatta, in modo che in qualsiasi momento possa attestare l'adempimento di quest'obbligo di legge. E' obbligatorio esibire tale copia su richiesta da parte di ufficiali e agenti di P.S..
È prevista dalla legge l'espulsione dello straniero che:

- ha presentato in ritardo la dichiarazione, se il ritardo non è dovuto a causa di forza maggiore;
- pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattiene sul territorio italiano oltre il periodo consentito.

Il Prefetto adotta il provvedimento di espulsione dopo aver valutato il singolo caso.
Il modulo può essere ritirato presso l'autorità di frontiera, presso la Questura ed è disponibile anche online; a seguito della dichiarazione viene consegnata una ricevuta.
Info: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze

DIFENSORE CIVICO DELLA TOSCANA

Contro episodi di cattiva amministrazione (ritardi, disfunzioni, omissioni, abusi, ecc.) è possibile rivolgersi al Difensore Civico.
Il difensore civico regionale aiuta, gratuitamente, le persone nella difesa e tutela dei propri diritti nei confronti della Regione Toscana, dei comuni, delle ASL, delle Questure, Prefetture, Enti e Gestori Pubblici Servizi (acqua, gas, luce ecc.); accerta la regolarità dei procedimenti, propone modifiche o riforme amministrative. Le sue competenze gli permettono di intervenire nelle controversie fra cittadini e Pubblica Amministrazione, pertanto non si occupa di questioni relative a rapporti fra privati.
Per ricevere informazioni o fissare un appuntamento si può telefonare al Numero Verde gratuito anche da rete mobile 800 018 488 oppure al numero 055 23 87 800 da Lun. a Ven. dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Per presentare istanza si può scrivere inviandola tramite:
Fax al numero 055 23 87 655
E-mail: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
PEC: difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it
Posta ordinaria: Difensore civico della Toscana, via Cavour n.18 - 50129 Firenze.
È importante specificare chiaramente Nome, Cognome, Indirizzo e recapito telefonico per consentire all'Ufficio di mettersi successivamente in contatto per eventuali risposte o chiarimenti.

Info: difensorecivicotoscana.it

DISCRIMINAZIONE, VITTIME DI TRATTA E VIOLENZA

➢ ANTIRAZZISMO E ANTI-DISCRIMINAZIONE

Numero Verde antirazzismo **800 901 010**
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e disponibile in versione multilingue.
Il Contact center UNAR è raggiungibile all'indirizzo unar.it e provvede a:

- Raccogliere segnalazioni, denunce e testimonianze su fatti, eventi, realtà,

procedure e azioni che pregiudicano, per motivi di razza o di origine etnica, la parità di trattamento tra le persone.

- Offrire assistenza immediata alle vittime delle discriminazioni fornendo informazioni, orientamento e supporto psicologico.
- Accompagnare le vittime delle discriminazioni nel percorso giurisdizionale, qualora esse decidano di agire in giudizio per l'accertamento e la repressione del comportamento lesivo.

La persona vittima o a conoscenza di un caso di discriminazione può effettuare una segnalazione compilando il form sul sito dell'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) unar.it attivo 24/24 tutti i giorni. Sul sito è possibile consultare materiale e normative in materia sempre aggiornati.

Progetto "Antenna Territoriale Anti-discriminazione" dell'**ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione):** servizio antidiscriminazioni con funzione di monitoraggio e contrasto delle discriminazioni (anche discriminazioni compiute dalle istituzioni) nei confronti di migranti, basate sulla nazionalità, l'origine etnica o razziale e la religione. Assistenza e consulenza legale, promozione di apposite cause giudiziarie e interventi di advocacy, moral suasion e formazione.

Info: Coordinamento servizio antidiscriminazioni: 351 554 20 08
Link: asgi.it → Servizio antidiscriminazione
e-mail: antidiscriminazione@asgi.it

➢ SERVIZI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI TRATTA

Numero Verde Nazionale Antitratta **800 290 290**

Attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, è in grado di fornire alle vittime, e a coloro che intendono aiutarle, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza che la normativa italiana offre per uscire dalla situazione di sfruttamento. Servizio in varie lingue, in particolare inglese, albanese, russo, francese, spagnolo, rumeno, ungherese, arabo, cinese, nigeriano.

Info:
Link: pariopportunita.gov.it Contrasto tratta

Il Progetto "SATIS"

È il sistema regionale degli interventi rivolti alle vittime di tratta, *Sistema Antitratta Toscano Interventi Sociali*. Prevede azioni di sostegno all'emersione delle vittime, attraverso ricerche-intervento, unità di strada e sportelli di ascolto sul territorio, di protezione sociale attraverso i servizi di consulenza legale e di accoglienza e di inclusione socio-lavorativa.

Info: https://www.satistoscana.org/satis/

Numero Verde Antitratta regionale 800 186 086

Il Numero Verde Antitratta Regionale 800 186 086 è un dispositivo di SATIS ed è attivo h24. È un servizio a disposizione dei cittadini italiani e stranieri per l'attivazione degli interventi rivolti alle vittime o potenziali vittime di tratta e/o sfruttamento con funzioni di ascolto ed accoglienza delle richieste in entrata, counselling e orientamento ai percorsi di accesso al sistema (colloqui, assistenza e accoglienza delle vittime di tratta).

È un dispositivo organizzativo di sistema con funzioni di coordinamento per

l'attivazione della procedura di "presa in carico in emergenza" delle vittime, per la fornitura di mediazione linguistico culturale specialistica anti tratta e per la raccolta delle richieste di attivazione dei percorsi "Art.18" nelle accoglienze.

Infine, coordina l'attivazione delle consulenze per l'identificazione delle vittime di tratta presso le Commissioni Territoriali in Toscana ed è in grado di attivare tale servizio per tutti i soggetti che ne facciano richiesta.

Spazio intermedio CIP

Colloqui di ascolto, counselling, sostegno e orientamento mirati alla creazione di una relazione di fiducia attraverso la quale fare emergere i reali bisogni della persona; invio ai servizi socio-sanitari del territorio; accompagnamento ai servizi del territorio al fine di potenziare l'autonomia della persona e la sua capacità di autodeterminazione; prevenzione sanitaria e riduzione del danno; orientamento rispetto ai percorsi di fuoriuscita dal mondo dello sfruttamento; inserimento in programmi di protezione sociale sia a livello locale che nazionale.

Info: Associazione Arcobaleno, tel. 055 28 48 23, martedì e giovedì 13.30-16.00

Aperto: Martedì 13.00-16.00 e giovedì 14.00-17.00

e-mail: spaziointermedio@progettoarcobaleno.it. Allo sportello è presente alternativamente la mediazione linguistico culturale in lingua nigeriana e in lingua albanese (sono attivabili mediazioni anche in altre lingue).

Progetto Persefone

Consultorio rivolto a donne migranti vittime di tratta, violenza, tortura, con l'obiettivo di attivare un percorso di sostegno ed accompagnamento ai servizi socio sanitari, gestito da una equipe multidisciplinare (ostetriche, operatrice antitratta e psicologa, mediatrice linguistico culturale). Il servizio è organizzato dalla USL Toscana Centro in collaborazione con CAT Coop. Soc. Onlus, Medu-Medici per i diritti umani, Ass.ne Progetto Arcobaleno, con finanziamento regionale.

Non è previsto accesso diretto. L'appuntamento si ottiene attraverso la segnalazione degli operatori, compilando un breve format di presentazione della situazione da fare pervenire all'indirizzo mail del consultorio. Info: Consultorio Persefone: c/o Presidio Palagi, 2°piano. Viale Michelangiolo 41, 50122 Firenze.

E- mail: consultorio.persefone@uslcentro.toscana.it

➢ MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

Numero Verde contro le mutilazioni genitali femminili (MGF) **800 300 558**

È dedicata alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, gestita da operatori della Polizia di Stato in collaborazione con il dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio.

È possibile telefonare dal lun. al ven. 8.00- 14.00 e 15.00 - 20.00.

Il numero verde accoglie segnalazioni e notizie di reato avvenute sul territorio italiano dando informazioni sulle strutture sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato a cui rivolgersi.

Nosotras - Associazione Interculturale di donne Linea telefonica dedicata (informazioni, invio segnalazioni, aiuto) per prevenzione delle mutilazioni genitali femminili, da lun. a ven. 10.00-16.00, tel. (055 269 67 15) o 055 277 63 26.

➢ SERVIZI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA

Numero Verde antiviolenza e stalking **1522**

Il numero è stato attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è collegato alla rete dei centri antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio.

Il numero è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.

Link: Numero antiviolenza - 1522

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

L'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU Toscana) prevede diverse forme di benefici assegnati a richiesta o per concorso agli studenti universitari meritevoli, ma che si trovano in condizioni economiche disagiate. In particolare, eroga borse di studio, agevolazioni tariffarie per i servizi quali la mensa, posti letto nelle residenze universitarie ed altri tipi di contributi economici (mobilità internazionale, iniziative culturali ed editoriali ecc.).

Info: DSU Toscana, viale A. Gramsci, 36, su appuntamento tel. 055 23 47 200 dal lun. al ven. 10.00 - 13.00 e il mart. e giov. 15.00 - 16.30.

Link: dsu.toscana.it

DISOCCUPAZIONE

Essere privo di impiego ed aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro sono le due condizioni che determinano formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario.

Si considerano privi di impiego i soggetti che non svolgono alcuna forma di attività lavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma. A tale scopo, sono da ritenersi equiparati al lavoro autonomo: il lavoro occasionale non accessorio e l'esercizio d'impresa. Il lavoro accessorio è invece incompatibile con lo stato di disoccupazione, così come le attività che non costituiscono rapporto di lavoro, ancorché remunerate, quali ad esempio tirocini, work experience, borse lavoro e attività di pubblica utilità.

Sono considerati privi d'impiego anche i soggetti in possesso di partita IVA non movimentata negli ultimi 12 mesi.

Per acquisire formalmente lo stato di disoccupazione, una persona priva di impiego deve rilasciare la DID (dichiarazione di immediata disponibilità).

Attenzione: dal 1°dicembre 2017 la DID è solo online. La DID può essere resa online, autonomamente, registrandosi sul portale ANPAL - sezione Accedi a MyAnpal (anpal.gov.it), autocertificando in maniera diretta il proprio stato di disoccupazione, oppure rivolgendosi ad un centro per l'impiego o ad un patronato. La DID può essere resa sul portale MyAnpal anche dalle persone a rischio di disoccupazione, cioè i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e può già essere resa durante il periodo di preavviso di licenziamento. Le persone che beneficiano di prestazioni di sostegno al reddito non devono rilasciare la DID sul portale dell'Anpal perché l'aver presentato all'Inps la domanda per una di queste forme di sostegno economico (Naspi, Dis-coll o indennità di

mobilità) equivale ad aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità.

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della DID (15 giorni se è collegata ad una domanda di prestazione di sostegno al reddito), il lavoratore deve contattare il Centro per l'Impiego per la stipula di un Patto di Servizio Personalizzato.

Non possono rilasciare la DID:

- gli utenti che frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) incompatibile con l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, a eccezione degli studenti disabili ai sensi della ex L.68/99;
- i minori di 18 anni che non hanno assolto all'obbligo scolastico e formativo;
- i titolari di attività commerciale, artigianale ecc.. in quanto non "privi di impiego";
- i titolari di partita Iva con movimentazioni negli ultimi 12 mesi precedenti il rilascio della DID;
- i percettori di pensione di anzianità e di vecchiaia.

Per beneficiare di prestazioni di carattere sociale è possibile semplicemente auto-dichiarare la condizione di "non occupazione" attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

A partire dal 31 gennaio 2021 ci si potrà registrate sul portale MyANPAL usando unicamente le credenziali SPID o CNS/CIE

Info:
Numero verde 800 000 039
Link: anpal.gov.it → Anpal- DID

GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DEI DETENUTI

Il Garante vigila e promuove i diritti delle persone private della libertà personale sul territorio di Firenze, quindi non solo dei detenuti (anche dell'Istituto penale minorile), ma anche di tutti coloro che sono sottoposti a misure alternative alla detenzione. Collabora con l'amministrazione comunale, in particolare con la P.O. Marginalità e Immigrazione della Direzione Servizi Sociali.

Info: Comune di Firenze, Segreteria Ufficio Garante dei diritti dei detenuti – attuale garante: Eros Cruccolini. Palazzo Canacci, piazza della Parte Guelfa, 3 (secondo piano). Competenza su Carcere di Sollicciano e Carcere Mario Gozzini.

Info: Tel. 055 26 16 035-038
Link: sociale.comune.fi.it → Carcere e pene alternative → Garanti Toscana
e-mail: garante.detenuti@comune.fi.it

IDONEITÀ ALLOGGIATIVA

Il certificato di idoneità dell'alloggio (D.P.R. 334/2004) è un documento nel quale si dichiara il numero massimo di persone che un alloggio è idoneo ad ospitare, in rapporto ai vani di cui è composto ed in base ai parametri stabiliti dalla L.R.T. 96/1996 e dalla D.G.R.T. 700/2005.

I certificati di idoneità dell'alloggio e dei requisiti igienico sanitari (d.lgs. 286/98,

l.94/2009) sono documenti che dichiarano l'idoneità di un alloggio, nonché la rispondenza dello stesso ai requisiti igienico-sanitari. Questi certificati fanno parte della documentazione richiesta dalla Questura o dalla Prefettura (a seconda dei procedimenti di competenza) nei casi di:

- richiesta di PSE per lavoro (a seguito di primo ingresso in Italia con visto di lavoro);
- regolarizzazioni o emersione lavoro irregolare;
- nulla osta al ricongiungimento familiare o richiesta di PSE per motivi di "famiglia";
- PSE UE Lungo soggiornanti.

La domanda si presenta all'amministrazione comunale in cui è ubicato l'immobile. L'ufficio di competenza per l'avvio del procedimento, per gli edifici locati nel territorio comunale fiorentino, è la Direzione Servizi Sociali - Servizio Casa del Comune di Firenze, che verifica e rilascia i relativi certificati in seguito alle richieste, presentate presso lo Sportello Immigrazione, attraverso la consegna dei moduli predisposti e della documentazione richiesta (vedi scheda online).

Per sapere se l'attestazione è pronta per essere ritirata è possibile inviare un messaggio whatsapp al numero: 324 832 0246, oppure verificare la lista dell'attestazione pronte per la consegna, pubblicata periodicamente, sul canale Telegram dello Sportello Immigrazione.

Informazioni, presentazione e ritiro delle domande: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze
Link: servizi.comune.fi.it/servizi → Idoneità alloggiativa

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE CITTADINI UE E NON UE

L'iscrizione può essere di diritto, ad esempio per chi lavora in Italia, o volontaria, dietro pagamento di un contributo e dà diritto all'assistenza sanitaria, compresa la scelta del medico di base o pediatra, anche per i familiari a carico, al pari dei cittadini italiani (N.B.: tutti i minori, indipendentemente dalle condizioni di soggiorno dei genitori, hanno diritto ad un pediatra di riferimento).

- ✓ **Residenti Quartiere 1 e 4**
  - Poliambulatorio Santa Rosa, lungarno Santa Rosa, 13 - tel. 055 69 351 da lun. a ven. ore 9.00-12.00.
  - Distretto "Canova", via Chiusi, 4/2 -Tel. 055 69 35 406, mart. e giov. ore 8.00-12.00.
- ✓ **Residenti Quartiere 2 e 3**
  - Presidio G. D'Annunzio, via G. D'Annunzio, 29 - tel. 055 69 34 901. Aperto dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.30. ***Totem Blu multifunzione*** dove è possibile effettuare il cambio del medico. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 7.45 alle ore 12.30
- ✓ **Residenti Quartiere 5**
  - Poliambulatorio Morgagni, viale Morgagni, 33 - tel. 055 69 35 300 Orario: da lun. a ven. ore 9.00-12.00
  - Poliambulatorio "Le Piagge", via dell'Osteria 8 - tel. 055 69 34 200. Orario: lun., merc. e ven. ore 8.00-12.00. Tel: 055 69 34 200 (cup anagrafe etnia cinese) Orario: ven. ore 9.00-12.00

Info: usl centro Toscana e-mail: urp@uslcentro.toscana.it
PEC: urp.uslcentro@postacert.toscana.it
Link: simmweb.it → Linee guida Regione Toscana

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI SENZA FISSA DIMORA

Coloro che si trovano nella situazione di senza fissa dimora, che vivono abitualmente ed effettivamente all'interno del territorio del Comune di Firenze possono richiedere iscrizione anagrafica. L'interessato deve:

- fornire gli elementi e/o documenti utili a consentire all'Ufficio di verificare la sua effettiva situazione di persona senza fissa dimora, a titolo esemplificativo: ricevute di ospitalità rilasciate da strutture di accoglienza; buoni mensa o docce; documentazione attestante eventuali patologie sanitarie;
- dichiarare un domicilio e fornire all'ufficio gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio stesso (comma 3 art. 2, legge 24 dicembre 1954 n. 1228).

Il cittadino che intende richiedere l'iscrizione per Senza Fissa Dimora deve inviare il modulo di richiesta preposto (reperibile online) unitamente alla documentazione richiesta, all'indirizzo: **cancellazioni.anagrafe@pec.comune.fi.it** o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Comune di Firenze - Ufficio Mutazioni, Cancellazioni e Senza Fissa Dimora - Palazzo Vecchio - 50122 Firenze.

Info e modulistica:
Sportello Immigrazione del Comune di Firenze
Link: servizi.comune.fi.it/servizi → Senza fissa dimora

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO NON UE

Per *iscrizione anagrafica di cittadino non UE* si intende il trasferimento di residenza del cittadino extracomunitario da un altro Comune italiano o dall'estero o coloro che sono stati cancellati per irreperibilità dal Comune di Firenze. L'iscrizione anagrafica può essere di tutto il nucleo familiare o solo di parte di esso.

Per richiedere l'iscrizione anagrafica è necessario presentare, per ogni persona che richiede la residenza, il documento di identità in corso di validità (passaporto o documento equipollente e visto di ingresso quando richiesto, carta di identità ecc.), codice fiscale (o tessera sanitaria) e permesso di soggiorno in corso di validità agli effetti di legge.

La richiesta deve essere presentata su apposita dichiarazione firmata dal richiedente (cittadino non comunitario maggiorenne) e dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare (nel caso in cui l'iscrizione anagrafica riguardi un nucleo familiare e non il singolo cittadino).

È necessario indicare il titolo di occupazione dell'immobile, pertanto, se non si ha la titolarità dell'alloggio (proprietà, usufrutto, contratto di locazione, comodato ecc.) sarà necessario il consenso del proprietario su apposito modulo ("dichiarazione proprietario" e/o "dichiarazione ospitante" a seconda dei casi), corredato di copia del documento di identità del dichiarante.

Se l'abitazione è già residenza di altra persona o famiglia, sarà necessario il consenso di un componente maggiorenne di tale nucleo familiare, su apposito

modulo (“dichiarazione ospitalità”), corredato di copia del documento di identità del dichiarante.

I possessori di patente di guida italiana e/o proprietari di veicoli immatricolati in Italia dovranno allegare anche il modulo “Richiesta di aggiornamento obbligatorio di patente e libretti dei veicoli intestati”.

Per la registrazione dei rapporti di parentela (moglie/marito, figlio, padre/madre) tra i diversi componenti del nucleo è necessario allegare la documentazione comprovante gli stessi, a meno che l’amministrazione non ne sia già a conoscenza. I documenti ed i moduli necessari per richiedere l’iscrizione anagrafica possono variare in tutto o in parte da quelli sopra elencati, soprattutto in alcuni casi particolari (rinnovo, furto o smarrimento del titolo di soggiorno, iscrizione del figlio/a adottato ecc.).

Info e modulistica: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze
Link: servizi.comune.fi.it/servizi → Iscrizione anagrafica non comunitario

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO UE

(Normativa di riferimento: d.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007)

Si intende per *iscrizione anagrafica di cittadino UE* il trasferimento di residenza del cittadino dell’Unione europea e Stati assimilati da un altro Comune italiano o dall’Estero. L’iscrizione anagrafica può essere di tutto il nucleo familiare o solo di parte di esso.

Per richiedere l’iscrizione anagrafica è necessario presentare, per ogni persona che richiede la residenza, il documento di identità in corso di validità (passaporto, carta di identità nazionale o italiana ecc.) e codice fiscale (o tessera sanitaria). I restanti documenti, relativi ai requisiti previsti dal d.lgs. 30/2007, variano a seconda dei casi. Per esempio, in mancanza di un contratto di lavoro, essere in possesso di un'assicurazione sanitaria riconosciuta sul territorio Italiano e la dimostrazione che attesti il possesso di risorse economiche sufficienti.

La richiesta deve essere presentata su apposita dichiarazione firmata dal richiedente (il cittadino comunitario maggiorenne) e dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare (nel caso in cui l’iscrizione anagrafica riguardi un nucleo familiare e non il singolo cittadino).

È necessario indicare il titolo di occupazione dell’immobile, pertanto, se non si ha la titolarità dell’alloggio (proprietà, usufrutto, contratto di locazione, comodato ecc.) nel quale si richiede la residenza, sarà necessario il consenso dell’ospitante o proprietario su apposito modulo (“dichiarazione ospitalità” e/o “dichiarazione proprietario” a seconda dei casi), corredato di copia del documento di identità del dichiarante.

Se l’abitazione è già residenza di altra persona o famiglia, sarà necessario il consenso di un componente maggiorenne di tale nucleo familiare, su apposito modulo (“dichiarazione ospitalità”), corredato di copia del documento di identità del dichiarante.

I possessori di patente di guida italiana e/o proprietari di veicoli immatricolati in Italia dovranno allegare anche il modulo “Richiesta di aggiornamento obbligatorio di patente e libretti dei veicoli intestati”.

Per la registrazione dei rapporti di parentela (moglie/marito, figlio, padre/madre) tra i diversi componenti del nucleo è necessario allegare la documentazione comprovante

gli stessi, a meno che l'amministrazione non ne sia già a conoscenza.
Modalità di richiesta:

- tramite invio telematico all'indirizzo: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it
- Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile "RESIDENZA" - Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria - 50122 Firenze
- tramite fax allo 055 26 16 903 (la trasmissione della documentazione via FAX non ne assicura la leggibilità e può rallentare il procedimento);

Si ricorda, inoltre, che il cittadino è tenuto alla comunicazione di occupazione di locali ed eventuali aree di pertinenza ai fini dell'applicazione della TA.RI.

Cambio di residenza da un altro comune a Firenze: è pur sempre un'iscrizione anagrafica e quindi il procedimento è quello appena descritto. Tuttavia, se il cittadino è in possesso dell'attestato di soggiorno permanente rilasciato dal Comune di provenienza, non è necessario presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 30/2007.

I documenti e i moduli necessari per richiedere l'iscrizione anagrafica possono variare in tutto o in parte da quelli sopra elencati.

Info e modulistica: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze
Link: servizi.comune.fi.it/servizi → Cambio residenza cittadino comunitario

ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI PER I CITTADINI UE

Elezioni del Sindaco e degli Organi comunali

I cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, devono presentare al Sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l'iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni - istituita presso il Comune stesso - entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Nella domanda devono essere dichiarate:

- la cittadinanza;
- la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune.

Elezioni del Parlamento europeo

I cittadini dell'Unione europea possono esercitare il diritto di voto in Italia anche per le elezioni europee. Anche in questo caso è necessario presentare al Sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l'iscrizione in altra apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni, istituita presso il Comune stesso - entro il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- la cittadinanza;
- l'indirizzo nel Comune di residenza e nello Stato di origine;
- il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
- l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti,

secondo la legislazione dello Stato di origine, la perdita del diritto di voto.

L'iscrizione nella lista aggiunta permane fino ad espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d'ufficio nei casi previsti. In entrambe le fattispecie, nel Comune di Firenze, i cittadini interessati potranno presentare la richiesta di iscrizione nella Lista aggiunta nei seguenti modi:

- per posta all'indirizzo: Comune di Firenze - Direzione Servizi Demografici "iscrizioni lista aggiunta", Palazzo Vecchio, pza della Signoria, 1, 50122 Firenze;
- per via telematica agli indirizzi: elettorale.iscrizioni@comune.fi.it; elettorale@pec.comune.fi.it;
- per fax al n. 055 57 77 62 (la trasmissione della documentazione via FAX non ne assicura la leggibilità);
- direttamente presso l'Ufficio Elettorale, viale Guidoni, 174, munito di passaporto valido o documento d'identità per la compilazione della domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale.

Ufficio liste elettorali e leva: viale Guidoni, 174 tel: 055 32 83 632/3638/3629 fax: 055 57 77 62 e-mail: elettorale.iscrizioni@comune.fi.it ; elettorale@pec.comune.fi.it

Orari: mart. 8.30-13.00 e 14.30-17.00, gio. 14.30-17.00 e ven. 8.30-13.00

Info: Sportello Immigrazione del Comune
servizi.comune.fi.it/servizi → Elezioni comunali
servizi.comune.fi.it/servizi → Elezioni europee

LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

La legalizzazione di un documento consiste nell'ottenere l'attestazione della qualità di pubblico ufficiale di chi l'ha firmato e dell'autenticità della firma apposta. La legalizzazione viene richiesta su documenti da o per l'estero e in Italia spetta nella maggior parte dei casi alle Prefetture, per delega del Ministero degli Esteri. Ogni Prefettura può legalizzare atti e documenti prodotti da amministrazioni italiane o da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia affinché abbiano valore nel primo caso all'estero, nel secondo in Italia.

Se si tratta di atti firmati da un notaio, da un funzionario di cancelleria o da un ufficiale giudiziario la legalizzazione va richiesta alla Procura della Repubblica e non in Prefettura. Alle Prefetture non è consentito procedere alla legalizzazione di atti o documenti redatti in lingua straniera.

La legalizzazione **NON** è necessaria:

- per atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari di una serie di paesi, come indicato dalla Convenzione di Londra del 07 giugno del 1968;
- per atti con Apostille (vedi relativa voce) valida però solo fra gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 05 ottobre 1961;
- per atti pubblici e atti redatti nella loro qualità ufficiale da agenti diplomatici o consolari di Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con legge n. 106 del 24 aprile 1990;
- in caso di specifici accordi bilaterali tra l'Italia e altri Paesi;
- per alcuni documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un Paese UE, come stabilito dal Regolamento (UE) 2016/1191.

Per un quadro complessivo ed aggiornato si può consultare l'Archivio Trattati

internazionali del Ministero degli Esteri disponibile al link: itra.esteri.it
Info Prefettura – U.T.G. Firenze- via A. Giacomini, 8 - Ufficio Legalizzazione Link: prefettura.it/firenze → Legalizzazione
e-mail: immigrazionebis.pref_firenze@interno.it

MATRIMONIO

È possibile celebrare il matrimonio nel Comune di Firenze anche se gli aspiranti sposi non sono residenti né domiciliati nel territorio comunale.
Gli aspiranti sposi devono dimostrare di essere nelle condizioni giuridiche di poter contrarre matrimonio. Questo avviene di norma con le "pubblicazioni", obbligatorie per i cittadini italiani residenti e per gli stranieri che sono residenti o domiciliati in Italia e intendono sposarsi con un cittadino italiano residente.
È necessario che i cittadini stranieri ottengano il nulla osta al matrimonio (o documento equivalente, se diversamente richiesto dalla normativa del proprio Paese e/o accordi internazionali) rilasciato dal proprio Consolato o Ambasciata o acquisito nel Paese di provenienza. Se il nulla osta al matrimonio è rilasciato dalla Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata), la firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata presso la Prefettura di Firenze. Gli atti di alcuni paesi sono esenti dalla legalizzazione.
Esistono dei casi particolari per i quali le regole relative alla documentazione differiscono dalle generali. Per esempio, il rifugiato politico deve presentare:

- certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, via Caroncini, 19, tel. 06 80 21 21 (telefonare prima per appuntamento);
- copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
- documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
- documento d'identità valido.

La documentazione rilasciata dall'Autorità straniera deve essere preventivamente presentata, in copia, con istanza all'Ufficio per il controllo e successivamente sarà prenotata la data di richiesta pubblicazione.
Per richiedere la pubblicazione, alla quale devono intervenire entrambi i coniugi, è necessario prendere un appuntamento, anche telefonico.
Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dalla data delle pubblicazioni.
Info: U.O.C. Matrimoni, Unioni Civili e Divorzi per informazioni tel. 055 27 68 211 - 055 27 68 568 (mart. e giov. 8.30-13.00 e 14.30-17.00)
Per richiesta pubblicazioni invece tel: 055 27 68 533, mar. 14.30 - 17.00; merc. e giov. 8.30 - 13.00.
Link: Pubblicazioni→Celebrazione matrimonio stranieri non residenti
e-mail: matrimoni@pec.comune.fi.it

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

(Normativa di riferimento: L. 184 del 4 maggio 1983; D.L. 416 del 30 dicembre 1989; D.lgs. 286 del 25 luglio 1998; D.lgs. 142 del 18 agosto 2015; DPCM 234 del 10 novembre 2016; L. 47 del 7 aprile 2017; D.lgs. 220 del 22 dicembre 2017; D.L.113/2018; D.L. 130/2020 c.d. decreto immigrazione e sicurezza convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173).

Per Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA) si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

È destinatario di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, non è espellibile dal territorio italiano e non può essere detenuto in CPR (ex CIE). Su segnalazione delle Forze dell'Ordine il minore viene collocato dai Servizi Sociali, ai sensi dell'Art. 403 c.c., in luogo sicuro.

Su segnalazione dei Servizi Sociali la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche d'integrazione avvia le indagini familiari nel paese di origine. In caso di esito positivo, ferma restando l'imprescindibile consenso del minore, viene programmato il rimpatrio assistito su provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni competente. La D.G. Immigrazione è competente anche in materia di emissione del parere positivo ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998.

Il minore straniero non accompagnato può essere affidato a un parente presente in Italia, adulto e regolarmente soggiornante, o a una terza persona su disposto dei servizi sociali reso esecutivo dal Giudice minorile (affidamento consensuale) o disposto direttamente dall'Autorità Giudiziaria (affidamento giudiziale) ai sensi della L. 184 del 1983.

Presso ogni Tribunale per i Minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e formati, disponibili ad assumere la tutela di uno o più MSNA.

Titolo di soggiorno

Sarà rilasciato:

- un **permesso di soggiorno per minore età**: è rilasciato al minore straniero non accompagnato, nei confronti del quale sono vietati espulsione e respingimento, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti. È rilasciato su richiesta del minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'art. 346 del C.C. Può essere rinnovato annualmente, anche in assenza dell'esibizione del passaporto (Circolare Ministero Interno n. 10337 del 24 marzo 2017) fino al compimento di 18 anni, qualora non sia possibile rilasciare un permesso per motivi familiari;
- un **permesso di soggiorno per affidamento**, su richiesta dei Servizi Sociali, del tutore o dell'affidatario, nel caso il minore si trovi in affidamento consensuale o giudiziale presso una famiglia;
- un **permesso di soggiorno per motivi familiari**: **(art. 10 co 1 lett. b L. 47/2017):** è rilasciato al minore affidato ai sensi dell'art. 4 co 1 e co 2 L. 184/1983 (affidamento amministrativo o giudiziale) a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, oppure affidato, anche ai sensi dell'art. 9 co 4 L. 184/1983 (affidato "di fatto" a parente entro il 4 grado) o sottoposto alla tutela di cittadino straniero regolarmente soggiornante e con questo convivente;
- un **permesso di soggiorno per richiesta asilo**: qualora abbia presentato domanda di asilo. Infatti, se il minore straniero teme di essere in pericolo in caso di ritorno nel suo paese, a causa di guerra o situazioni di violenza o teme che i suoi diritti potrebbero non essere rispettati, può chiedere la protezione internazionale;

- **Carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario (art.10 d.lgs 30/2007):** è rilasciato al minore straniero affidato anche ai sensi dell'art. 9 co 4 della L. 184/1983 o sottoposto alla tutela di cittadino dell'Unione regolarmente soggiornante e con lo stesso convivente.

Particolare tutela è garantita al minore non accompagnato in materia di:

- **diritto alla salute**: può iscriversi al SSN anche in assenza di nomina del tutore e anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione;
- **diritto allo studio**: è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori (art. 14 L. 47/2017). Può acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio richiedendo, al compimento della maggiore età e presentando idonea documentazione, permesso di soggiorno per motivi di studio;
- **garanzie processuali e procedimentali** a tutela del minore straniero: diritto all'ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari (anche in assenza del tutore) e all'assistenza legale, con il gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Al raggiungimento della maggiore età, è possibile:

- convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione previo parere favorevole della Direzione Generale, oppure per affidamento o per motivi familiari per il quale il parere non è richiesto. La richiesta di parere deve essere inoltrata preferibilmente almeno tre mesi prima del compimento della maggiore età. Oltre alla documentazione che dimostra la presenza almeno triennale in Italia con frequenza biennale di programmi di inserimento sociale e civile, è necessario allegare i documenti che dimostrano la frequenza di corsi di studi ovvero lo svolgimento di attività lavorativa retribuita nelle forme o con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero la stipula di un contratto di lavoro anche se ancora non iniziato (art. 32 c. 1 ter T.U.I. A.G. 181).
- dopo il rilascio del parere, la conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta alla Questura. È necessario fornire al momento dell'appuntamento: documentazione attestante la frequenza di un corso di studio (per il PSE per motivi di studio); documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa o, comunque, la stipula di un contratto di lavoro (per il PSE per motivi di lavoro); documentazione attestante iscrizione presso il centro per l'impiego.

Il D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020, reintroduce l'**istituto del silenzio-assenso nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età**, aggiungendo all'articolo 32, comma 1-bis del T.U.I. l'inciso: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Tribunale per i Minorenni di Firenze - via della Scala, 79 – 50123 Firenze; Link: Accesso e orari Centralino: 055 26 72 95; e-mail: tribmin.firenze@giustizia.it; prot.tribmin.firenze@giustizia.it; prot.tribmin.firenze@giustiziacert.it;

Info: sociale.comune.fi.it → Minori stranieri non accompagnati

PARTITA IVA

La partita IVA è un codice che identifica ogni impresa esistente, anche individuale, necessario per svolgere l'attività, non soltanto ai fini fiscali.

La richiesta di partita Iva è di regola avanzata per via telematica. Questa modalità è obbligatoria sia che la richiesta venga presentata a nome di una persona giuridica, sia a nome di una persona fisica, quando questa è tenuta per la sua attività a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) attraverso la cosiddetta Comunicazione Unica. Soltanto le persone fisiche che non hanno questi obblighi possono chiedere la partita Iva recandosi presso uno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Info: Call center Agenzia Entrate 800 909 696.

Link: Partita IVA

PATENTE, ACQUISTO AUTO, MOTO, ETC.

Per conseguire la patente di guida è necessario rivolgersi all'Ufficio della Motorizzazione civile o ad un'agenzia privata di pratiche automobilistiche/scuola guida o all'A.C.I. (Automobile Club Italia). Per ottenere la patente, si deve superare un esame scritto ed uno pratico.

Le patenti di guida rilasciate da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane. Il titolare di patente di guida comunitaria con scadenza prevista in Italia dalla vigente normativa comunitaria, può circolare munito del suddetto documento fino alla data della scadenza. Terminato il periodo di validità della patente estera, deve chiederne la conversione rivolgendosi all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

Le patenti di guida rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo possono essere convertite in patenti italiane anche prima della scadenza. La procedura è riservata a chi acquisisce una residenza, anagrafica o normale in Italia. Per residenza normale si intende il domicilio sul territorio nazionale per almeno 185 giorni. La residenza normale viene comprovata allegando alla documentazione ordinariamente prescritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. I cittadini extracomunitari attestano la residenza normale esibendo il titolo di soggiorno in corso di validità o, se scaduto, allegando la ricevuta di richiesta di rinnovo.

È obbligatoria la conversione delle patenti UE di guida prive di validità amministrativa o con validità amministrativa superiore a quella delle patenti italiane, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza, anche normale, in Italia.

I titolari di una patente di guida non comunitaria possono guidare veicoli cui la patente abilita fino a un anno dall'acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario convertirla. È possibile convertire una patente extracomunitaria solo se esistono specifici accordi tra l'Italia e lo Stato che ha rilasciato la patente.

Ai sensi dell'art. 136 del codice della Strada è possibile convertire soltanto patenti in corso di validità.

La patente rilasciata da uno Stato extra UE può essere convertita solo se conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia, se non provvisoria (fa eccezione la patente rilasciata dalla Svizzera, che può essere sempre convertita), e se il titolare è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della

domanda. Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia. I cittadini non comunitari possono circolare sul territorio italiano con un veicolo con targa straniera, ma dopo un anno dall'ingresso è necessario cambiare la targa chiedendo l'immatricolazione del mezzo in Italia.

Attenzione: ai sensi dell'art. 93 del Codice della strada, a decorrere dal 1 dicembre 2018 è vietato circolare con un veicolo immatricolato all'estero a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni.

Per acquistare un'auto serve:

- il codice fiscale;
- il PSE, se cittadini non UE;
- il certificato di residenza anagrafica.

Info: Ufficio della Motorizzazione civile, via Santa Croce dell'Osmannoro 8/10 (traversa di via Lucchese), tel. 055 30 681, da lun. a ven. 8.30–12.00 (sportelli).

Info: Numero Verde Ministero dei Trasporti: 800 23 23 23
Link: Motorizzazione civile di Firenze → Conversioni
e-mail: direzione.urpfi@mit.gov.it; umc-firenze@pec.mit.gov.it

PATRONATI

Patronati e sindacati, grazie ad una specifica autorizzazione dallo Stato, sono in grado di offrire ai cittadini italiani e stranieri un concreto supporto e/o informazioni nei procedimenti che li interessano con la Pubblica Amministrazione.

Per svolgere al meglio questa attività di assistenza e consulenza sono autorizzati ad avere accesso a banche dati e/o piattaforme informatiche pubbliche. Alcuni servizi offerti sono gratuiti (ad esempio calcolo ISEE, richiesta di alcuni contributi sociali) e altri a pagamento (compilazione dichiarazione dei redditi, calcolo imposte dovute sulla casa, assistenza assunzione colf ecc.).

Non tutti gli sportelli erogano i medesimi servizi, bisogna informarsi se quello prescelto è adatto ai propri bisogni e sugli eventuali costi. In materia di immigrazione il cittadino può richiedere sia una consulenza, che inoltrare la domanda ma sempre informandosi prima, se tale ente è abilitato per l'invio a suo nome delle domande alla pubblica amministrazione.

Info: Tramite il seguente link dell'INAIL è possibile filtrare la ricerca dei patronati su base comunale, provinciale e in altri territori inserendo i parametri di riferimento:

Link: inail.it → Motore di ricerca patronati

PERMESSI DI SOGGIORNO RECANTI DICITURA "CASI SPECIALI"

(Normativa di riferimento: d.l. 113 del 4 ottobre 2018 convertita in legge 1 dicembre 2018, n. 132).

I permessi di soggiorno per "casi speciali", che recano tale dicitura, sono rilasciati dal Questore su proposta o con il parere favorevole dell'Autorità giudiziaria competente, anche al di fuori della procedura inerente la protezione internazionale. Nel caso in cui il cittadino straniero avesse presentato domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale può segnalare al Questore la presenza di elementi di tratta

o schiavitù o grave sfruttamento di cui il richiedente asilo sia stato vittima.
Recano la dicitura “casi speciali”:

- il permesso di soggiorno per “protezione sociale”;
- il permesso di soggiorno per “vittime di violenza domestica”;
- il permesso di soggiorno per “sfruttamento lavorativo”.

PSE: DOVE SI CHIEDE E DOVE SI RINNOVA

Descrizione	Motivo del titolo di soggiorno	Ufficio	Formato titolo di soggiorno	Con-tri-buto
Carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (art. 17 D.lgs 30/2007)	Famiglia	Questura	Elettronico	Si
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (art.10 D.lgs. 30/2007	Famiglia	Questura	Elettronico	Sì
Cure mediche -Gravidanza (art. 28 D.P.R. 394/99 in Combinato disposto con art. 19 co 2 lett. d D.lgs. 286/1998	Gravidanza	Questura	Cartaceo	No
Cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis D.lgs. 286/1998)	Cure mediche	Questura	Cartaceo	No
Conversione del permesso di soggiorno da Protezione sussidiaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo	Lavoro	Questura	Elettronico	Si
Affidamento L.184/83 L.184/1983 modificata con legge n.149/2001, e legge n.173/2015	Affidamento	Questura	Elettronico	No
Riconoscimento apolide	Apolidia	1° rilascio: Questura. Rinnovo: Posta	Elettronico	Si
Richiesta asilo politico	Richiesta Asilo	Questura	Cartaceo	No
Asilo politico/protezione sussidiaria (prima richiesta a seguito di decisione positiva della Commissione)	Asilo politico	Questura	Elettronico	No

Asilo politico (rinnovo)	Asilo politico	Questura	Elettronico	No
Assistenza minori art.2 c.6 d.lgs. 5/2007 e art. 29 c.6 d.lgs. 286/98	Assistenza minori	Questura	Elettronico	Si
Attesa cittadinanza art. 11 D.P.R. 394/99 L. 91/92	Attesa cittadinanza	Poste	Elettronico	Si
Attività Sportiva	Attività sportiva	Poste	Elettronico	Si
Assistenza minori (Art. 31 co 3 D.lgs. 286/1998)	Assistenza minori	Questura	Elettronico	Si
Convenzione Dublino L. 523/92	Dublino	Questura	Cartaceo	No
Motivi Familiari	Motivi familiari	Poste	Elettronico	Si
Famiglia minore 14/18	Famiglia minore	Poste	Elettronico	No
Protezione speciale	Protezione speciale	Questura	Elettronico	NO
Integrazione minore art. 32 d.lgs. 286/98	conversione del permesso alla maggiore età	Questura	Elettronico	Si
Lavoro stagionale	Lavoro stagionale	Poste	Elettronico	Sì
Lavoro di tipo artistico	Lavoro artistico	Poste	Elettronico	Si
Motivi commerciali lavoro autonomo	Lavoro autonomo	Poste	Elettronico	Si
Attesa occupazione	Attesa occupazione	Poste	Elettronico	Si
Lavoro subordinato	Lavoro subordinato	Poste	Elettronico	Si
Lavoro stagionale pluriennale D.P.R. 394/99	Lavoro stagionale pluriennale	Poste	Elettronico	Si
Lavoro casi particolari art. 27 d.lgs. 286/98	Lavoro casi particolari	Poste	Elettronico	Si
Minore età art. 28 D.P.R. 394/99	Minore età	Questura	Cartaceo	No
Per Missione	Missione	Poste	Elettronico	Si
Missione volontariato d.lgs. 154/07	Volontariato	Poste	Elettronico	Si
Permesso di soggiorno UE Lungo soggiornante	PSE UE Lungo Soggiornant	Poste	Elettronico	Si

	e			
Protezione sussidiaria art. 17 d.lgs. 251/07	Protezione sussidiaria	Questura	Elettronico	No
Protezione temporanea art. 20 d.lgs. 286/98	Protezione temporanea	Questura	Elettronico	No
Motivi religiosi	Motivi religiosi	Poste	Elettronico	Si
Residenza elettiva	Residenza elettiva	Poste	Elettronico	Si
Ricerca scientifica	Ricerca scientifica	Poste	Elettronico	Si
Motivi di Studio	Studio	Poste	Elettronico	Si
Tirocinio	Tirocinio	Poste	Elettronico	Si
Cure Mediche ingresso art. 36 d.lgs. 286/98	Cure mediche	Questura	Cartaceo	No
Permesso per calamità art. 20-bis del d.lgs. 286/98, introdotto dal d.l. 113/18.	Calamità	Questura	Elettronico	No
Casi speciali art. 18 d.lgs. 286/98	Protezione sociale	Questura	Elettronico	No
Casi speciali art. 22 co. 12 quater d.lgs. 286/98	Sfruttamento lavorativo	Questura	Elettronico	No
Protezione speciale art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. 113/18.	Protezione speciale	Questura	Elettronico	No
Vacanze lavoro	Vacanze lavoro	Questura	Elettronico	Si
PSE Cittadini Britannici, cir. Ministero dell'Interno n°93822 del 30/12/2020	Carta di soggiorno	Questura	Elettronico	Si

Per informazioni su tutte le tipologie di permessi di soggiorno, dalla prima richiesta alla conversione, i requisiti e la documentazione necessaria: **Sportello Immigrazione del Comune di Firenze**
Schede procedimenti dal sito PAeSI

PSE ASILO POLITICO, PROTEZIONE SUSSIDIARIA E TITOLO DI VIAGGIO

(Normativa di riferimento: direttive UE nn. 2004/83/CE, 2005/85/CE, 2011/95/CE; d.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007; d.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008; d.lgs. n.18 del 21 febbraio 2014; d.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015; D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017; D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018; D.L. 130/2020 c.d. decreto immigrazione e sicurezza convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173).

Può fare domanda lo straniero che intende richiedere protezione allo Stato italiano poiché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha fatto ingresso in Italia in modo irregolare ed è privo di documenti. Il richiedente deve descrivere, nella

domanda, le circostanze di persecuzione o danno grave che sono state la causa della sua fuga. L'assenza di documentazione rispetto alla sua identità, o di altri elementi significativi relativi alla sua condizione di richiedente asilo, non è motivo di inammissibilità o di diniego della domanda.

Modalità di presentazione e di valutazione delle domande di protezione internazionale.

La domanda deve essere presentata dall'interessato all'Ufficio di Polizia di frontiera o alla Questura competente per luogo di dimora. L'esame della domanda compete alle varie Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Condizione giuridica e diritti/doveri del richiedente asilo

Contestualmente alla verbalizzazione, al richiedente è rilasciata una ricevuta che attesta la presentazione della domanda e costituisce titolo di soggiorno provvisorio. Al momento della verbalizzazione della domanda, al richiedente viene richiesto di indicare un domicilio (che la Questura comunica alla Commissione territoriale, incaricata di esaminare la richiesta di protezione internazionale), ma se non ha i mezzi necessari di sussistenza e un'abitazione di riferimento può chiedere l'accesso alle misure di accoglienza della Prefettura.

Attenzione! È molto importante che il richiedente informi l'autorità competente su ogni cambiamento di residenza o domicilio, e che rinnovi sempre il permesso di soggiorno presso la Questura territorialmente competente, per essere facilmente rintracciabili per la convocazione davanti alla Commissione.

Le caratteristiche del permesso di soggiorno per "richiesta asilo politico":

- è valido nel territorio nazionale per 6 mesi, rinnovabile fino alla conclusione della procedura;
- consente di svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla richiesta di protezione internazionale, se il procedimento di esame della domanda non si è concluso e il ritardo non è attribuibile al richiedente;
- non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma consente l'iscrizione al S.S.R.;
- consente l'iscrizione anagrafica;
- i minori richiedenti asilo/protezione o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico.

Esito della richiesta positivo:

Se la domanda è accolta può essere riconosciuto il diritto d'asilo o la protezione sussidiaria. In questo caso il cittadino straniero ha diritto a un permesso di soggiorno per asilo politico o per protezione sussidiaria, entrambi della durata di cinque anni e rinnovabili.

Esito della richiesta negativo:

Se la Commissione rileva l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o della protezione sussidiaria, la domanda viene rigettata. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa, ovvero sessanta giorni se il richiedente risiede all'estero. Nei casi di inserimento all'interno del sistema di accoglienza o di trattenimento, i termini per il

ricorso sono ridotti della metà. Il Tribunale decide entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Contro la decisione del Tribunale è ammesso ricorso in Cassazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

- **Il PSE Asilo:**

- ha durata di 5 anni;
- è rinnovabile;
- consente l'accesso al lavoro e all'istruzione;
- permette l'iscrizione agli albi professionali, l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini comunitari, l'iscrizione al S.S.R., l'iscrizione anagrafica, l'accesso all'istruzione e ai servizi di assistenza sociale;
- dà diritto al ricongiungimento familiare anche se mancano i requisiti del reddito e dell'alloggio;
- permette il matrimonio tramite la procedura prevista dall'A.C.N.U.R.;
- permette la richiesta alla Questura del rilascio del titolo di viaggio che consente di viaggiare all'estero;
- dopo 5 anni di residenza legale continuativa permette la richiesta della cittadinanza italiana;
- dopo 5 anni di soggiorno legale, calcolato dal giorno in cui la protezione è stata richiesta, permette la richiesta del PSE UE Lungo soggiornanti (ex Carta di soggiorno) a prescindere dalla conoscenza della lingua italiana;
- può effettuare viaggi all'estero esenti visto per una durata massima di tre mesi; per periodi di soggiorno più lunghi è necessario richiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese in cui si stabilirà, attivando la procedura di "trasferimento di responsabilità".

- **Il PSE Protezione sussidiaria:**

- ha durata di 5 anni;
- è rinnovabile, previa verifica dell'attualità delle cause che hanno consentito il rilascio;
- consente l'accesso al lavoro e all'istruzione;
- permette l'iscrizione agli albi professionali, l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini comunitari, l'iscrizione al S.S.R., l'iscrizione anagrafica, l'accesso all'istruzione e ai servizi di assistenza sociale;
- dà diritto al ricongiungimento familiare anche se mancano i requisiti del reddito e dell'alloggio;
- se vi sono fondate ragioni che non consentono al titolare di questo status di chiedere il passaporto al proprio Paese, la Questura rilascia il titolo di viaggio per stranieri;
- dopo 5 anni di soggiorno legale, calcolato dal giorno in cui la protezione è stata richiesta, permette la richiesta del PSE UE Lungo soggiornanti (Ex Carta di soggiorno) a prescindere dalla conoscenza della lingua italiana;
- può effettuare viaggi all'estero esenti visto per una durata massima di tre mesi; per periodi di soggiorno più lunghi è necessario richiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese in cui si stabilirà, attivando la procedura di "trasferimento di responsabilità".

Attenzione! Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta

asilo, per protezione sussidiaria sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art 5, comma 2 ter, del TU**.**

Info: Prefettura – UTG Firenze, Area Diritti civili, cittadinanza, immigrazione e diritto d'asilo, via A. Giacomini, 8, per informazioni e-mail: rifugiati.firenze@interno.it; rifugiati.firenze@pec.interno.it (Indirizzo di posta elettronica P.E.C. raggiungibile da qualsiasi indirizzo mail) Link: prefettura.it →Rifugiati politici

Servizio Centrale S.A.I, via delle Quattro Fontane, 116, 00178 Roma, tel. 06 76 98 08 11, e-mail: info@serviziocentrale.it;

U.N.H.C.R., via Caroncini, 19, 00197 Roma; tel. 06 80 21 21 itaro@unhcr.org; unhcr.it C.I.R. Consiglio Italiano Rifugiati, via del Velabro, 5/A, 00186 Roma, tel. 06 69 20 01 14, fax 06 69 20 01 16 cir@cir-onlus.org; cir-onlus.org

Info: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze

- **Il titolo di viaggio:**

È un documento che equivale al passaporto e viene rilasciato alle persone che non possono ottenere un normale passaporto dal proprio paese di origine: rifugiati politici, titolari di protezione sussidiaria e gli apolidi. Tale documento viene richiesto alla Questura di competenza, previo appuntamento.

Documenti e costi:

- marca da bollo da 16 €;
- fotocopia e originale (in visione) del permesso di soggiorno e se scaduto con la ricevuta del rinnovo (del documento di identità in corso di validità);
- 4 fototessere su sfondo bianco;
- ricevuta del versamento di 42,22 €, da effettuarsi presso le Poste su c.c. n.67422808 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;

Info: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze

PAeSI: Documento di viaggio per apolidi, rifugiati e stranieri

PSE ASSISTENZA MINORI

(Normativa di riferimento: art. 2 co. 6 del d.lgs. n. 5 del 8 gennaio 2007; art. 31 co. 3 e art. 29 co. 6 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, D.L. 130/2020 c.d. decreto immigrazione e sicurezza convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173)

Il permesso di soggiorno per assistenza minori viene rilasciato al genitore di un minore straniero che si trova nel territorio italiano, qualora sussistano particolari esigenze di tutela. Questo avviene in deroga alle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni. L'autorizzazione è concessa per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, ed è revocata quando vengono a cessare i motivi che ne avevano giustificato il rilascio oppure nel caso in cui le attività svolte dal familiare siano incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere un

permesso di soggiorno per assistenza minori. Questo titolo di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro. L'istanza può essere presentata dall'interessato alla Cancelleria Civile del Tribunale per i minorenni.

All'istanza il richiedente deve allegare:

- fotocopia del passaporto;
- fotocopia del permesso di soggiorno, se posseduto;
- fotocopia del certificato di nascita del minore;
- fotocopia della documentazione medica relativa allo stato di salute del minore;
- fotocopia del contratto di locazione o dichiarazione di ospitalità;
- fotocopia del certificato di iscrizione o frequenza a istituti scolastici del minore;
- altro: fotocopia dei decreti emessi dal Tribunale per i minorenni, relazione dei Servizi Sociali o di servizi del terzo settore ecc.

Il permesso di soggiorno si richiede presso la Questura competente del territorio. La documentazione da consegnare alla Questura è la stessa delle richieste per permesso di lavoro.

PSE ATTESA OCCUPAZIONE

(Normativa di riferimento: art. 22 comma 11 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; circolare n. 5792 del 9 luglio 2012; circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016)

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato nel caso in cui al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore sia disoccupato e risulti iscritto al Centro per l'impiego.

La richiesta si presenta tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (modulo 1 e 2 del kit delle Poste);
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- marca da bollo da 16,00 €;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo di 40 €;
- certificazione della dichiarazione resa al centro per l'impiego (ex iscrizione liste collocamento);
- fotocopia vecchio PSE.

La validità del permesso per attesa occupazione è di un anno.

PSE CALAMITÀ

(Normativa di riferimento: art. 20 bis del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; D.L. 130/2020 c.d. decreto immigrazione e sicurezza convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173)

Il permesso di soggiorno per "calamità" viene rilasciato dal Questore al cittadino straniero proveniente da un Paese che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.

Il permesso di soggiorno per "calamità":

- ha validità di sei mesi;
- è rinnovabile finché persistono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
- è valido solo nel territorio nazionale;
- consente l'accesso ai corsi di istruzione tecnico superiore, ai percorsi di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizione degli studenti italiani;
- consente di svolgere attività lavorativa;
- si può convertire in permesso di soggiorno per lavoro.

PSE CITTADINI BRITANNICI

(Normativa di riferimento: circolare del Ministero dell'Interno n°93822 del 30/12/2020)

In seguito alla fuoriuscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea (Brexit) conclusasi il 31/12/2020 (fine periodo di transizione), il cittadino britannico che risulta residente presso l'Anagrafe del Comune di Firenze alla data del 31/12/2020 può fare richiesta di rilascio di carta di soggiorno presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

La domanda viene presentata in Questura previo appuntamento, da fissare tramite email PEC: immig.quest.fi.regnounito@pecps.poliziadistato.it

Documentazione da presentare:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità (Passaporto, Carta d'Identità, ecc);
- fotocopia dell'attestazione della propria iscrizione anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l'iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020 o, in alternativa, autocertificazione della propria iscrizione in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 e di non essere stato successivamente cancellato, ai sensi degli artt. 46-47 D.p.r. 445/2000;
- Ricevuta di pagamento di € 30,46 pari al costo di produzione del documento, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402 (intestato a "MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO"- causale: "Importo per il rilascio della carta di soggiorno - Accordo di recesso UE/ UK");
- n. 4 fotografie in formato tessera

Possono fare richiesta della carta di soggiorno in questione anche i familiari di cittadino britannico (già in possesso di suddetto titolo o di attestazione di iscrizione anagrafica al 31/12/2020).

Documentazione da presentare:

- fotocopia del documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura al cittadino del Regno Unito o, in alternativa, copia dell'attestazione dell'iscrizione anagrafica del cittadino del Regno Unito che dimostri l'iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del cittadino britannico già regolare;
- fotocopia della documentazione che attesti la qualità di familiare del cittadino britannico rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o di provenienza;
- ricevuta di pagamento di € 30,46 pari al costo di produzione del documento, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402 (intestato a "MEF DIP.TO

DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO" - causale: "Importo per il rilascio della carta di soggiorno - Accordo di recesso UE/ UK");

- n. 4 fotografie in formato tessera

Se il cittadino britannico, presente sul territorio, non risulta ancora iscritto all'anagrafe al 31/12/2020, ma è in possesso di documentazione che possa comprovare la sua permanenza sul territorio nazionale prima della suddetta data, potrà fissare appuntamento presso la Questura e presentare la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- fotocopia di idonea documentazione che comprovi una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data; (es. contratto di lavoro; certificazione di iscrizione a corso di studi).

PSE CURE MEDICHE

(Normativa di riferimento: art. 19.2 lett. d-bis del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998;)

Il permesso per cure mediche viene rilasciato dal Questore su richiesta del cittadino straniero che dimostri, attraverso adeguata documentazione, di versare in "condizioni di salute di eccezionale gravità" che ne impediscono il rimpatrio senza ledere alla sua salute. Se il cittadino straniero ha presentato domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale può segnalare al Questore la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per cure mediche.

Il permesso di soggiorno per "cure mediche":

- ha validità pari al tempo attestato dalla certificazione sanitaria e comunque non più di un anno;
- è rinnovabile finché persistono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
- è valido solo nel territorio nazionale;
- consente lo svolgimento di attività lavorativa
- è convertibile in permesso di soggiorno di lavoro
- ha validità pari al tempo attestato dalla certificazione sanitaria e comunque non più di un anno;

Il permesso per cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 19.2 lett. d-bis del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 non deve essere confuso con il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. Questo permesso di soggiorno è rilasciato a seguito di visto per cure mediche. Il visto per cure mediche si richiede all'Ambasciata italiana del Paese di origine o provenienza, previa presentazione:

- della documentazione medica attestante l'infermità;
- dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata che indichi il tipo di cura, la durata e il costo presumibile;
- l'avvenuto deposito di almeno il 30% del costo presumibile della prestazione richiesta o, in alternativa, specifica delibera regionale o autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute nell'ambito di programmi umanitari.

Questo permesso non consente di svolgere attività lavorativa e non è convertibile a lavoro.

PSE FAMIGLIA

(Normativa di riferimento: artt. 5, 30, 34 comma 1 lett. b), 39 comma 5 del d.lgs n.286 del 25 luglio 1998; artt. 11, 12, 13, 14 comma 1 lett. c) e d) e comma 3 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999)

Il permesso di soggiorno per famiglia viene rilasciato ai familiari a carico. Ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è correlato ed è rinnovabile insieme a quest'ultimo.

La richiesta di rinnovo si effettua tramite invio di apposito kit delle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (modulo 1 del kit delle Poste);
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- marca da bollo da 16 €;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46€ + contributo da 40 o 50 €;
- fotocopia vecchio PSE;
- dichiarazione di mantenimento del familiare e fotocopia documento identità e PSE (vedi alla voce "Dichiarazione di mantenimento");
- certificato di idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio rilasciato dal Comune (vedi relativa voce);
- se il rinnovo è a favore di genitori over 65: assicurazione sanitaria (con copertura dei rischi di malattia, infortunio ecc.).

PSE LAVORO AUTONOMO

(Normativa di riferimento: artt. 5, 26 e 34 del d.lgs n. 286/98 del 25 luglio 1998; artt. 9, 11, 12, 13, 14 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999)

La richiesta di primo rilascio o rinnovo si fa tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (modulo 1 e 2 del kit delle Poste);
- marca da bollo da 16,00 €;
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo da 40 o 50 €.

Per il primo rilascio del PSE aggiungere alla lista precedente:

- fotocopia della certificazione, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, dell'esistenza dei requisiti per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

Per il rinnovo, aggiungere alla lista precedente:

- fotocopia dell'autorizzazione o della licenza o dell'iscrizione in apposito albo o registro o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività professionale svolta;
- fotocopia dell'iscrizione alla Camera di commercio;
- fotocopia vecchio PSE;
- fotocopia della dichiarazione dei redditi oppure, quando si tratta di attività in forma autonoma iniziata nell'anno in corso o di attività per la quale non è previsto

l'obbligo della dichiarazione dei redditi, altra obiettiva documentazione che dimostri il reddito.

Se il richiedente è socio prestatore d'opera presso società (anche cooperative) occorre inoltre allegare:

- dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del suo documento d'identità (se il presidente è straniero allegare copia PSE);
- fotocopia del "libro soci" (pagina del frontespizio del libro soci e pagina relativa all'iscrizione dello straniero socio).

PSE LAVORO SUBORDINATO

(Normativa di riferimento: Artt. 5 e 34 del d.lgs. 286/98 e Artt. 9, 11, 12, 13 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999)

La richiesta di rinnovo si presenta tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (moduli 1 e 2 del kit delle Poste);
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo da 40 o 50 €;
- marca da bollo da 16,00 €;
- fotocopia vecchio PSE;
- se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 15/11/2011: copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto tra le parti con la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata al S.U.I. della Prefettura (se rispetto l'accordo iniziale sono avvenute variazioni o trasformazioni del rapporto di lavoro bisogna allegare anche la copia della comunicazione che era inviata al Centro per l'impiego oppure all'INPS);
- se il rapporto di lavoro è iniziato dopo il 14/11/2011: copia del modulo "unificato lav" che era stato inviato telematicamente entro le 24 ore precedenti l'assunzione;
- se il contratto è stato sottoscritto c/o il S.U.I. della Prefettura: copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

In caso di lavoratori domestici occorre anche:

- dichiarazione del datore di lavoro con indicazione dello stipendio mensile e annuale con allegata la fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale del datore di lavoro;
- copia dei bollettini INPS (almeno dell'ultimo trimestre).

PSE PROTEZIONE SOCIALE

(Normativa di riferimento: art. 18 del d.lgs. 286 del 25 luglio 1998)

Il permesso di soggiorno per "protezione sociale" reca la dicitura "casi speciali", è rilasciato dal Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il suo parere favorevole o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni:

- se nel corso di interventi dei servizi sociali o di operazioni di polizia o di indagini o di un procedimento penale per i reati di sfruttamento della prostituzione o di uno

dei delitti indicati nell'art. 380 del codice di procedura penale, sono accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di un cittadino straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita a uno di tali delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
- all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, al cittadino straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e che ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Il permesso per "protezione sociale":
- può essere richiesto anche se non in possesso del passaporto;
- ha validità di sei mesi;
- può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo necessario per motivi di giustizia;
- consente l'accesso ai corsi di istruzione tecnico superiore, ai percorsi di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizione degli studenti italiani;
- consente di svolgere attività lavorativa;
- può essere convertito in permesso per lavoro o per studio (se si segue effettivamente un corso di studi);
- consente l'accesso ai servizi socio-assistenziali.

PSE PROTEZIONE SPECIALE

(Normativa di riferimento: art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008; D. L. 130 del 21 ottobre 2020 c.d Decreto immigrazione e Sicurezza, convertito con L. 173 del 18 dicembre 2020).

Il permesso di soggiorno per "protezione speciale" viene rilasciato dal Questore nel caso in cui non sia accolta la domanda di protezione internazionale ma la Commissione territoriale ritenga comunque sussistenti:
- il rischio di persecuzione di cui all'art. 19, comma 1 del d.lgs n. 286 del 15 luglio 1998: persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero che il cittadino straniero possa rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sarebbe protetto da suddetta persecuzione;
- il rischio di tortura di cui all'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.

Il permesso per protezione speciale viene rilasciato anche al cittadino straniero verso il quale non può essere disposto l'allontanamento dal territorio nazionale perché ciò comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In particolare, devono essere considerati i suoi vincoli familiari, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

Il permesso per "protezione speciale" viene rilasciato nei suddetti casi salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provveda ad accordare una protezione analoga.

Il permesso per "protezione speciale":

- ha validità di due anni;
- è rinnovabile se la Commissione territoriale valuta che continui a sussistere il rischio di persecuzione o di tortura;
- consente di svolgere attività lavorativa;
- può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro

Il permesso per protezione speciale viaggia su un doppio binario: può essere infatti rilasciato dal Questore a seguito della trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale che ha rigettato la domanda di protezione internazionale, oppure su domanda diretta del cittadino straniero, previo parere della Commissione territoriale. In questo caso, la Questura trasmette la domanda alla Commissione territoriale, che deve esprimere il parere entro 30 giorni dalla ricezione. Se la Commissione ritiene che sussistano elementi che potrebbero portare al riconoscimento della protezione internazionale, lo segnala alla Questura, che informa il richiedente sulla possibilità di presentare richiesta di asilo.

PSE PROTEZIONE TEMPORANEA

(Normativa di riferimento: Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 in attuazione della Direttiva 2011/55/CE, DPCM 28 Marzo)

Il permesso per protezione temporanea è rilasciato dal Questore:

- ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- ai cittadini di Paesi terzi o apolidi che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine;
- ai cittadini di Stati terzi o apolidi che beneficiavano della protezione internazionale o di protezione equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e ai loro familiari.

Per familiare si intende:

- coniuge o partner stabile, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimila coppie di fatto e coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
- figli minori del richiedente o del coniuge;
- genitori a carico del richiedente o del coniuge e figli maggiorenni a carico (invalidità) conviventi e a carico;
- altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato l'afflusso massiccio e che erano totalmente o parzialmente dipendenti dal richiedente il ricongiungimento in tale periodo.

Il permesso per protezione temporanea inoltre:

- è rinnovabile ogni sei mesi per massimo un anno e comunque fino alla cessazione della protezione temporanea accordata con decisione della Commissione Europea
- è in formato elettronico;
- è rilasciato a titolo gratuito
- consente di svolgere attività lavorativa dal momento della richiesta ma non è

convertibile a lavoro;
- consente l'accesso a corsi di istruzione di ogni ordine e grado.

PSE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

(Normativa di riferimento: art. 22, co. 12 quater del d.lgs. 286 del 25 luglio 1998)

Il permesso di soggiorno per grave sfruttamento lavorativo reca la dicitura "casi speciali", è rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica:

- al cittadino straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, nei casi di particolare sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, co. 12-bis d.lgs. 286/98 oppure nei casi in cui i lavoratori irregolarmente soggiornanti occupati siano in numero superiore a tre, o siano minori in età non lavorativa, o siano sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento previste dall'art. 603-bis, comma terzo del codice penale.

Il permesso di soggiorno per grave sfruttamento lavorativo:

- ha validità di sei mesi;
- può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale;
- consente l'accesso ai corsi di istruzione tecnico superiore, ai percorsi di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizione degli studenti italiani;
- consente di svolgere attività lavorativa;
- può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

PSE VALORE CIVILE

(Normativa di riferimento: art. 42 bis del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

Il permesso di soggiorno per "valore civile" viene rilasciato dal Questore, su autorizzazione del Ministero dell'Interno, su proposta del Prefetto competente, al cittadino straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile, mettendo a rischio la propria vita per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo, per impedire o limitare i danni di un grave disastro pubblico o privato, per partecipare all'arresto di malfattori etc.

- ha validità di due anni;
- è rinnovabile;
- consente l'accesso ai corsi di istruzione tecnico superiore, ai percorsi di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizione degli studenti italiani;
- consente di svolgere attività lavorativa;
- si può convertire in un permesso di soggiorno per lavoro.

PSE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA

(Normativa di riferimento: art. 18-bis del d.lgs. 286 del 25 luglio 1998)

Il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica reca la dicitura “casi speciali”, è rilasciato dal Questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente o con il suo parere favorevole:

- se nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale per determinati delitti, oppure nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza, sono accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di un cittadino straniero ed emerge un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza oppure per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

Per violenza domestica si intendono uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi.

Il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica:

- ha validità di un anno;
- consente l’accesso ai corsi di istruzione tecnico superiore, ai percorsi di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizione degli studenti italiani;
- consente di svolgere attività lavorativa;
- può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per studio (se si segue effettivamente un corso di studi);
- consente l’accesso ai servizi assistenziali.

PSE UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

(Normativa di riferimento: art. 9 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

Nel gennaio 2007 questo PSE ha sostituito la carta di soggiorno per cittadini stranieri. Lo straniero può chiederne il rilascio per sé e per i propri familiari al Questore del luogo ove ha la residenza, documentando i requisiti richiesti. Si tratta di un PSE a tempo indeterminato, che può essere richiesto solo da chi possiede un PSE in corso di validità da almeno 5 anni: la pregressa permanenza di 5 anni in Italia è un requisito indispensabile per il rilascio di questo titolo di soggiorno ed è necessario che il cittadino straniero non sia riconosciuto pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza. Per i titolari di protezione internazionale e protezione sussidiaria i cinque anni vengono calcolati dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Salvo eccezioni, il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell’assegno sociale (vedi voce del vademecum “Ricongiungimento familiare di cittadino non UE”) e di conoscere sufficientemente la lingua italiana, superando il test di conoscenza della lingua italiana livello a2 (vedi alla voce test di conoscenza della lingua italiana).

La domanda si presenta tramite l’invio dell’apposito kit postale.

Attenzione: la legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea), in vigore dal 1

febbraio 2022, ha modificato la disciplina relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il permesso è dunque valido per 10 anni e viene rinnovato automaticamente alla scadenza, previa presentazione alla Questura della relativa domanda corredata di nuove fotografie. Per i cittadini stranieri di età inferiore ai 18 anni, la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. I permessi di soggiorno rilasciati da più di 10 anni alla data del 01/02/2022, non sono più validi per attestare la regolarità del soggiorno. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale.

Anche la domanda di rinnovo/aggiornamento si presenta tramite l'invio dell'apposito kit postale.

Alla domanda è necessario allegare:

- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- fotocopia del permesso di soggiorno (in corso di validità);
- fotocopia della dichiarazione dei redditi (Unico, Cud, relativi all'anno precedente); ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesto l'esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (c/o Tribunale viale Guidoni 61) (vedi relativa voce);
- copia delle buste paga relative all'anno in corso;
- documentazione rilasciata dal Comune di Firenze relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo di 100 €. Il pagamento del bollettino di 30,46 € è richiesto anche per ogni figlio a carico;
- marca da bollo da 16 €.

Quando si consegna la domanda alle Poste si devono versare 30 €.

È possibile richiedere il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo anche per i seguenti familiari:

- coniuge convivente;
- figli minori ultraquattordicenni anche adottivi, affidati o sottoposti a tutela, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
- figli maggiorenni a carico, se per ragioni oggettive non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico conviventi.

In questo caso è necessario dimostrare di avere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare a carico. A tal fine occorre presentare la fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare convivente e propri se percepiti.

È necessario inoltre dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo certificato (vedi alla voce Idoneità alloggiativa). Il familiare che richiede il suddetto titolo di soggiorno deve anche dimostrare il superamento del test di conoscenza della lingua italiana livello A2.

I familiari maggiorenni devono essere legalmente soggiornanti sul territorio nazionale

da almeno cinque anni ed allegare, in aggiunta alla documentazione di cui sopra:

- la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. Se la documentazione proviene dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (c/o Tribunale viale Guidoni 61) (vedi relativa voce).
- Il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo consente, inoltre:
- di lavorare, secondo apposite norme, in un altro Stato Schengen (analogamente lo straniero titolare di un PSE UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro può rimanere in Italia oltre i 3 mesi per lavorare nel rispetto delle norme vigenti);
- di assentarsi dal territorio UE, e quindi dall'Italia, per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi.

Il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere richiesto:

- dai titolari di PSE per studio o formazione professionale;
- dai titolari di PSE per motivi umanitari, casi speciali, protezione speciale, per calamità, cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-bis d.lgs. 286/1998, introdotto dal D.L. 113/2018).
- dai titolari di visti di breve periodo;
- dai richiedenti la protezione internazionale in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta.

Attenzione: i rifugiati, i titolari di protezione sussidiaria e i loro familiari (D.Lgs.12/2014) possono chiedere il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo. Non è richiesta documentazione per l'idoneità dell'alloggio, ferma restando la necessità di indicare una residenza. Nei casi di minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di Enti pubblici o privati riconosciuti, viene considerata equivalente a reddito figurativo per un importo pari al 15% dell'assegno sociale annuo, che fa da parametro per il calcolo del reddito adeguato al nucleo (art. 2, comma 2, lettera b del Testo Unico Immigrazione). Il titolare di PSE ASILO o PROTEZIONE SUSSIDIARIA non è obbligato a superare il test di lingua italiana, mentre lo sono comunque, come da regola generale, i suoi familiari.

PSE STUDIO

(Normativa di riferimento: d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; artt. 4 e 4 bis del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999; d.lgs. n. 154 del 10 agosto 2007; D.L. n.145 del 23 dicembre 2013; Legge n. 99 del 9 agosto 2013; Legge n. 128 del 8 novembre 2013).

La richiesta di primo rilascio o rinnovo si fa tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta (modulo 1 del kit delle Poste e, se lo studente lavora, modulo 2);
- marca da bollo da 16,00 €;

- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo di 40 €. Per il primo rilascio occorre anche:
- fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza diplomatica/consolare Italiana all'atto del rilascio del visto di ingresso;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del PSE, contro il rischio di malattia e/o infortuni.

Per il rinnovo occorre anche:

- fotocopia del vecchio PSE;
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo di durata del PSE;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del PSE, contro il rischio di malattia e infortuni;
- fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno 1 esame di profitto per il primo rinnovo e di almeno 2 per i successivi rinnovi, salvo cause di forza maggiore dimostrabili.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente:

- di svolgere attività lavorativa per un massimo di 20 ore settimanali;
- la conversione in PSE lavoro o PSE famiglia, qualora ne sussistano i requisiti.

PUNTI ANAGRAFICI DECENTRATI

È possibile prenotare il proprio numero di coda per l'accesso al Punto Anagrafico Decentrato Parterre (PAD), Bini e piazza Alberti verificando direttamente sul proprio smartphone e tablet i tempi di attesa.

Per staccare il biglietto dal proprio telefono sarà sufficiente:

1. scaricare l'app *Ufirst*;
2. scegliere la struttura (es. "Villa Arrivabene" del Comune di Firenze);
3. scegliere il servizio (es. "Carte Identità – Anagrafe");
4. confermare l'erogazione del biglietto.

Il biglietto staccato con *Ufirst* è del tutto equivalente a quello che si prenderebbe in loco e si integra perfettamente nel flusso tradizionale dei biglietti cartacei. *Ufirst* permette inoltre di conoscere, in tempo reale, il numero esatto di persone in fila e il tempo di attesa stimato.

Nel caso in cui il tempo di attesa sia brevissimo il servizio avvisa con un messaggio specifico*: servizio non disponibile: "attesa molto breve".*

Info: Comune di Firenze, Punti Anagrafici Decentrati
Link: servizi.comune.fi.it/servizi → Punti anagrafici decentrati
App ufirst: scarica app ufirst

Per prenotazione, telefonare al 055 055 dalle 8.00 alle 20.00 escluso festivi.

I seguenti PAD sono aperti dal lunedì al venerdì 8.30–13.00, martedì e giovedì 14.30–17.00:

- ✓ **PAD VOGEL - via delle Torri, 23**

- ✓ **PAD ALBERTI - piazza Alberti, 2/a**
- ✓ **PAD BINI - via Bini, 7**
- ✓ **PAD PALLINI - via Baracca, 150/p**

Aperto anche di sabato:

- ✓ **PAD PARTERRE - Cubo 1, piazza Libertà, 12**

dal lun. al sab. 8.30–13.00, mart. e giov. 14.30-17.00, sabato SOLO SU PRENOTAZIONE, tel. 055055 dalle 8 alle 20 (escluso festivi)

Con app Ufirst (escluso sabato). *Solo su PAD Parterre è attiva l'Agenda Ministeriale di prenotazione appuntamenti per il rilascio CIE

REDDITO DI CITTADINANZA O PENSIONE DI CITTADINANZA

N.B.: sono in atto modifiche alla presente misura, pertanto si raccomanda di monitorare le informazioni riportate sui siti Governativi.

A partire dal 6 marzo 2019, i cittadini possono richiedere il reddito di cittadinanza, una misura di sostegno economico a integrazione del reddito familiare, associata a un percorso di reinserimento lavorativo e sociale.

Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di **Pensione di Cittadinanza** (PdC).

Il reddito di cittadinanza si compone di tre parti:

- un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso un carta di pagamento (Carta RDC);
- un patto per il lavoro: un percorso personalizzato che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale e altri impegno finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro;
- un patto per l'inclusione sociale e l'inclusione sociale: un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale per il contrasto alla povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Sono tenuti al rispetto delle condizioni previste dal patto di lavoro e di inclusione sociale tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi o di formazione.

Sono esonerati dal rispetto delle suddette condizioni:

- i beneficiari di pensione di cittadinanza;
- i beneficiari di reddito di cittadinanza pensionati;
- i beneficiari di età pari o superiore a 65 anni;
- i componenti del nucleo familiare con disabilità (fatti salvi gli obblighi legati al collocamento mirato).

Possono essere esonerati anche i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti.

A chi si rivolge? Alle famiglie che si trovano in una momentanea difficoltà lavorativa ed economica, legata a un periodo di disoccupazione o inoccupazione dei suoi componenti, in possesso di determinati requisiti economici e di regolarità di soggiorno.

Chi può richiederlo? Il componente richiedente il beneficio deve essere:

- cittadino italiano o comunitario;
- cittadino non comunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- cittadino non comunitario familiare di cittadini UE titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- residente in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in via continuativa.
- cittadino non comunitario titolare di protezione internazionale.

Requisiti economici:

Il nucleo familiare deve avere:

- un valore ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 €;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 €;
- Patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, incrementati di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo con disabilità);
- un reddito familiare inferiore a 6.000 €, moltiplicato per il valore della scala di equivalenza, in base al numero di componenti maggiorenni e minorenni. Nel caso di nucleo familiare residente in abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 €.

Il nucleo familiare non deve avere:

- autoveicoli immatricolati nei 6 mesi precedenti la richiesta;
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc;
- motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei 2 anni precedenti la richiesta;
- navi e imbarcazioni da diporto.

Sono esclusi auto e motoveicoli per i quali sono previste agevolazioni fiscali in favore di persone con disabilità.

Dove si richiede? La domanda può essere presentata telematicamente se in possesso di SPID, oppure presso i CAF o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.

Info: redditodicittadinanza.gov.it → Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

RETTIFICHE E VARIAZIONI

La rettifica dei dati personali può riguardare:

- le variazioni circa la professione e/o il titolo di studio;
- le correzioni di dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) sia per i cittadini italiani che per gli stranieri;
- le correzioni di stato civile (celibe/nubile, matrimonio, genere, etc.) sia per i cittadini italiani che per gli stranieri;
- le correzioni del codice fiscale.

Requisiti: il servizio è riservato a tutti i residenti. Qualora la rettifica riguardi un

minorenne, occorre che l'istanza venga presentata in sua vece da chi esercita la patria potestà.

Cittadini stranieri: i cittadini stranieri residenti nel Comune di Firenze che intendono richiedere variazioni anagrafiche o di Stato Civile devono presentare i documenti originali prodotti nello Stato estero (nascita, matrimonio, divorzio, vedovanza ecc.) relativi alle persone per cui si richiedono le variazioni e le relative fotocopie. I documenti prodotti all'estero devono essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti, accompagnati da traduzione della stessa Autorità italiana all'estero, che dichiara la traduzione conforme al testo originale, o tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale accreditato dal Consolato italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti, il quale, a sua volta, provvede alla legalizzazione. La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali, ratificate anche dall'Italia, che escludano la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalle relative autorità.

Modalità di richiesta:

Per i Cittadini stranieri: via e-mail dall'indirizzo mail del richiedente a: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it (si tratta di pec aperte per cui è possibile inviare la documentazione anche da un indirizzo di posta elettronica semplice) allegando la documentazione prevista, in pdf insieme ad un documento di identità.

Per i Cittadini italiani:

- dall'indirizzo mail del richiedente a :servizidemografici@pec.comune.fi.it allegando il modulo compilato che si trova nella sezione "Documentazione e Modulistica" (si tratta di pec aperte per cui è possibile inviare la documentazione anche da un indirizzo di posta elettronica semplice, a patto che la documentazione sia accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identità);
- a mezzo posta ordinaria a Servizi Demografici di Palazzo Vecchio - piazza Signoria - 50122, Firenze allegando alla richiesta - debitamente firmata - le copie dei documenti di identità;
- presentandosi personalmente presso l'Ufficio Protocollo dei Servizi Demografici a Palazzo Vecchio negli orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

Info: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze
Link: servizi.comune.fi.it/servizi → Rettifiche dati personali

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (FAMILIARE DI CITTADINO NON UE)

(Normativa di riferimento: art. 29 del d.lgs. 286 del 25 luglio 1998)

La circolare n. 2805 del 31 luglio 2017 ha apportato modifiche alla procedura di richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare: la documentazione atta a dimostrare detti requisiti deve essere infatti scannerizzata dall'interessato e inviata allegata alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.

Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, con PSE UE Lungo soggiornanti o PSE di durata non inferiore ad un anno, non scaduto, per lavoro

subordinato o autonomo, famiglia, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi oppure ricerca scientifica indipendentemente dalla durata.

Chi può essere ricongiunto?

- il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
- i figli minori di anni 18, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli);
- i figli maggiorenni a carico invalidi al 100%;
- i genitori a carico se non hanno figli nel paese di provenienza, oppure genitori di più di 65 anni, quando gli altri figli, pur presenti, non possono mantenerli per documentati gravi motivi di salute;
- il genitore naturale del figlio minore già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore.

Non si possono ricongiungere il coniuge o i genitori se questi sono coniugati con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. È previsto il test del DNA a spese del richiedente in caso di dubbi sull'autenticità del rapporto di parentela.

Requisiti obbligatori (esclusi i titolari di Protezione internazionale):

- avere un reddito sufficiente (importo annuo pari all'assegno sociale, che può variare annualmente, la tabella sottostante è riferita agli importi dell'anno 2022); è possibile integrare il proprio reddito con quello di familiari conviventi.

  Per calcolare il reddito minimo necessario si deve tener conto anche di familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul PSE:

  Richiedente - 6.079,45 € annui - 467, 65 € mensili

  + un familiare - 9.119,17 € annui
  + 2 familiari - 12.157,90 € annui
  + 3 familiari - 15.198,62 € annui
  + 4 familiari - 18.238,35 € annui

  Per ricongiungere 2 o più figli sotto i 14 anni - 12.157, 90 € annui (per ogni altro ricongiunto - figli maggiori di 14 anni, coniuge o genitori - oltre ai figli minori di 14 anni occorre aggiungere l'importo di 3.039,73 € per ogni persona ai previsti 12.157,90 €) Attenzione: l'importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità.
- dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, ovvero la cosiddetta idoneità alloggiativa (vedi relativa voce). Se si vuole ricongiungere soltanto un figlio minore di anni 14 il certificato dell'alloggio può essere sostituito dalla dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento, con allegata copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla richiesta di nulla osta.

Come presentare la domanda?

La domanda di nulla osta al ricongiungimento può essere presentata soltanto online, attraverso l'apposita sezione Sportello Unico per l'Immigrazione, sul sito web del Ministero dell'Interno, accedendo tramite le credenziali SPID.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, ricevuta la domanda, convoca il richiedente per la consegna degli originali dei documenti. Verificata la

corrispondenza tra i documenti originali e quelli inviati online, lo Sportello Unico comunica il rilascio del nulla osta, che potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio. Ottenuto il nulla osta, il familiare per il quale è stato richiesto il ricongiungimento familiare deve richiedere il visto d'ingresso presso la competente Autorità diplomatica/consolare italiana nello Stato di residenza, presentando i documenti che dimostrano il rapporto di parentela.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia l'interessato deve contattare lo Sportello Unico per l'Immigrazione, specificando il numero di pratica scritto sul nulla osta e comunicando eventuali cambiamenti di alloggio. Per i permessi di durata non inferiore a un anno, i cittadini di età superiore ai 16 anni dovranno sottoscrivere l'accordo di integrazione. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvede a stampare e compilare il modulo per la richiesta del titolo di soggiorno, richiesta che l'interessato deve sottoscrivere e presentare in apposita busta agli Uffici Postali abilitati, insieme alle ricevute dei bollettini di versamento del contributo per il rilascio del PSE. Alle Poste il richiedente riceve la ricevuta della raccomandata, con user id e password tramite le quali può conoscere lo stato della sua pratica collegandosi al sito poliziadistato.it oppure al sito portaleimmigrazione.it su area riservata stranieri. Il richiedente riceverà sul cellulare indicato nella richiesta, la comunicazione della data di convocazione in cui dovrà presentarsi in Questura, per la rilevazione delle impronte digitali e la consegna di 4 fototessere. Riceverà poi un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il PSE per motivi familiari.

Info: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze
Link: Portale servizi - Ministero interno

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (FAMILIARE DI CITTADINO UE)

(Normativa di riferimento: d.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007)

È necessario richiedere un visto Schengen per turismo (breve durata, Tipo C, fino a 90 giorni) con ingressi multipli. Il visto d'ingresso deve essere richiesto all'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese estero di provenienza del familiare. Il visto sarà rilasciato alle condizioni previste dagli art. 2, 5, e 7 del d.lgs. 30/2007, previa verifica del vincolo di parentela/coniugio con il cittadino UE.

Sono "familiari" (art. 2 d.lgs. 30/2007):

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro (qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante);
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

I visti a favore della predetta categoria di familiari UE sono rilasciati gratuitamente. I familiari non comunitari, provenienti da paesi che aderiscono al programma di esenzione dall'obbligo di visto d'ingresso per brevi soggiorni, possono entrare in Italia senza richiedere il visto.

Sono previste agevolazioni per l'ingresso dei familiari di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs. 30/2007. Lo stesso articolo prevede che lo Stato membro effettui un esame approfondito della situazione personale e giustifichi l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

Una volta giunti in Italia i familiari faranno richiesta, presso la Questura di competenza, di Carta di soggiorno come familiare di cittadino italiano/UE (vedi relativa voce).

Info: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze
Link: esteri.it

RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI

(Normativa di riferimento: legge n. 148 del 11 luglio 2002; art. 26 comma 3 bis del d.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007)

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia, tuttavia è possibile richiederne il riconoscimento. È fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui tale riconoscimento viene richiesto, tenuto conto delle differenti procedure esistenti nel nostro ordinamento e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.

Le procedure per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, sono svolte dalle Istituzioni di Istruzione superiore (università o AFAM).

Tali procedure consentono l'ingresso ai corsi offerti dalle istituzioni accademiche italiane, di primo e secondo ciclo in base alla tipologia del titolo di cui si chiede il riconoscimento. Solo in alcuni casi è possibile ottenere un corrispondente titolo italiano.

Le principali procedure sono:

- procedura di valutazione e riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri per l'accesso ai corsi di primo ciclo (Laurea o Diploma accademico di primo livello);
- procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per accedere rispettivamente ai corsi di secondo (Laurea Magistrale) e terzo ciclo (dottorato di ricerca);
- procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per ottenere un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di primo o di secondo ciclo: il titolo rilasciato al termine di questa procedura ha valore legale nel nostro sistema e per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero, il richiedente potrebbe dover sostenere ulteriori esami e/o ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali integrativi.

Il CIMEA-Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, ha il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di Informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.

Info: cimea.it; miur.gov.it → Riconoscimento titoli esteri
e-mail: cis@cimea.it

Valutazione dei titoli di dottorato (PhD)

È possibile, in alcuni casi, ottenere un corrispondente titolo di dottorato di ricerca italiano. La procedura di equipollenza dei dottorati esteri è di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che si avvale del parere del Consiglio Universitario Nazionale.

M.I.U.R. – Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – Uff. IV, via Michele Carcani, 61 – 00153 – Roma

Info e modulistica: istruzione.it → Modulo equipollenza dottorato
e-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it

Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati

Per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria sono previste agevolazioni in tema di riconoscimento di determinate qualifiche, anche nei casi in cui non sono presenti tutti o parte dei documenti comprovanti i titoli di studio. In merito, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha attivato un servizio di richiesta di "Dichiarazione di valore" per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale e sussidiaria. Inoltre il CIMEA, produce gratuitamente "Attestati di comparabilità" di titoli esteri a persone con lo status di rifugiato, a titolari di protezione sussidiaria o internazionale e a detenuti.

RICONOSCIMENTO TITOLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all'estero è un passaggio necessario per tutti coloro che vogliono esercitare una professione regolamentata in Italia. Il percorso di riconoscimento del proprio titolo varia in base a due parametri principali:

- status del richiedente (cittadino UE; cittadino non UE; titolare di PSE asilo o protezione sussidiaria);
- lo scopo specifico che si intende perseguire (es. esercizio di una professione regolamentata, riconoscimento di equipollenza del titolo di studio, prosecuzione degli studi, tirocinio ecc.).

Il ministero competente per il riconoscimento varia in base alla professione esercitabile con il titolo conseguito (vedi link).

Il sistema di riconoscimento dei titoli di studio osserva procedure diversificate in base ai settori formativi di riferimento, correlati alla competenza attribuita alle diverse istituzioni e soggetti erogatori del servizio (Stato e Regioni).

Settore istruzione, di competenza statale (Ministero istruzione, Uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche) che rilascia, a conclusione del secondo ciclo di istruzione, diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di ordine ***liceale, tecnico e professionale*** (4° liv. QNQ/EQF). La procedura di riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai diplomi di istruzione secondaria di secondo grado è accessibile solo:

- ai cittadini comunitari
- ai titolari di protezione internazionale
- ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all'estero,
- ai cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione.

Settore istruzione e formazione professionale, di competenza delle singole Regioni.

Info:
Procedure riconoscimento dei titoli
Centro Assistenza Riconoscimento qualifiche professionali

RIMPATRIO DELLA SALMA O DELLE CENERI

Il rimpatrio della salma deve essere accompagnato dal passaporto mortuario che, ai sensi della Delibera G.R Toscana n. 599 del 10/6/2002, viene rilasciato dal Comune dove si trovano i resti del defunto.

Per il trasporto della salma la documentazione include:

- certificato di morte rilasciato dal Comune;
- certificato medico attestante le cause del decesso e che il decesso non sia avvenuto per malattia infettiva;
- verbale della ASL che attesti l'incassatura della salma (chiusura e sigillo cassa);
- nulla osta della Procura della Repubblica se purtroppo il decesso non è avvenuto per cause naturali (ad esempio morte violenta o incidente);
- permesso di seppellimento rilasciato dal Comune dove è avvenuto il decesso.

Nulla osta al rimpatrio: se il Paese di destinazione dei resti non ha aderito alla Convenzione di Berlino del 1937 occorre ottenere il Nulla osta da parte dell'autorità diplomatica (Ambasciata o Consolato) di tale Paese in Italia.

I Paesi aderenti alla Convenzione sono: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Messico, Olanda, Portogallo, Romania, Svizzera, Turchia, Germania, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Slovacchia.

Per le ceneri: il passaporto mortuario delle ceneri o dei resti ossei non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Anche in questo caso, quando lo Stato di destinazione non aderisce alla Convenzione di Berlino, per procedere al rimpatrio è necessario il nulla osta dell'autorità consolare. Alla documentazione si aggiunge il verbale di avvenuta cremazione.

Cremazione: è autorizzata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, nella persona dell'Ufficiale di Stato Civile, sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto o manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

Contributi per il rimpatrio dei resti del defunto: i familiari del defunto, se la persona deceduta era un lavoratore dipendente e solo se non avessero i mezzi economici necessari, possono chiedere un rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio dei resti del loro caro nei limiti della residua capienza del Fondo istituito presso l'INPS.

Gli interessati devono presentare apposita domanda tramite:

- Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 16 41 64 da

rete mobile;

- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- online dal sito dell'INPS

regione.toscana.it → Normativa medicina legale
inps.it → Trattamento per il rimpatrio di lavoratori di Paesi terzi
servizi.comune.fi.it/servizi → Passaporto mortuario

RINNOVO DIMORA ABITUALE

I cittadini extracomunitari iscritti nell'anagrafe della popolazione residente hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del titolo di soggiorno.

L'interessato può consegnare la dichiarazione di rinnovo dimora abituale personalmente presso uno dei Punti Anagrafici Decentrati (PAD). Se si presenta personalmente, deve mostrare un documento di riconoscimento e il permesso (o carta) di soggiorno rinnovato per ogni singolo componente il nucleo familiare.

Termine di conclusione:

- Il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è immediato;
- Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale si conclude una volta decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del cittadino della raccomandata A.R. del Comune di invito a registrare il permesso di soggiorno presso gli uffici anagrafici (Punti Anagrafici Decentrati - PAD).

Info: per informazioni sulla procedura 055055; oppure 333.33.63.573 dal lun al ven dalle 9 alle 13

Link: servizi.comune.fi.it/servizi Rinnovo dimora abituale

e-mail: cancellazioni.anagrafe@pec.comune.fi.it

RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE

(Normative di riferimento: Direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europeo; art.14- ter del d.lgs n. 286/98; decreto del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2011 "Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito")

Il Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (RVA&R) è la possibilità offerta ai cittadini non comunitari di fare ritorno al proprio Paese di origine in condizioni di sicurezza e di ricevere assistenza prima e dopo il rientro nel proprio Paese. I programmi di RVA assistono il cittadino straniero nell'organizzazione e nelle spese di viaggio e lo supportano dopo il rientro, riservando un'attenzione particolare alla reintegrazione nel Paese di origine per rafforzare la sostenibilità e l'efficacia del ritorno. Si tratta di programmi realizzati su base individuale e in risposta a una richiesta volontaria del migrante. Beneficiano dell'assistenza al rimpatrio anche i componenti del nucleo familiare del cittadino straniero che ha presentato la richiesta.

Attenzione: tutti coloro che beneficiano dei programmi di RVA&R rinunciano al loro status e al loro titolo di soggiorno al momento della partenza ma non sono soggetti al divieto di reingresso regolare in Italia.

Ogni ente attuatore dei progetti RVA&R prevede la realizzazione di uno specifico programma che si articola in diverse fasi:

- richiesta del migrante, segnalazione e valutazione del caso;
- servizio di counselling individuale e orientamento al ritorno: viene tracciato un profilo del migrante, se ne verificano storia e motivazioni al ritorno;
- verifica del possesso dei documenti necessari al viaggio e dell'assenza di impedimenti al rimpatrio: se sprovvisto dei documenti, il migrante riceve assistenza al rilascio degli stessi presso il consolato del Paese di origine;
- viene elaborato un progetto individuale di reintegrazione (PIR) che tenga conto delle sue capacità e delle sue aspettative;
- organizzazione del trasferimento e assistenza pre-partenza: vengono pagate le spese di viaggio, in Italia e verso il paese di origine. È prevista l'assistenza aeroportuale. Alla partenza viene corrisposta al migrante un'indennità di prima sistemazione: un contributo economico in contanti pro-capite, per ogni beneficiario del ritorno volontario (inteso come ogni componente del nucleo familiare). Se necessario, è prevista la copertura dei costi per scorta medica o paramedica;
- rientro e reintegrazione nel paese d'origine: qui il migrante riceve un contributo economico in beni e servizi, volto alla realizzazione del suo progetto di reintegrazione, e riceve assistenza nell'inserimento socio- lavorativo.

Il Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione è rivolto alle seguenti categorie di cittadini non comunitari:

- soggetti vulnerabili;
- vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- cittadini stranieri che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del medesimo Testo unico;
- cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Testo unico.

Dal programma sono esclusi:

- i cittadini comunitari;
- i cittadini di paesi terzi destinatari di un provvedimento di espulsione nel quale non è previsto un termine per la partenza volontaria e/o che non hanno ottemperato all'invito di lasciare il territorio entro i termini previsti;
- coloro che hanno già beneficiato dei programmi di RVA;
- i destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale;
- si trovano nelle condizioni di espulsione previsti dall'art. 13 co. 4 lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'art. 13 co. 4-bis, lettere d) ed e) del d.lgs. 286/98.

Come presentare la richiesta:

I migranti, gli Enti e soggetti che, a vario titolo, entrano in contatto diretto con i migranti e che intercedono per conto del richiedente possono contattare (per segnalazioni o per richiesta informazioni) Enti attuatori di progettazioni specifiche. Riportiamo alcuni di loro che però sono soggetti a scadenza dei bandi ministeriali:

- ✓ **CIES, Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo Onlus**
  via Merulana, 198, Roma, tel: 338 65 53 124 – 067 726 46 11/43
  e-mail: ermes3@cies.it
- ✓ **ARCI Mediterraneo Impresa Sociale S.R.L.**
  via Abate Minichini, 37, 80137 Napoli, tel. 08 118 708 417
  e-mail: rva@arcimediterraneo.it**,** sito: Arci Mediterraneo

SEPOLTURA PER CITTADINI APPARTENENTI ALLA RELIGIONE ISLAMICA

Il Comune di Firenze con delibera del 20/7/1995 ha concesso al Centro culturale islamico di Firenze un'area delimitata all'interno del cimitero di Trespiano perché fosse dedicata alla sepoltura di cittadini di religione islamica. Tale possibilità è riconosciuta soltanto a cittadini di religione islamica che in vita erano residenti a Firenze o che qui sono deceduti.

Perché sia autorizzata la sepoltura è necessario che ci sia il nulla osta del rappresentante di una delle moschee presenti a Firenze.

È possibile eseguire l'abluzione e la preparazione della salma secondo il rito islamico presso l'obitorio comunale, a condizione di essersi accordati prima con la struttura e di rivolgersi poi soltanto a personale "riconosciuto".

Info: Cimitero di Trespiano, Ufficio Anagrafe, tel. 055326291 - 0552625510
Link: servizi.comune.fi.it/servizi → Inumazione
e-mail: concessioni.cimiteriali@comune.fi.it

SERVIZI ALL'INFANZIA 0-3 ANNI

Nella realtà fiorentina i servizi educativi alla prima infanzia, grazie alle varie tipologie di offerta, assicurano una flessibilità organizzativa in grado di rispondere ai bisogni delle famiglie residenti nel territorio cittadino, garantendo diversificazione delle tariffe in base alla tipologia di servizio, alla modalità di gestione e all'orario di frequenza scelto.

Attualmente nel sistema locale dei servizi sono presenti le seguenti tipologie regolate dalla normativa vigente in materia di servizi educativi 0-3 anni (L 1044/71 - LR 32/2002 e Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013):

- nido d'infanzia
- spazio gioco
- servizio educativo in contesto domiciliare
- centro zerosei

Le iscrizioni ai Servizi all'infanzia 0-3 anni vengono effettuate esclusivamente on line, attraverso i servizi online del Comune di Firenze.

Le famiglie straniere con difficoltà linguistiche potranno rivolgersi su appuntamento allo Sportello Immigrazione.

Info: Servizi all'Infanzia via Nicolodi, 2, Firenze, tel. 055 262 5749-48
Link: educazione.comune.fi.it → Servizi educativi 0-3
e-mail: iscrizioni.scuolainfanzia@comune.fi.it

SERVIZI ALL'INFANZIA 3-6 ANNI

Il Comune di Firenze contribuisce a realizzare il diritto all'educazione per l'infanzia attraverso un servizio di scuole dell'infanzia comunali con personale e strutture proprie; attualmente sono 98 le sezioni comunali, distribuite in 27 plessi nei 5 quartieri della città, che accolgono circa 2.300 bambine e bambini, di età compresa tra i 3 ed i 6 anni.

Le scuole dell'infanzia pongono al centro il bambino e la bambina ed i suoi diritti di persona e di cittadino, ricercano e valorizzano costantemente l'innovazione pedagogica, il dialogo, il confronto e la collaborazione con le famiglie, con le altre istituzioni interessate e con il territorio in generale, senza alcuna discriminazione di genere, di religione, di nazionalità e di etnia.

Le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali vengono effettuate esclusivamente online utilizzando il servizio online del Comune di Firenze.

Le famiglie straniere con difficoltà linguistiche potranno rivolgersi su appuntamento allo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze.

Info: Servizi all'Infanzia via Nicolodi, 2, Firenze, tel. 055 26 25 725-616
Link: educazione.comune.fi.it → Servizi educativi 3-6
e-mail: iscrizioni.scuolainfanzia@comune.fi.it

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio è rivolto ai cittadini, regolarmente residenti (e non, ma che presentano particolari vulnerabilità) sul territorio del Comune di Firenze, che accedono per la prima volta ai Servizi Sociali e che necessitino di informazioni, chiarimenti e di avere indicazioni circa le opportunità e i servizi presenti sul territorio. L'assistente sociale analizza il problema presentato ed avvia una eventuale presa in carico da parte dei Servizi Sociali territoriali o accompagna la persona verso altre soluzioni. Una volta preso in carico, il cittadino farà riferimento ad uno dei Centri Sociali del territorio comunale.

L'accesso al Segretariato Sociale avviene esclusivamente attraverso prenotazione telefonica al **numero verde gratuito 800 508 286** il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il servizio è gratuito da telefoni fissi e cellulari. Si possono inviare le istanze, anche via e-mail: segretariato.sociale@comune.fi.it o all'indirizzo pec: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it

Centri sociali

Quartiere 1

- ✓ **Centro sociale Santa Monaca** - via S. Monaca, 37 - Tel: 055 29 37 011
  e-mail: cs.santamonaca@comune.fi.it
- ✓ **Centro sociale San Iacopino** - piazza Dalla Piccola, 4 Tel: 055 33 43 01
  e-mail: cs.saniacopino@comune.fi.it

Quartiere 2

- ✓ **Centro sociale D'Annunzio** - via G. D'Annunzio, 29 - Tel: 055 69 34 907

e-mail: csdannunzio@comune.fi.it

Quartiere 3

- ✓ **Centro sociale Gavinana** - piazza Elia Dalla Costa, 15 Tel: 055 32 82 300
  e-mail: csgavinana@comune.fi.it

Quartiere 4

- ✓ **Centro sociale Chiusi** - via Chiusi, 4/2 - Tel: 055 78 75 001
  e-mail: cschiusi@comune.fi.it

Quartiere 5

- ✓ **Centro sociale Piagge** - via dell'Osteria, 8 - Tel: 055 69 34 215
  e-mail: cs.piagge@comune.fi.it
- ✓ **Centro sociale via Bini** - via C. Bini, 5 - Tel: 055 44 78 91
  e-mail: cs.bini@comune.fi.it

Direzione Servizi Sociali

Viale De Amicis, 21 – Tel 055 261 68 43, e-mail direzione.servizisociali@comune.fi.it

SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale

SPID è un sistema di autenticazione digitale che, attraverso un username e una password, consente ai cittadini e alle imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati che hanno aderito a questo sistema. Possono richiedere le credenziali SPID tutti i cittadini che abbiano compiuto diciotto anni, italiani, stranieri comunitari ed extracomunitari residenti in Italia e in possesso di permesso di soggiorno. Per ottenere le credenziali SPID i cittadini possono rivolgersi a diversi identity provider:

- Aruba
- Infocert
- Intesa
- Namirial
- Poste Italiane
- Tim
- Register
- Sielte
- Lepida

La Regione Toscana ha promosso un'iniziativa in collaborazione con **Lepida S.c.p.A**. per consentire l'attivazione di credenziali SPID presso sportelli di comuni ed altri soggetti pubblici. Per info rivolgersi allo **sportello URP della Regione Toscana** in Via di Novoli, 26 a Firenze. Numero verde: 800-860070 (da telefono fisso) tel. 055-4385920 (da cellulare) email: urp@regione.toscana.it

Presso questi sportelli il cittadino può usare le seguenti modalità per attivare le credenziali SPID:

- pre-registrazione online: l'utente inserisce i dati on line sul sistema di rilascio e attiva SPID passando da uno sportello **per farsi riconoscere**;
- modalità assistita: l'utente si reca allo sportello e, aiutato dall'operatore, inserisce i dati, si fa riconoscere presentando i propri documenti e attiva SPID.

Info: Sportello Immigrazione del Comune
spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.regione.toscana.it/servizi-online/con-credenziali-spid

SPORTELLI INFORMATIVI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

- Bagno a Ripoli

c/o Sportello Informativo Cittadini Stranieri Comune di Pontassieve. *Per attività, orari e contatti vedere Pontassieve.
URP: Piazza della Vittoria, 1. tel. 055 6390222
Info sui servizi comunali, richiesta idoneità alloggiativa e altro.
lun., mer., ven. 8.00-13.00, mar. e gio. 8.00-12.00 e 14.30-18.00,
e-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it; sito: Comune Bagno a Ripoli

- Barberino di Mugello

URP Sportello al cittadino, tel. 055/8477262-3
Info su servizi comunali, richiesta idoneità alloggio e altro.
Orario: dal lunedì al sabato ore 8.30 - 12.30, martedì e giovedì ore 15.00 -18.00 /. e-mail: urp@comune.barberino-di-mugello.fi.it,
Consulenza informativa e assistenza di pratiche relative alla regolarità del soggiorno in Italia (accesso servizi Prefettura, Questura e Comune) sia supporto ed orientamento verso i servizi comunali (sociale, anagrafe) e quelli del territorio (Asl, Inps, Caf) e similari - presentazione modulo ospitalità - bandi a supporto economico-supporto materiale nella compilazione della modulistica varia.
Ufficio Servizi Demografici, tel. 055/8477214 solo su appuntamento,
Chat (solo WhatsApp) al numero: 348 77 183 94
e-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it

- Barberino Tavarnelle

c/o Sportello informativo Cittadini Stranieri di Tavarnelle c/o Distretto socio sanitario **"Il Borghetto"** via B. Naldini, 44. Tel. 055 8052520 (solo il giov. dalle 9.30 alle 12.30)
Per appuntamenti e informazioni telefonare da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e martedì e giovedì dalle 15:15 alle 17:45 ai n. 055 83 60 304, 055 83 60 268 o scrivere una e-mail a cint@comune.pontassieve.fi.it;
Info e assistenza sui servizi del territorio, sulle pratiche relative all'ottenimento dei titoli di soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanza, e sulle altre questioni relative all'immigrazione
Demo URP: Piazza Matteotti 39. tel. 055 055
e-mail: urp@barberinotavarnelle.it ; sito: Barberino Tavarnelle

- Borgo San Lorenzo

URP, piazza Dante, 2. tel. 055 84 96 62 35
Informazioni sui servizi comunali, richiesta idoneità alloggiativa. da lun. a sab. 8.30-12.30, gio.14.00-18.30.
e-mail: urp@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it ; comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
Servizi demografici: tel 055 849 661;
e-mail: demografico@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

- Calenzano

Sportello Immigrati, piazza Vittorio Veneto, 11. tel. 055 88 33 228
Consulenza e assistenza sulla normativa relativa alle pratiche di immigrazione e orientamento sui servizi pubblici presenti sul territorio; Compilazione pratiche permessi di soggiorno (su appuntamento). Orari: mar. e gio. 15.00-18.00 su

appuntamento,
e-mail: sportelloimmigrati@comune.calenzano.fi.it
Sportello del cittadino, piazza Vittorio Veneto, 11. tel. 055 88 33 255; 88 33 222; 88 33 219; Richiesta idoneità alloggiativa, accesso ai servizi comunali, pratiche anagrafiche, richiesta contributi e altro, accesso allo sportello telematico per presentare istanze. Orario: lun-ven. 8.30-13.00 e mart. e giov. anche 15.00 - 18.00, sab. 8:30-12:30 Solo per le pratiche dell'Ufficio Stato Civile.

- Campi Bisenzio

Sportello Accoglienza, Piazza Dante 37, piano Terra
Tel. 055 89 59 302 solo di giov. 14.00 - 15.30. Informazioni e orientamento servizi comunali e servizi demografici, richiesta idoneità alloggiativa, assistenza ricongiungimento familiare, test di italiano e altro. Solo su appuntamento (dal sito, per e-mail o telefono). lun. mar. e mer. 9.00-13.00 e gio. 15.30-18.00.
e-mail: accoglienza@comune.campi-bisenzio.fi.it ; sito: comune.campi-bisenzio.fi.it

- Capraia e Limite

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa.
*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.
URP Piazza VIII Marzo 1944 n°9 Limite sull'Arno. Tel 0571 9781 27 /46/47/50 dal lun. al ven. 8.30 – 12.30, giov. 15.30-17.30 sab. 8.30–12.00
E-mail: urp@comune.capraia-e-limite.fi.it

- Castelfiorentino

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa
*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.
c/o **URP**, piazza del Popolo, 1, mar. 14:00–18:30 e ven. 08:30-14:30.

- Castelfranco di Sotto

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa
*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.
c/o **Uff. Politiche Sociali** - Via Gioberti n. 3 lun. 10:30 - 13:00.

- Cerreto Guidi

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa
*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.
URP, Via Vittorio Veneto, 11, piano terra. tel. 0571906234 dal lun. al sab. 9.00-13.00, mail: urp@comune.cerreto-guidi.fi.it

- Certaldo

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa
*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.
Ufficio Casa, Via XX Settembre, 18. lun. 14:00 – 18:30 e ven. 15:00 - 18:30
URP, piazza Boccaccio, 13. tel. 0571 66 12 76
e-mail: urp@comune.certaldo.fi.it , sito: Comune Certaldo

- Dicomano

Sportello Migranti, piazza della Repubblica, 3, primo piano c/o il municipio.
tel. 055 83 85 428.

Informazioni e precompilazione richiesta o rinnovo PSE/ricongiungimenti, test italiano, cittadinanza, Compilazione di moduli delle Amministrazioni; Attività di orientamento rispetto ai servizi del Comune e del territorio. Riceve solo su appuntamento.

URP - Sportello al Cittadino, piazza della Repubblica, 3. tel. 0558385406/229 Richiesta idoneità alloggiativa, accesso ai servizi comunali, servizi anagrafici, richiesta contributi e altro. lun., mar., mer., e ven. 8.30 -12.30, giov. 15.00-19-00. I° primo e il 3° sabato del mese 8.30- 12.30.

e-mail: sac@comune.dicomano.fi.it ; Sito: Comune Dicomano

- Empoli

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa

*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.

Riceve solo su appuntamento da fissare telefonicamente o al numero 320 25 69 478 il lun. mar. e ven. dalle 11.00 alle 13.00 o

via e-mail: assistenzastranieri.valdarnoinferiore@uslcentro.toscana.it

Attività e servizi offerti: Informazioni, orientamento e assistenza per permessi di soggiorno, cittadinanza italiana, ricongiungimento familiare, test di lingua italiana, turismo, protezione internazionale, decreto flussi, sanatoria.

P.zza Farinata degli Uberti 36 c/o Palazzo Pretorio, piano terra.

lun. 08:30 – 13:00 / mar. 14:00 – 18:30/ gio. 14:00 – 18:00/ sab. 09:00 – 13:30

URP, via G. Del Papa, 41. tel. 05717571

Informazioni sui servizi comunali, domande di accesso ai servizi ed agevolazioni, richiesta idoneità alloggiativa.

e-mail: urp@comune.empoli.fi.it; Sito: Comune Empoli

- Fiesole

Comune di Fiesole, piazza Mino da Fiesole, 22. tel. 055 055

Informazioni servizi comunali, modulistica (anche idoneità alloggio) e altro da lun. a ven. 8.30-12.30 e gio. 14.30-17.30

e-mail: urp@comune.fiesole.fi.it

Ufficio Politiche Sociali, piazza Mino da Fiesole, 26. tel. 055 5961308 Informazioni su agevolazioni economiche, edilizia pubblica, assistenza compilazione idoneità alloggiativa. Mar. e gio. 8.30-12.30, gio. anche 14.30-17.30.

e-mail: ufficiopolitichesociali@comune.fiesole.fi.it ; Sito: Comune Fiesole

- Figline - Incisa Valdarno

Sportello informativo Cittadini Stranieri piazza IV Novembre, 3, Figline.

Per appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al 05526297269 o inviare un messaggio al numero WhatsApp 3271811734;o al numero dello Sportello tel. 055 91 25 217 o tramite messaggio WhatsApp 339 84 97 824; orari: mar. 15.30-18.30 e ven. 9.30-12.30.

Info e assistenza sui servizi del territorio, sulle pratiche relative all'ottenimento dei titoli di soggiorno, sui ricongiungimenti familiari, sulla cittadinanza, ed in generale sulle altre questioni relative all'immigrazione.

e-mail: mburberi@comune.pontassieve.fi.it

URP, sede di Figline piazza del Municipio 5 tel. 055 91 251

e-mail: urp@comunefiv.it ; sito: Comune Incisa Valdarno

- Firenzuola

Ufficio Protocollo, piazza Casini, 5. tel. 055 81 99 439
Richiesta idoneità alloggiativa. lun., gio. e sab. 9.00-12.30; lun. e gio. anche 15.00-
email: info@comune.firenzuola.fi.it, Sito: Comune Firenzuola

- Fucecchio

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa
*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.
c/o **Uff. Serv. Educativi**, Via Castruccio, 12. Fucecchio
mar. 08:30-13:00 e 14:30-18:00, gio. 08:00-13:00, ven. 08:00-13:00
URP, Via La Marmora 34, Fucecchio - Piano terra. Tel. 0571 26 82 57
Da lun. a venerdì 8.30-13 e martedì e giovedì anche 15.00-18.00, sabato 9.00-12.00
E-mail : urp@comune.fucecchio.fi.it, Sito: Comune Fucecchio

- • Gambassi Terme

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa.
*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.
Ufficio Servizi al cittadino, Palazzo Comunale, via Garibaldi, 7.
servizio informativo telefonico al 0571 16 55 111 selezione 1 e in seguito 1
Orari: da lun. a sab. dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30
Mail: Comune Gambassi Terme sito: Comune Gambassi Terme

- Greve in Chianti

Sportello informativo Cittadini Stranieri ex ufficio turistico parco S. Anna, viale da Verrazzano
Per appuntamenti telefonare da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al 055 26 29 72 69 o inviare un messaggio al numero WhatsApp 32718 11 734; o al numero dello Sportello 055 09 40 329. Solo per messaggi WhatsApp 339 84 98 422.
lun. e ven. 9.30–12.30, e-mail: buffa.arci@gmail.com
URP, piazza G. Matteotti, 7/8, Tel. 055 055
Info servizi comunali, richiesta idoneità alloggiativa e altro.
e-mail: urp@comune.greve-in-chianti.fi.it; sito: Comune di Greve in Chianti

- Impruneta

Sportello informativo Cittadini Stranieri c/o URP, località Tavarnuzze, via F.lli Rosselli, 6. tel. 055 23 72 138.
Per appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al 05526297269 o inviare un messaggio al numero WhatsApp 3271811734; o al numero dello Sportello in orario di apertura 055 23 72 138 oppure tramite messaggio WhatsApp 339 84 98 422. orari: mer. 9.30–12.30. E-mail: buffa.arci@gmail.com
Info e assistenza sui servizi del territorio, sulle pratiche relative all'ottenimento dei titoli di soggiorno, sui documenti necessari per ottenere la carta di soggiorno, sui ricongiungimenti familiari, sulla cittadinanza, ed in generale sulle altre questioni relative all'immigrazione.
URP, Impruneta, p.za Buondelmonti, 41 tel. 055 203641.
email: urp@comune.impruneta.fi.it sito: Comune Impruneta

- Lastra a Signa

Sportello Informativo Immigrati c/o Punto Amico, via: Cadorna 1. Consulenza e assistenza in merito alle pratiche che riguardano i cittadini comunitari ed extracomunitari, precompilazione richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno, permesso di soggiorno CE e ricongiungimento. Riceve su appuntamento e solo per i residenti. Orario sportello: martedì 9.00-13.00 e 14.30 – 18.30
Per appuntamenti: 055 26 29 72 69 da lunedì a venerdì 9.00-13.00
email: buffa.arci@gmail.com
Sportello Lavoro c/o Punto Amico, via: Cadorna 1
Orario sportello: Martedì 9.00 – 12.00 - Per appuntamenti: 055 26 29 72 69 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

- Londa

Sportello Informativo Cittadini Stranieri di Pontassieve
*Per attività, orari e contatti vedere Pontassieve.
Ufficio Tecnico, piazza Umberto I, 9. tel. 055 83 52 532
e-mail: ufficio.tecnico@comune.londa.fi.it
URP, piazza Umberto I, 9. tel. 055 83 52 520 Info sui servizi comunali, bandi, modulistica - da lun. a ven. (merc. chiuso) 9.00-12.30, mart - giov. anche 15.00-17.30
e-mail: urp@comune.londa.fi.it; sito: Comune Londa

- Marradi

Servizi Demografici/URP, piazza Scalelle, 1.
Tel. 055 80 45 005 e-mail: protocollo@comune.marradi.fi.it
Informazioni sui servizi comunali, attestazione regolarità di soggiorno, richiesta idoneità alloggiativa e altro.
sito: Comune Marradi

- Montaione

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa.
*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.
Sportello Servizi al cittadino (URP – Demografici -Sociale), piazza del Municipio, 1. tel. 0571 69 92 36 e-mail: urp@comune.montaione.fi.it; sito: Comune Montaione

- Montelupo Fiorentino

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa.
*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.
URP viale Cento Fiori, 34. tel. 800 219 760
Informazioni sui servizi comunali, domande di agevolazioni sociali, richiesta idoneità alloggiativa, procedimenti anagrafici e altro. Orario dal lun. al sab. 8.00- 13.00 mart. e giov. 08.00- 18.00; e-mail: urp@comune.montelupo-fiorentino.fi.it; sito: Comune Montelupo Fiorentino

- Montespertoli

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa.
*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.
URP - Servizi demografici, piazza del Popolo, 34. tel. 0571 60 02 21
Info sui servizi comunali, idoneità alloggiativa, rilascio attestato di soggiorno UE,

pratiche demografiche ed altro.
da lun. a ven. 9.00-13.00, mar. e gio. anche 15.30-17.30, sab. 9.00-12.00
e-mail: urp@comune.montespertoli.fi.it; sito: Comune Montespertoli

- Pelago

c/o Sportello Informativo Cittadini Stranieri di Pontassieve,
*Per attività, orari e contatti vedere Pontassieve.
URP c/o Segreteria generale, viale Rimembranza, 40. tel. 055 83 27 366 Info e orientamento uffici e servizi comunali,
da lun. a ven. 8.30-13.00, mar. e gio. anche 14.30-18.00,
e-mail: info@comune.pelago.fi.it; sito: Comune Pelago

- Pontassieve

Sportello Informativo Cittadini Stranieri, Comune di Pontassieve,via Tanzini, 30.
Per appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al 055 26 29 72 69 o inviare un messaggio al numero WhatsApp 327 18 11 734; o al numero dello Sportello in orario di apertura tel. 055 83 60 268 o tramite messaggi WhatsApp 339 84 97 824.
Info e assistenza sui servizi del territorio, sulle pratiche relative all'ottenimento dei titoli di soggiorno, sui documenti necessari per ottenere la carta di soggiorno, sui ricongiungimenti familiari, sulla cittadinanza, ed in generale sulle altre questioni relative all'immigrazione.
mar. e mer. 9.00-12.00, giov. 15.00-18.00.
e-mail: mburberi@comune.pontassieve.fi.it
Consulta dei Cittadini Stranieri c/o Palazzo Comunale Organo di rappresentanza dei cittadini stranieri in Comune. E-mail: mburberi@comune.pontassieve.fi.it,,
URP, via Tanzini, 30. tel. 055 60 241- 055 83 60 232
Informazioni sui servizi comunali da lun. a ven. 8.30-12.30, sab. 9.00- 12.00, mar. e gio. anche 15.15-17.45
e-mail: urp@comune.pontassieve.fi.it; sito: Comune Pontassieve

- Reggello

*Per attività, orari e contatti vedere Figline-Incisa V.no
Ufficio Urbanistica, piazza Roosevelt, 1. tel. 055 86 69 239 Richiesta idoneità alloggiativa. Mar. e gio. 15.15-17.45 e ven. 10.00-12.30
e-mail: urbanistica@comune.reggello.fi.it.
Servizi demografici, piazza IV Novembre, 1. tel. 055 86 69 221-231 Informazioni sui servizi comunali, attestazioni di soggiorno per cittadini UE, pratiche demografiche e altro. Lun., merc., ven., sab. 9.00- 12.30
e-mail: info@comune.reggello.fi.it; sito: Comune Reggello

- Rignano sull'Arno

Palazzo Comunale, piazza della Repubblica, 1.
Per appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al 055 26 29 72 69 o inviare un messaggio al numero WhatsApp 327 18 11 734; o al numero dello Sportello in orario di apertura tel. 055 83 47 887. Solo per messaggi WhatsApp 339 84 98 422 / gio. 9.30 - 12.30. e-mail: buffa.arci@gmail.com.
Info e assistenza sui servizi del territorio, sulle pratiche relative all'ottenimento dei

titoli di soggiorno, sui documenti necessari per ottenere la carta di soggiorno, sui ricongiungimenti familiari, sulla cittadinanza, ed in generale sulle altre questioni relative all'immigrazione.

URP, piazza della Repubblica, 1. Tel. 055 83 47 802

Info sui servizi comunali, richiesta idoneità alloggiativa e altro da lun. a ven. 8.15-12.30, mar. e gio. anche 15.00-18.00.

Servizi demografici, piazza della Repubblica 1, Tel. 055 83 47 868-Pratiche anagrafiche e prenotazioni Cie - lun-ven 8.15-12.30 mar. e gio. anche 16.00-18.00

- Rufina

c/o Sportello Informativo Cittadini Stranieri di Pontassieve, *Per attività, orari e contatti vedere Pontassieve.

URP via Piave, 5. tel. 055 83 96 570. Apertura al pubblico: lun. mer. e ven. dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e mar. e gio. dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e-mail: urp@comune.rufina.fi.it sito: Comune Rufina

- San Godenzo

c/o Sportello Informativo Cittadini Stranieri di Pontassieve, *Per attività, orari e contatti vedere Pontassieve.

Ufficio Tecnico, piazza del Municipio, 1. tel. 055 83 73 831 Richiesta idoneità alloggiativa. Riceve su appuntamento. e-mail: urbanistica@comune.san-godenzo.fi.it

Ufficio Servizi Demografici ed al cittadino, piazza del Municipio, 1. URP-Protocollo Tel. 055 83 73 820

Servizi demografici tel. 055 83 73 826, Causa emergenza epidemiologica sono su appuntamento. Info uffici e servizi comunali, pratiche anagrafiche e lo stato civile, solo su appuntamento da lun. a ven. 9.00–12.30, tranne il mercoledì, mart. e giovedì anche 15.00 – 17.30. e-mail: demografici@comune.san-godenzo.fi.it protocollo@comune.san-godenzo.fi.it sito: Comune San Godenzo

- San Miniato

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa

*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.

c/o Uff. Casa Loggiati di San Domenico n. 8 mar. 15:00 - 18:00 e ven. 09:00 - 12:30

- Santa Croce sull'Arno

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa

*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.

c/o Uff. Politiche Sociali, Via Copernico n. 2

mer. 14:00-18:30, ven. 14:30-18:30 e sab. 09:00-13:00

- Scarperia - San Piero

Sportello Immigrati c/o URP, piazzetta del Comune, 1, S. Piero a Sieve.

Info e assistenza in materia di richiesta o rinnovo PSE, cittadinanza, ricongiungimenti, normativa immigrazione. È possibile prendere appuntamento il primo e il terzo mercoledì del mese, dalle ore 10:00 alle 12:30, chiamando al numero: 055 84 87 548.

URP, sede di S. Piero, piazzetta del Comune, 1; merc. 9.00-13.00 e gio. 15.00-17.30 sede di Scarperia, via Roma, 147; gio.15.00-17.30 e ven. ven. 9.00-13.00.

Tel. 055 84 31 609 e-mail: urp@comune.scarperiaesanpiero.fi.it

sito: Comune Scarperia San Piero

- San Casciano Val di Pesa

Sportello informativo Cittadini Stranieri, Palazzo Comunale, via Machiavelli 56.

Per appuntamenti telefonare al numero 055 26 29 72 69 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 o inviare un messaggio al numero WhatsApp 327 18 11 734; o al numero dello Sportello in orario di apertura solo per messaggi WhatsApp 388 90 80 515.

Info e assistenza sui servizi del territorio, sulle pratiche relative all'ottenimento dei titoli di soggiorno, sui documenti necessari per ottenere la carta di soggiorno, sui ricongiungimenti familiari, sulla cittadinanza, ed in generale sulle altre questioni relative all'immigrazione - lun. 15.00-18.00. e-mail: arcifirenze3@gmail.com

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa

*Per attività e contatti vedere Empoli, via Machiavelli, 56. Tel. 055 82 56 224

Info servizi comunali, richiesta idoneità alloggiativa e altro da lun. a ven. 8.30-12.30, lun. e gio. anche 15.00-18.30. e-mail: info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it ,

sito: Comune di San Casciano e Val di Pesa

- Scandicci

Sportello immigrazione c/o Palazzo Comunale, piazza della Resistenza, 1 (piano terra). tel. 055 75 91 555/565- 055 26 29 72 69

Consulenza e assistenza compilazione moduli per cittadinanza, compreso invio telematico, e per rinnovo PSE/ricongiungimenti, info idoneità alloggiativa; test italiano; orientamento sui servizi comunali; interpretariato e mediazione culturale

Ufficio riceve su appuntamento e solo per i residenti. dal lun. al ven. 9.00-13.00

e-mail: r.menichetti@comune.scandicci.fi.it

per appuntamenti: sportelloscandicci@arcifirenze.it tel. 055 75 91 555/565 (solo in orari di sportello) - 055 26 29 72 69 (da Lunedì a Venerdì 9.00-13.00)

Orari sportello: Lun. 9.00 –13.00, Mart. e Gio. 15.00 – 18.00, Ven. e Sab. 9.00– 12.00

URP, Palazzo Comunale, piazza della Resistenza,1. Tel. 0557591.711/712 Cell. 366 34 36 633 solo Whatsapp per fissare appuntamento con punto comune. E-mail: puntocomune@comune.scandicci.fi.it

Informazioni su servizi, procedimenti e orari uffici comunali, richiesta idoneità alloggiativa e molto altro da telefonare da lun. al ven. dalle 8.00 alle 18.30 e il sab. dalle 8.00 alle 12.45 previo appuntamento.

e-mail: urp@comune.scandicci.fi.it; sito: Comune Scandicci

- Sesto Fiorentino

Sportello immigrazione, Piazza Vittorio Veneto 1. tel. 055 44 96 235. Assistenza alla compilazione on line delle richieste di rilascio-rinnovo dei permessi di soggiorno, idoneità abitativa, ricongiungimento familiare e cittadinanza italiana. Accesso su appuntamento, mar. 9.00-12.00 e 15.00-18.00 , giov. 9.00-12.00

Per fissare appuntamento, rivolgersi all'URP, Largo V Maggio, 3, tel. 055 44 96 235

e-mail:urp@comune.sesto-fiorentino.fi.it; sito Comune Sesto Fiorentino

- Signa

URP, Piazza della Repubblica, 1. tel. 055 87 941

Informazioni sui servizi comunali, comunicazione di cessione fabbricato, richiesta

idoneità alloggiativa ed altro: lun. mar. gio. e ven. 8.30-12.30, mar. anche 15.00-17.00
e-mail: urp@comune.signa.fi.it; sito: Comune Signa

- Vaglia

Ufficio servizi demografici, Piazza Corsini, 3. tel. 055 50 02 424
Orario su appuntamento: lun. e ven. ore 8:30-12:00, mar. 8:30-12:00 e 15:00-18:00, gio. 8:30-12:00 e 15:00-17:00.

- Vicchio

Sportello Immigrati c/o URP, via Garibaldi, 1. tel. 055 84 39 220.
Info e assistenza richiesta o rinnovo permesso di soggiorno, ricongiungimenti, cittadinanza, normativa immigrazione. Orario 9.00-12.00, due mercoledì al mese, su appuntamento concordato.
URP, via Garibaldi, 1. tel. 055 84 39 220
Informazioni sui servizi comunali, assistenza agevolazioni contributi, richiesta idoneità alloggiativa e altro; lun. e mer 9-12 (URP/Protocollo e Servizi Demografici), mart. 8.30-12.45 e gio. 8.30-12.30 e 15.00-18.00, ven. 9.00-12.00 (tutti gli uffici), con prenotazione da attivare entro le ore 12 del mercoledì precedente, e-mail: urp@comune.vicchio.fi.it; sito:Comune Vicchio

- Vinci

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa.
*Per attività, orari e contatti vedere Empoli.
URP - Servizi Demografici, Lun, mar. e.gio. 9.00-13.00; mar. e gio. 14.30-17.00
e-mail: urp@comune.vinci.fi.it; sito: Comune Vinci
URP, sede Spicchio, Sovigliana via C. Battisti, 74. tel. 0571 93 31
Sabato solo per carte d'identità, certificazioni anagrafiche, autentiche di firme e di fotografie, accettazione documenti al protocollo solo con apposizione timbro arrivo. da lun. mar. mer. e ven. 9.00-13.00, gio. anche 14.30-17.30.
email: urp@comune.vinci.fi.it - ufficio.anagrafe@comune.vinci.fi.it

SPORTELLI INFORMATIVI E DI ASSISTENZA: ASSOCIAZIONI DI FIRENZE

- ✓ **ACISJF** (Ass. Cattolica Int.le al Servizio della Giovane di Firenze)- Protezione della Giovane- Ass. di Firenze ODV

Stazione Santa Maria Novella Via Valfonda, 1 (stazione SMN). Tel/Fax 055 294 635, e-mail: segreteria@acisjf-firenze.it; sito: acisjf-firenze.it
Accesso tramite HELP CENTER solo su appuntamento dal lun. al ven. 9.30- 13.00 e di pomeriggio dal lun. al giov. 14.00- 18.00.
Servizio Help Center, in collaborazione con i servizi sociali del Comune, aperto al pubblico tramite tel: 055 294 635, dal lun. al ven. 9.30- 13.00 e di pomeriggio dal lun. al giov. 14.00- 18.00.

- centro ascolto e orientamento
- servizi donne e minori
- senza fissa dimora
- corsi di lingua
- orientamento lavoro e formazione

- accoglienza stagionale e straordinaria
- disbrigo pratiche burocratiche ai famigliari delle persone in dimissioni dalle strutture ospedaliere oppure ai parenti di detenuti del carcere
- consulenze legali
- invii ad ambulatori infermieristici/medici e acquisto medicinali da banco

✓ **ADUC - Ass. Diritti Utenti e Consumatori**

via Cavour, 68. Tel. 895 969 7997 mar. e ven. 15.00-18.00

- Servizio online *SOS immigrazione* registrandosi sul sito; per info e assistenza in altre materie: aduc.it
- sportello informativo e assistenza pratiche immigrazione

✓ **ANOLF - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere**

via Carlo del Prete, 135. tel.055 32 69 029 / 30 su appuntamento oppure contattando le sedi **CISL.** Lun. - ven. 9.30- 13.00 e 14.30- 17.30. e-mail: anolffirenze@gmail.com sito: anolffirenze.it

- assistenza legale specializzate in tema di immigrazione
- sportello informativo e assistenza pratiche immigrazione
- corsi di lingua italiana di preparazione in livello A2

✓ **Ass. Angeli della Città onlus**

via S. Agostino, 19. tel. 353 41 89 595, lun., mer., gio. 10.00-12.30, mar. 15.00-18.00, e-mail: angelifirenze@gmail.com sito: angelidellacittaonlus.wordpress.com

- senza fissa dimora (vestiario e pacchi alimentari)
- servizi donne, minori e famiglie
- attività ricreative e culturali

✓ **Ass. Angolana Njinga Mbande**

Via Domenico Veneziano 14. Sportello Infopoint Studenti stranieri (solo su appuntamento telefonico), tel. 3278922490 oppure 3892377353. e-mail: njingambande@gmail.com

- mediazione
- orientamento psicologico

✓ **Ass. CIAO**

via delle Ruote, 39. tel./fax 055 46 30 876. Sportello di prima informazione, da lun. a ven. 9.30-13.30, pomeriggio solo su appuntamento.
e-mail: associazioneciao@gmail.com sito: associazioneciao.it,

- servizi per detenuti ed ex-detenuti
- centro ascolto e orientamento
- accoglienza
- accompagnamento

✓ **Ass. L'Altro Diritto ODV**

- **Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza** (altrodiritto.unifi.it/), sede c/o dipartimento scienze giuridiche, via delle Pandette, 35. Alla sede non è consentito l'accesso di persona, ma solo per mail o corrispondenza. e-mail altrodiritto@unifi.it per il Centro di ricerca e il Centro di

informazione giuridica per la tutela dei diritti delle detenute e dei detenuti;

- sportello legale gratuito extragiudiziale per le detenute i detenuti presso i principali istituti di pena toscani su accesso ai diritti e servizi all'interno dell'istituto di pena, posizione giuridica, accesso a misure alternative, status amministrativo in caso di detenute/i cittadine/i di Paesi terzi;
- sportello gratuito tutele sociali per le detenute e i detenuti relativo al disbrigo di tutte le pratiche assistenziali e previdenziali nonché per la mediazione nell'accesso a documenti presso le pubbliche amministrazioni in tutti gli istituti dell'area metropolitana di Firenze
- consulenza legale gratuita per l'esecuzione penale esterna presso lo sportello Attavante di AVP Firenze, via Attavante 2, Firenze. Tel: 0557364043.

- **Adirmigranti** - Centro di informazione giuridica sull'immigrazione

e-mail: adirmigranti@altrodiritto.unifi.it

- **Informazione** giuridica in materia di immigrazione, antidiscriminazione e sfruttamento lavorativo di II° livello rivolto agli operatori pubblici e privati del settore. L'attività di consulenza si svolge sul portale dirittimigranti.ancitoscana.it (in corso di ristrutturazione) e attraverso due utenze telefoniche per le urgenze e i casi di maggior complessità (392-9723651, 3939011446)

- **Adirmediazione** - Mediazione penale e sociale e-mail: adirmediazione@altrodiritto.unifi.it Servizio gratuito, volontario e confidenziale di mediazione sociale per la risoluzione dei conflitti e di informazione–orientamento.
  - Sportello di mediazione sociale presso il Comune di Sesto Fiorentino. Centro Civico n. 4, Via Veronelli, 2, Colonnata - Camporella, Sesto Fiorentino; aperto ogni martedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, tel. 055 446071. Su appuntamento. e-mail: adirmediazione@altrodiritto.unifi.it
  - Sportello di mediazione sociale presso il Comune di Calenzano. Sede, giorno ed orario di apertura: Comune di Calenzano, piazza Gramsci n. 11; aperto il 2° ed il 4° giovedì di ogni mese, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Su appuntamento. Tel. 055 88 33 252, e-mail: adirmediazione@altrodiritto.unifi.it.

✓ **Ass. Pantagruel ODV**

via di Mezzo, 39/r. Tel. 055 47 30 70. Orario dal lun. al ven. 9.30-13.30
e-mail: segreteria@pantagruel.org; sito: asspantagruel.org

- servizi per detenuti ed ex-detenuti
- attività ricreative e culturali

✓ **Ass.Volontariato Penitenziario A.V.P OdV**

via delle Ruote, 22/r. 055 47 04 12; sito: avpfirenze.org - Sede operativa: Centro Diurno Attavante, via Attavante, 2. tel. 055 73 64 043, Lun-Mer-Ven 14:00-19:30 / Mar-Gio 14:00-20:00, e-mail: attavante.firenze@gmail.com; sito: avpfirenze.org

- servizi per detenuti ed ex-detenuti
- supporto e orientamento
- consulenza legale
- servizio docce (su appuntamento, anche telefonico), servizio mensa (solo a pranzo), vestiario, banco alimentare, banco farmaceutico, biblioteca, computer

✓ **ARCI Comitato Territoriale di Firenze**

Sportello per cittadini stranieri, piazza dei Ciompi, 11. Tel. 055 26 29 7210; solo per messaggi WhatsApp 3398498422. e-mail: buffa.arci@gmail.com, firenze@arci.it. Orario sportello: Venerdì 15.00 –18.30. https://www.arcifirenze.it

- sportello informativo e assistenza legale immigrazione
- attività ricreative e culturali
- corsi di lingua

✓ **ARCI Comitato Regionale Toscano**

Sportello legale per richiedenti e titolari di protezione internazionale solo su appuntamento. Piazza dei Ciompi, 11, tel. 055 26 29 7210. e-mail: toscana@arci.it; arcitoscana.it

- sportello informativo e assistenza legale immigrazione
- attività ricreative e culturali

✓ **Artemisia Centro antiviolenza onlus**

via del Mezzetta, 1/int. tel. 055 60 13 75, da lun. a ven. 10.00-17.00 tramite appuntamento. e-mail: info@artemisiacentroantiviolenza.it,
sito: artemisiacentroantiviolenza.it

- servizi donne e minori
- consulenza legale
- consulenza psicologica

✓ **Ass. Viva onlus**

via Pier Capponi, 87, tel. 328 45 39 910, e-mail: vivassociazione@gmail.com

- percorsi interculturali
- centri di alfabetizzazione
- percorsi di valorizzazione delle lingue di origine
- formazione per docenti, educatori, personale scolastico
- laboratorio di lingua italiana L2

✓ **Caritas Diocesana di Firenze**

sede via dei Pucci, 2, tel. 055 26 7701. Centro di ascolto: sede via Faentina, 34
Centri Caritas parrocchiali: sarà cura del CdA Diocesano inviare le persone nei luoghi corretti in base alla residenza o al domicilio.
orari: lun. 14.00-17.00, dal mar. al ven. 9.00 -12.00. tel. 055 46 38 91
e-mail: cdadiocesano@caritasfirenze.it; sito: caritasfirenze.it
Accesso diretto, con prenotazione telefonica o tramite mail, su invio dal Centro di Ascolto o segnalazione dei Servizi Sociali.

- centro ascolto e sostegno
- orientamento ai servizi
- servizi per persone senza dimora (mensa, docce, emergenza freddo)
- reindirizzamento a centri di ascolto parrocchiali (distribuzione viveri, vestiario, orientamento legale, servizi per famiglie in difficoltà, donne e minori)

✓ **Cenac - Centro di ascolto di Coverciano OdV- Organismo interparrocchiale**

Sede via Pratesi, 11. Tel.: 055 61 22 035.

e-mail: cenacfirenze@gmail.com; sito: cenacfirenze.it

- centro ascolto e sostegno
- aiuti alimentari e sussidi economici rivolti a persone svantaggiate
- sostegno agli anziani di zona
- corsi di lingua italiana per stranieri

✓ **Centro aiuto alla vita Maria Cristina Ogier**

piazza S. Lorenzo, 9, tel. 055 29 15 16, per urgenze 339 71 88 394, numero verde SOS VITA 800 813 000;
e-mail: cav.firenze@live.it; sito: centroaiutovitafirenze.it
Riceve solo su appuntamento: consulenza sociale da lun. a ven. 9.30-12.00; guardaroba per bambini 0-2 lun.9.00-11.00, mart. 9.30-11-30 mer. e gio. 16.00-18.00. Accesso diretto e su invio di altri servizi e associazioni

- consulenza socio-assistenziale;
- accompagnamento alla nascita;
- guardaroba per bambini 0-2 e forniture infanzia;
- centro ascolto e orientamento;
- servizi donne (in particolare gestanti) e minori.

✓ **Centro internazionale studenti "Giorgio La Pira" OdV**

via de' Pescioni, 3. tel. 055 21 35 57, da lun. a ven. 9.00-17.30
e-mail: accoglienza@cislapira.it; centrointernazionalelapira.org

- corsi di lingua e alfabetizzazione
- servizi a studenti universitari
- certificazione linguistica
- formazione interculturale

✓ **C.G.I.L. - Sportello Immigrati**

Borgo dei Greci, 3. tel. 055 27 00 472. mar. 9.00-12.30 e gio. 14.30-17.30
sito: firenze.cgil.it

- sportello informativo e assistenza legale immigrazione
- consulenza legale, lavorativa e fiscale
- orientamento lavoro e formazione

✓ **Gli Anelli Mancanti – Centro Interculturale Regionale**

via Palazzuolo, 8. Tel. 055 23 99 533. e-mail: glianellimancanti@yahoo.it,
sito: anellimancanti.com Segreteria aperta lun al giov 16.30-21
Sportello legale, su appuntamento: sms a 334 98 50 793 mail a amlegale@anellimancanti.org
Sportello Accoglienza aperto tutti i martedì e venerdì dalle 18.30 alle 20.30 in Aula Informatica

- Sportello informativo e assistenza legale immigrazione
- orientamento lavoro e formazione
- attività ricreative e culturali
- corsi di lingua e alfabetizzazione
- servizi donne e minori

- consulenza legale
- assistenza sanitaria

✓ **Gruppi di Volontariato Vincenziano**

via del Ronco Corto, 20. tel. 055 01 28 846.
e-mail: volontariatovincenziano@virgilio.it; Sito: vincenziano.fi.it
Accesso previo contatto telefonico,

- centro ascolto e orientamento
- distribuzione pacchi alimentari

✓ **Il Muretto**

c/ centro sociale Il Pozzo, P. piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, 2. tel. 055 37 37 37.
e-mail: ilmuretto@libero.it; sito: comunitadellepiagge.it

- consulenza legale
- attività ricreative e culturali
- corsi di lingua e alfabetizzazione

✓ **Nosotras - Associazione Interculturale di donne**

via Faenza, 103. tel. 055 277 6326, su appuntamento dal lun. al ven. 9.30-13.00
e-mail: donnenosotras@gmail.com, sito: nosotras.it

- servizi donne e minori
- consulenza legale
- attività ricreative e culturali
- centro ascolto e orientamento
- sostegno psicologico
- orientamento lavoro e formazione

✓ **Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa**

Accesso su invio dei servizi sociali. Tel. 055 429711 Fax 055 4297291;
e-mail: info@madonninadelgrappa.org

- Accoglienza minori e adulti
- Centro di ascolto Madonnina del Grappa – ascolto e distribuzione pacchi alimentari e generi casa - accesso diretto
- Accoglienza detenuti-ex detenuti Casa Caciolle – accesso diretto
- Centro di Formazione Professionale Don Giulio Facibeni – corsi di formazione professionale Via Don Facibeni, 13. Tel 0554368233;
  e-mail: info@scuoladonfacibeni.it; sito: cfpdonfacibeni.org

✓ **Progetto Arcobaleno**

via del Leone, 9. tel. 055 28 00 52, e-mail: arcobaleno@progettoarcobaleno.it
Sportello legale in presenza il lunedì, dalle ore 18,00 – su appuntamento
e- mail: legale@progettoarcobaleno.it, sito: progettoarcobaleno.it
Consulenza legale, scrivendo alla casella legale@progettoarcobaleno.it o accedendo allo Sportello in presenza

- consulenza legale
- accoglienza su invio
- servizi donne e minori

- corsi di lingua e alfabetizzazione

✓ **Associazione Angeli della Città Onlus**

via S. Agostino, 19. tel. 353 41 89 595 e-mail: angelifirenze@gmail.com
sito: angelidellacittaonlus.wordpress.com
Lun. e mer 10.00-12.30, mar. 15.00-18.00 gio. 10.00-12.00

- servizi per senza dimora
- servizi per famiglie in stato di necessità
- centro ascolto e orientamento
- distribuzione pacchi alimentari

✓ **Reti di solidarietà Firenze** (organizzazione di volontariato).

- ***Quartiere 1 - Centro Storico***, via dell'Anguillara, 2/r
  tel. 055 27 67 611. da lun. a ven. 9.30-12.30, mar. e gio. anche 14.30-16.00
  e-mail: solidarietaq1@comune.fi.it
- ***Quartiere 2 - Campo di Marte***, via Luna 16
  tel. 055 66 77 07. da lun. a ven. 9.00-13.00, mer. anche 16.00-18.00
  e-mail: solidarietaq2@comune.fi.it
- ***Quartiere 3 - Gavinana/Galluzzo***, p.zza Elia dalla Costa, 33
  tel. 055 68 10 079. da lun. a ven. 9.00-12.00
  e-mail: solidarietaq3@comune.fi.it
- ***Quartiere 4 - Isolotto***, piazzetta S. Sepolcro, 7/4
  tel. 055 73 30 135. da lun. a ven. 9.00-12.00, e gio. anche 15.00-18.00.
  e-mail: solidarietaq4@comune.fi.it
- ***Quartiere 5 – Rifredi***, via R. Giuliani, 115/n
  su appuntamento chiamando tel. 055 43 01 44, 3482324967
  e-mail: solidarietaq5@comune.fi.it

Attività:

- **Area Anziani**: Compagnia domiciliare e telefonica, piccole commissioni e spesa a domicilio, accompagnamento per passeggiate e spesa, disbrigo pratiche burocratiche, consegna pacchi alimentari, attività di socializzazione e altro;
- **Area Socio Sanitaria**: Accompagnamenti a visite mediche, trasporto con auto (gratuito solo in alcuni casi) per necessità sanitarie e/o sociali, prenotazione e ritiro analisi, consegna farmaci e altro;
- **Area Disagio Sociale**: Informazioni sui Servizi Sociali Territoriali, informazioni per la ricerca del lavoro e dell'alloggio, distribuzione pacchi alimentari, vestiario e medicinali, prenotazione visite mediche e altro;
- **Per tutti**: Orientamento legale, sostegno psicologico, mediazione familiare.

SPORTELLI INFORMATIVI E DI ASSISTENZA: ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

➢ Borgo San Lorenzo

✓ **Ass. Progetto Accoglienza, Centro di ascolto**

località La Brocchi 7/3, tel. 055 84 59 800. 13, mar. 10.00-12.00 e 16.00-18.00.

e-mail: accoglienza@progettoaccoglienza.org; sito: progettoaccoglienza.org

- centro ascolto e orientamento
- senza fissa dimora (vestiario e pacchi alimentari)
- corsi di lingua e alfabetizzazione
- formazione interculturale

✓ **ANOLF Associazione Nazionale Oltre le Frontiere**

via Caduti di Montelungo Dic. 1943, 22, tel. 055845743. Per orari di apertura rivolgersi presso la sede di Carlo del prete, Empoli o Prato. *Per attività vedi alla voce associazioni Firenze.*

e-mail: anolf.Firenze@gmail.com; sito: anolffirenze.it

➢ Campi Bisenzio

✓ **C.G.I.L. Sportello Immigrati**

via Buozzi, 77. Tel. 055 89 13 82, sito: firenze.cgil.it, su appuntamento mar. 9.30-12.30 e 15.00-18.00.

- sportello informativo e assistenza legale immigrazione
- consulenza legale, lavorativa e fiscale
- orientamento lavoro e formazione

➢ Empoli

✓ **Misericordia di Empoli – Centro Servizi**

via Cavour, 43/b. tel. 0571 72 50 62,e- mail: centroservizi@misericordia.empoli.fi.it, sito: misericordia.empoli.fi.it Centro di ascolto (lun. e gio. 9.00 - 13.00),

- centro ascolto e orientamento (su appuntamento tel. 057 172 50 62)
- corsi di lingua e alfabetizzazione
- assistenza sanitaria
- incontri doposcuola

✓ **Centro Emmaus**

via XI Febbraio, 13. tel. 0571 82 213, da lun. a sab. 08.00- 12.30 accesso diretto. Servizio Igiene e cambio biancheria - servizio lavanderia per senza fissa dimora; Colazione e mensa- Servizio Indumenti nuovi/usati; Pacchi alimentari.

✓ **Casa Albergo Emmaus**

via Puccini, 29. tel. 0571 82 213. Accoglienza per persone in grave disagio abitativo (lun. - dom. dalle 20.00 - 08.00)

✓ **Asilo Notturno per Emergenza Freddo**

Via Val d'Orme ex scuola materna loc. Casenuove (locale messo a disposizione dal Comune). Accoglienza senza fissa dimora e senza alcun documento (aperto dal 1° dicembre al 31 marzo)

✓ **Centro per la prevenzione dell'Usura**

Via Cavour 43/b solo su appuntamento tel. 0571 72 50 62.

✓ **Sportello Donyasso – Asev e Oxfam**

via Tripoli 11, tel. 0571 182 56 30, previo
appuntamento telefonico attivo il lun. 14.00 -18.00 e merc. 09.00 – 13.00, e-mail:

sportellodonyasso@oxfam.it. Possibilità di chiedere mediazione in lingua cinese, arabo, ucraino.

- centro ascolto e orientamento
- sportello informativo e assistenza legale immigrazione
- orientamento lavoro e creazione cv
- corsi di lingua e formazione
- supporto iscrizioni scolastiche
- supporto pratiche di Rimpatrio Volontario Assistito
- supporto nella compilazione di richieste prestazioni sociali

✓ **Sportello donna – Ass.ne Nosotras**

Via Cavour n.43/B - Tel. 057 172 50 62 ven.10.00 - 13.00
e-mail: donnenosotras@gmail.com.

- ascolto e orientamento ai servizi del territorio
- sostegno ed accompagnamento
- presa in carico ed orientamento ai servizi sociali

✓ **ANOLF Associazione Nazionale Oltre le Frontiere**

P.za XXIV luglio, 16-17, tel: 0571 72 660, tutti i martedì previo appuntamento.
e-mail: anolf.Firenze@gmail.com, sito: anolffirenze.it

➢ Fucecchio

✓ **Sportello Donna - Ass.ne Nosotras**

Via Donateschi 31 - Tel 055 277 63 26, giov. 10.00 – 13.00
e-mail: donnenosotras@gmail.com

➢ Scandicci

✓ **Sportello donna -Ass. Nosotras,**

Via Aleardo Aleardi, 1 - Tel.055 736 34 04, mart. 10.00 – 13.00
e-mail: donnenosotras@gmail.com

➢ Sesto Fiorentino

✓ **Centro di ascolto, coordinamento di associazioni cattoliche e laiche**

in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino, Via Imbriani, 55. tel./fax 055 44 90 999 -centroascoltosesto@gmail.com
Orari: Lunedì, mercoledì, 15.30 - 18.00 e Venerdì 9.00 - 11.30

- attività di sportello per informazioni, consulenza legale e orientamento giuridico principalmente in materia di normativa sull'immigrazione e sul lavoro;
- contatti per lavoro;
- aiuti materiali alle famiglie;
- aiuto disbrigo pratiche amministrative;
- corsi di alfabetizzazione per stranieri articolati su vari livelli di conoscenza, anche in collaborazione con il CPIA
- attività di mediazione culturale.

➢ Vicchio

✓ **Sportello Associazione OLTRE - Ponti fra i Mondi APS**

via Verdi, 20 (zona coop) c/o sede VolontarInsieme. tel. 329 14 73 512, lun. 16.00-18.00 gio. 16.00-e-mail: oltre.org@libero.it

- Sportello informativo e assistenza legale immigrazione: il martedì pomeriggio su appuntamento (tel. 377-2633454)
- Corsi di lingua italiana L2: lunedì e mercoledì dalle 15 alle 19 (occorre prenotare test di valutazione livello chiamando il 329-1473512)
- Vestiario, mobili, elettrodomestici e suppellettili su appuntamento (tel. 3772633454)

TESSERA SANITARIA

La tessera sanitaria attesta la propria iscrizione al servizio sanitario nazionale e riporta il codice fiscale della persona titolare. La tessera sanitaria viene inviata direttamente all'indirizzo di residenza a tutti gli iscritti, solitamente ha durata pari a sei anni o pari alla durata del permesso di soggiorno, nel caso di cittadini stranieri.

È dotata di un chip che se attivato consente di utilizzare servizi online della sanità, del Comune e altro.

Link sistemats.it

agenziaentrate.gov.it → Come richiedere la tessera sanitaria

TESSERINO S.T.P. (NON UE) – CODICE E.N.I. (UE)

Tesserino S.T.P.

Al cittadino di paesi terzi non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno viene rilasciato un codice S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), al cui rilascio sono abilitate le Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

Il codice S.T.P. è valido su tutto il territorio nazionale e ha validità semestrale, con possibilità di rinnovo. L'accesso alle strutture sanitarie non determina alcun tipo di segnalazione, fatto salvo il caso in cui il personale sia tenuto all'obbligo di referto sanitario.

Codice E.N.I.

Il cittadino UE non residente, privo dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale e non assistito dallo Stato di provenienza (vale a dire che non possiede un attestato di diritto all'assistenza ovvero un Modello E106/S1, E109/S1, E120/S1, E121/S1, la tessera sanitaria TEAM) è tenuto a pagare la prestazione che viene erogata.

Se impossibilitato a pagare la prestazione perché indigente allora dovrà autocertificare presso la ASL di non essere assistito dal proprio Paese, dichiarare di non aver sottoscritto alcuna polizza assicurativa sanitaria e di non essere nelle condizioni per iscriversi al servizio sanitario, nonché la propria condizione di indigenza. A queste condizioni gli viene rilasciato il cosiddetto tesserino E.N.I. (Europeo Non Iscritto) al cui rilascio sono abilitate le Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il codice E.N.I. è valido su tutto il territorio regionale e ha validità semestrale (dalla data della "dichiarazione di accertamento di cure urgenti o essenziali"). Alla scadenza il codice E.N.I. è rinnovabile se il cittadino continua a trovarsi bisognoso di cure senza mezzi economici.

L’assistenza cui si ha diritto come titolare di un codice E.N.I. o S.T.P. comprende:

- cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative, per malattia e infortunio (es.: diabete, malattie cardiache o polmonari ecc.);
- programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
- tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane (n.b.: in Toscana non viene rilasciato il libretto di gravidanza, riservato alle cittadine residenti nella Regione) e la garanzia dell’applicazione della L. 194/1978;
- tutela della salute del minore;
- vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva;
- interventi di profilassi internazionale;
- profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive;
- applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione; cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Presidi ambulatori, consultori e rilascio tesserini:

- ✓ **Presidio D’Annunzio,** Via D’Annunzio 29, orario: da lun. a ven. 9:00-12:30
- ✓ **Presidio Santa Rosa**, lungarno Santa Rosa 13/15, da lun. a ven. 9:00-12:30
- ✓ **Presidio e casa della salute Morgagni,** viale Morgagni 33, mart. 9:00-12:30

Le visite ambulatoriali per STP sono effettuate solo su prenotazione tramite Cup allo 055 545454.

Info: uslcentro.toscana.it

→ Europeo non iscritto (ENI) comune.fi.it

→Stranieri Temporaneamente Presenti (STP)

TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

(Normativa di riferimento: art. 9 del d.lgs. n. 286 del 25 lug. 1998; D.M. 4 giu. 2010)
Per ottenere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è necessario superare un test di conoscenza della lingua italiana (D.M. 4 giugno 2010).

Per sostenere il test il cittadino straniero deve inviare alla Prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato:

Link: interno.gov.it → Test di italiano

Attenzione: per inoltrare la domanda sono necessarie le credenziali SPID (vedi relativa voce).

Sono esentati dal test:

- i figli minori di 14 anni;
- le persone con gravi deficit di apprendimento linguistico certificati da una struttura sanitaria pubblica.

Non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero:

- in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all'A2 del Quadro comune di

riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall'Università per stranieri di Siena, dall'Università per stranieri di Perugia, dall'Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri (enti certificatori);

- in possesso di un'attestazione che dimostri che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
- che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
- che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
- che ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.
- Il titolare di PSE asilo o protezione sussidiaria

Info: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze

TRADUZIONE GIURATA DI DOCUMENTI O ASSEVERAZIONE

Quando la traduzione in italiano non deve essere effettuata presso l'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese estero di produzione del documento, è possibile scegliere un traduttore individuato personalmente (non è necessario che sia iscritto a un albo), che presterà poi giuramento presso l'Ufficio Traduzioni Giurate della Cancelleria del Tribunale. In ogni caso è necessario che il traduttore non abbia rapporti di parentela o legami matrimoniali con l'interessato.

Il traduttore, fatta la traduzione, deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale, dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli. La traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento. La documentazione depositata viene vagliata e timbrata dal cancelliere.

Presso il Tribunale è disponibile un elenco di traduttori (albo traduttori): se si devono tradurre documenti per la cittadinanza italiana è necessario che il traduttore sia iscritto a tale albo.

Documenti e costi:

- copia dell'originale del documento da tradurre;
- copia dell'originale della traduzione;
- verbale di giuramento (si scarica dal sito del Tribunale, sezione "modulistica");
- marca da bollo 16 € ogni 4 facciate;

- nel caso di allegati, marca da bollo da 2,00 € (a prescindere dalle pagine) per ciascuno; anche per allegazioni omologhe sempre 2,00 € per ciascuna.

Info: Tribunale di Firenze, Accesso B P. 3 Stanza I 06b URP, tel. 055 79 96 522 L'Ufficio Traduzioni riceve unicamente su appuntamento, da prendere tramite i servizi online, previa registrazione:

Info:
tribunale.firenze.giustizia.it → Asseverazioni e traduzioni
tribunale.firenze.giustizia.it → Servizi online

UNIONI CIVILI

(Normativa di riferimento: Legge n. 76 del 20 maggio 2016)

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 76/2016 riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

Il nuovo istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è regolato dall'art.1, dai commi dall'1 al 35: due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

Documentazione da presentare:

- carta d' identità (in originale e in fotocopia che rimane all'Ufficio);
- codice fiscale/tessera sanitaria (in originale e in fotocopia che rimane all'Ufficio);
- modulo di "Richiesta di costituzione di unione civile".

È necessario che i cittadini stranieri ottengano una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile. Nel caso di preclusione di tale documento per mancato riconoscimento dell'unione civile da parte dello stato di cui è cittadino, è necessario presentare certificato o atto idoneo ad attestare la libertà di stato oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 (art.32 ter comma 2 della L. 218/1995 così come modificato dal d.lgs. 7/2017)

Per richiedere la costituzione di un'unione civile, è necessario innanzitutto prendere un appuntamento per la stesura del primo verbale di richiesta.

Con l'unione civile:

- lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il ricongiungimento familiare del partner unito civilmente (in Italia o all'estero), straniero e non residente in Italia, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 286/1998, e alle medesime condizioni previste per i coniugi;
- lo straniero presente sul territorio nazionale che ha contratto l'unione civile con un cittadino italiano può richiedere e ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 286/1998, alle medesime condizioni previste per il coniuge del cittadino italiano;
- lo straniero che ha contratto un'unione civile con un cittadino italiano, dal 11/02/2017 può richiedere la cittadinanza italiana quando siano passati due anni dalla celebrazione dell'unione civile se risiede in Italia, o tre anni se risiede all'estero alle medesime condizioni delle persone unite in matrimonio.

Info e modulistica:
U.O.C. Matrimoni, Unioni Civili e Divorzi Tel. 055 27685 68
servizi.comune.fi.it/servizi → Unioni civili (Legge Cirinnà)

UNIVERSITÀ

I posti disponibili (contingente) per gli studenti extra Unione europea residenti all'estero che vogliono immatricolarsi a un corso di studio dell'Ateneo fiorentino sono stabiliti annualmente dall'Ateneo e pubblicati sul sito del MIUR.

Alcune tipologie di studenti che hanno determinati requisiti possono immatricolarsi al di fuori dei posti disponibili (extra contingente).

Domanda di preiscrizione e domanda di valutazione

Lo studente deve presentare la domanda di preiscrizione presso la Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza (secondo le modalità e le scadenze indicate dal portale del MIUR). Per potersi immatricolare a un corso di laurea magistrale, lo studente che ha già conseguito il titolo accademico deve presentare una domanda di valutazione del curriculum, necessaria per ottenere il nulla osta all'immatricolazione. La domanda deve essere scritta in italiano o in inglese e inviata per e-mail all'indirizzo della segreteria didattica della Scuola che coordina il corso di studio prescelto oppure all'indirizzo internationaldesk@unifi.it. L'intera modulistica è disponibile su (unifi.it/modulistica).

Prova di conoscenza della lingua italiana

La prova di conoscenza della lingua italiana per l'ammissione ai corsi di studio è unica per l'accesso a tutti i corsi (la sede e le modalità di svolgimento della prova sono pubblicate online). Lo studente che non supera la prova di conoscenza della lingua italiana non può sostenere le prove di ammissione selettive per i corsi di studio a numero programmato né può immatricolarsi ai corsi di studio non a numero programmato.

Quando presentare la domanda di immatricolazione

Per immatricolarsi ai corsi di studio a numero programmato si devono controllare i termini di scadenza previsti dai bandi di ammissione ai corsi.

Per immatricolarsi ai corsi di studio non a numero programmato si deve presentare la domanda seguendo il calendario presente nel manifesto degli studi che viene pubblicato annualmente. Il Rettore può accogliere le domande di immatricolazione presentate in ritardo solo se adeguatamente motivate. La domanda deve essere presentata allo Sportello studente straniero e occorre pagare i diritti di mora.

Info: studiare-in-italia.it/studentistranieri; unifi.it/studentistranieri
unifi.it → Studenti Internazionali

VISTO D'INGRESSO

(Normativa di riferimento: decreto MAE n.850 del 11 maggio 2011)

Nel 2011 è entrato in vigore il decreto che definisce le tipologie di visto d'ingresso e i requisiti per l'ottenimento. Tra le principali novità due nuove categorie di visto: "ricerca e volontariato" e "motivi di famiglia" (che unifica in una voce sola i precedenti visti "per familiare al seguito" e "ricongiungimento familiare"). Caso particolare la richiesta di visto turistico a favore di parenti entro il II grado avanzata da cittadino

italiano o UE residente in Italia (vedi voce seguente).

Il visto si ottiene presso le autorità diplomatiche e consolari italiane nel Paese di residenza.

Visto per turismo e lettera d'invito

Il visto per turismo consente l'ingresso, per breve durata (massimo 90 gg.), in Italia e negli altri paesi di Area Schengen al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

Requisiti e condizioni:

- adeguati mezzi finanziari di sostentamento (non inferiori a quanto stabilito dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000);
- titolo di viaggio andata/ritorno o prenotazione o disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
- disponibilità di un alloggio (in caso di ospitalità dovrà essere sottoscritta una dichiarazione di garanzia e/o alloggio, altrimenti detta dichiarazione di ospitalità o lettera d'invito da parte dell'ospitante su specifico modulo;
- assicurazione sanitaria (Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003), avente una copertura minima di 30.000,00 €;
- ogni altra documentazione che l'Ambasciata o il Consolato richieda.

N.B. Se la richiesta di visto è fatta dal cittadino italiano o UE, residente in Italia, in favore di parenti entro il secondo grado, comunque in possesso dei requisiti indicati al punto 19 dell'allegato, il visto è rilasciato prescindendo dalla valutazione dei rischi di immigrazione illegale di cui all'art. 4 del medesimo decreto.

La **lettera d'invito** è priva di qualsiasi valore giuridico e per le nostre rappresentanze diplomatiche costituisce solo un elemento di valutazione aggiuntivo per il rilascio di un visto di ingresso. Non è necessario fare un atto notorio e non è previsto alcun timbro. Tale dichiarazione va inviata anche ai cittadini di paesi che hanno accordi con l'Italia che li esenta dalla necessità di un visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. In quest'ultimo caso va presentata alla polizia della frontiera.

Info: vistoperitalia.esteri.it

esteri.it → Normativa Consolare

esteri.it → Mezzi finanziari

SITOGRAFIA

Il presente vademecum è stato redatto grazie alle informazioni presenti nei seguenti siti:

055055.it
abitaresolidaleauser.it
agenziaentrate.gov.it
anpal.gov.it
asf.toscana.it
cimea.it
cir-onlus.org
cittametropolitana.fi.it/lavoro
comune.fi.it
difensorecivicotoscana.it
dsu.toscana.it
esteri.it
giustizia.toscana.it
inail.it
informolavoro.it
inps.it
integrazionemigranti.gov.it
interno.it
istruzione.it
libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it
miur.gov.it
pariopportunita.gov.it
poliziadistato.it prefettura.it/firenze
regione.toscana.it retesai.it
simmweb.it
sistemats.it
unar.it
unhcr.it
unifi.it
wwwext.comune.fi.it/soggetti/mctcfi/home_page.htm